This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

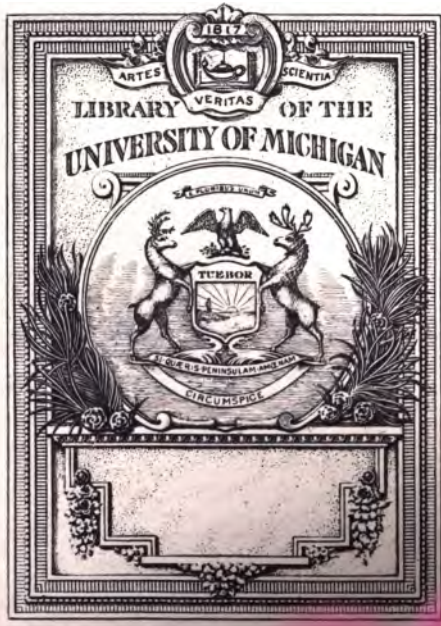
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONSELISE
Via Arbuschi 9
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1833.

3[illegible]0.045
[illegible]
A25
1833
v.1

552119-12 8

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1833.

N.° 1.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1833.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
1	1833 *Gennajo* 10	Modo col quale verranno trattate le obbligazioni dello stato pel vecchio debito pubblico sortite il giorno 1.° dicembre 1832	1
2	*Febbrajo* 1.°	Modo col quale verranno trattate le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nella serie 443 estratta il 2 gennajo 1833.	3
3	*detto* 28	Scioglimento del dubbio, se e quando, nel caso che la parte offesa desista dalla querela, abbia a cessare tanto l' incominciata procedura, come l' effetto della sentenza .	5
4	*Marzo* 28	Modo nel quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie n.° 40 estratta il giorno 1.° marzo 1833. .	6
5	*detto* 30	Limitazione delle prescrizioni stabilite nella notificazione del 20 novembre 1828 per alcune merci coloniali	8
6	*Aprile* 10	Risoluzione sovrana determinante le norme da osservarsi per l' intestazione nei registri dell' estimo dei beni di proprietà degli esteri. . . .	10

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1833		
7	*Aprile* 15	Risoluzione sovrana, la quale accorda il diritto della cittadinanza a una straniera che si marita ad un cittadino dell' impero austriaco . . .	12
8	*detto* 18	Prescrizione aulica sull' obbligo di tenere munite del bollo commerciale le merci che si ritirano dalle altre provincie della monarchia onde giustificarne la provenienza .	14
9	*Maggio* 1.°	La prescrizione della pena per le mancanze politiche e di polizia è determinata in tre mesi	17
10	*detto* 6	Si fa reo di grave trasgressione politica chi cerca d' ingannare la pubblica sorveglianza con delle false indicazioni intorno alla sua persona.	18
11	*detto* 10	Le insinuazioni di revisione contro sentenze conformi, sia per titolo di nullità o di manifesta ingiustizia, devono essere presentate alla prima istanza entro il termine prescritto dal regolamento per l' insinuazione della revisione ordinaria .	21
12	*detto* 15	Nuove prescrizioni per l'acquisto della cittadinanza austriaca per parte di uno straniero che ha compita la dimora non interrotta di dieci anni .	23
13	*detto* 22	È stabilita l' età di dieci anni compiuti per l' ammissione agli studj ginnasiali	25
14	*detto* 30	La foglia dei gelsi è dichiarata compresa tra i frutti degli alberi contemplati dal § 155 del codice dei delitti	27
15	*detto*	La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l' anno 1833 è determinata in 6285 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 3423	29

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1833		
16	*Giugno* 1.°	Nuove discipline daziarie per rispetto all' importazione di alcune qualità di cotone	31
17	*detto* 20	Processura da osservarsi dagli avvocati nella liquidazione ed esazione delle loro competenze	35

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni dello stato pel vecchio debito pubblico sortite il giorno 1.° dicembre 1832.*

N.° $\frac{8549}{P.}$ 10 gennajo 1833.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni dello stato pel vecchio debito pubblico sortite il giorno 1.° dicembre 1832.

A tenore di un dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.° dicembre 1832 ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni lettera *B. B.* fruttanti il 5 per 100, derivanti

dal prestito contratto col mezzo della ditta Goll e sortite nella serie n.° 324 nell' estrazione 1.° dicembre 1832, cioè i numeri 2501 sino al 3831 inclusivamente, verranno a termini della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con altrettante obbligazioni fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Il cambio di queste obbligazioni verrà eseguito tanto presso l'imperiale regia cassa universale del debito dello stato e della banca, quanto presso la ditta cambiaria Hope in Amsterdam.

Milano, il 10 gennajo 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 2.) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nella serie 443 estratta il 2 gennajo 1833.*

N.° $\frac{379}{P.}$ 1.° febbrajo 1833.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni erariali degli stati della Boemia sortite nella serie 443 estratta il giorno 2 gennajo 1833.

A tenore di un dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 3 gennajo prossimo passato ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° $\frac{760}{P.}$, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni erariali degli stati della Boemia fruttanti il 3 $\frac{1}{2}$, il 4 e il 5 per 100, sortite nella serie 443 estratta il 2 gennajo suddetto, cioè il n.° 163104 per due decimi, ed il n.° 163105 per un ottavo della somma capitale, il n.° 163107 per intero, il n.° 163108 per la metà della

somma capitale, il n.° 163109 fino al n.° 163111 inclusivamente per intero, ed il n.° 163113 per due terzi della somma capitale, verranno a termini della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti pure l' interesse del 3 $\frac{1}{2}$, del 4 e del 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° febbrajo 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Scioglimento del dubbio, se e quando, nel caso che la parte offesa desista dalla querela, abbia a cessare tanto l' incominciata procedura, come l' effetto della sentenza.*

28 febbrajo 1833.

N.° 4828-555.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio, se e quando, nel caso in cui la parte offesa nel modo contemplato dall' art. 241 del codice penale, parte II desista dalla querela, abbia a cessare tanto l' incominciata procedura, come l' effetto della sentenza già pronunciata, S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione 31 dicembre prossimo passato si è degnata di decidere come segue:

« Il § 241 della seconda parte del codice » penale è precisamente da intendersi secondo » il senso letterale del medesimo, giusta il » quale una revoca della querela fatta dall' of- » feso non deve avere più effetto. »

Questa sovrana dichiarazione, in esecuzione degli ordini espressi nell' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita

16 gennajo prossimo passato, n.° 171-15, è dedotta a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 28 febbrajo 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 4.) *MODO nel quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il* 5 *per* 100 *sortite nella serie n.°* 40 *estratta il giorno* 1.° *marzo* 1833.

N.° $\frac{1814}{P.}$ 28 marzo 1833.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo nel quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 *per* 100 *sortite nella serie n.°* 40 *estratta il giorno* 1.° *marzo* 1833.

In seguito ad un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 corrente

ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100, sortite nella serie 40 estratta il 1.° corrente marzo dal n.° 29024 fino al n.° 29720 inclusivamente, verranno a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 28 marzo 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Limitazione delle prescrizioni stabilite nella notificazione del 20 novembre 1828 per alcune merci coloniali.*

30 marzo 1833.

N.° 5339-541.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M., giusta una comunicazione dell' imperiale regia camera aulica generale del 5 febbrajo anno corrente, n.° 5339, si è degnata graziosissimamente di accordare che le prescrizioni stabilite agli articoli 8, 10 fino al 18 e 21 della notificazione del 20 novembre 1828 d' ora in poi non abbiano più da applicarsi al cacao, ai garofani, allo zenzero, ai fiori di moscato (mace o macis), alle noci moscate, al pepe, al *semen amomi*, al tè, alla vaniglia e cannella, ma unicamente al *caffè*, allo *zucchero*, alla *farina di zucchero* ed allo *siroppo di zucchero*; che inoltre nel passaggio da uno ad altro possessore di queste merci (le quali altronde nel traffico interno rimangono tuttavia soggette alle disposizioni

speciali portate dalla notificazione 20 novembre 1828), oppure in caso di loro spedizione altrove, nelle operazioni daziarie che si debbono praticare, vale a dire nel rilascio delle bollette franche a color rosso, non debbansi più esigere competenze accessorie, cioè tassa di sigillazione e di bolletta (*Zettelgeld*).

Del resto rimangono ulteriormente in vigore gli altri articoli, eccetto i summenzionati del titolo III della suddetta notificazione, per tutte le merci indicate all' articolo 7.

Milano, il 30 marzo 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere*.

(N.° 6.) *Risoluzione sovrana determinante le norme da osservarsi per l' intestazione nei registri dell' estimo dei beni di proprietà degli esteri.*

10 aprile 1833.

N.° 8698-944.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sua risoluzione 5 febbrajo prossimo passato si è degnata di ordinare che sia abrogato il § 180 del regolamento amministrativo promulgato colla notificazione del governo veneto 4 aprile 1816 e colla notificazione del governo di Lombardia 12 aprile dello stesso anno, dal quale era stato vietato d'intestare nei libri e registri d'estimo beni posti nel regno lombardo-veneto a persone estere appartenenti a paesi coi quali non sussistesse la reciprocità delle successioni, e che in vece debbasi esattamente osservare il disposto dal § 33 del vigente codice civile, nel quale è stabilito che gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi civili

coi nazionali qualora per godere di questi diritti non si richiedesse espressamente la qualità di cittadino, incumbendo inoltre agli stranieri, acciocchè godano eguali diritti coi nazionali, di provare nei casi dubbj che lo stato a cui appartengono tratti i cittadini austriaci riguardo al diritto in questione come i proprj.

Lo che si porta a pubblica notizia per la relativa esecuzione e per direzione di chi può averne interesse in dipendenza di ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia aulica cancelleria unita 8 febbrajo 1833, n.° 2955.

Milano, il 10 aprile 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 7.) *Risoluzione sovrana, la quale accorda il diritto della cittadinanza a una straniera che si marita ad un cittadino dell' impero austriaco.*

15 aprile 1833.

N.° 7522-506.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A., in supplimento ai modi dal vigente codice civile generale austriaco prescritti per acquistare la cittadinanza dell' impero austriaco, ed in consonanza col § 32 dello stesso codice e col § 19 della patente di emigrazione 24 marzo 1832 *pubblicata colla notificazione di questo governo* 15 *giugno detto anno*, *n.°* 14577-1773, si è degnata determinare con sovrana risoluzione 26 gennajo anno corrente che la cittadinanza dell' impero austriaco si acquista anche da una straniera maritandosi ad un cittadino dell' impero medesimo.

In adempimento di ossequiato dispaccio 23 febbrajo prossimo passato, n.° 3980-490

dell' imperiale regia cancelleria aulica viene dal governo portata a pubblica notizia la su espressa sovrana risoluzione a comune intelligenza e norma e pei conseguenti effetti.

Milano, il 15 aprile 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 8.) *Prescrizione aulica sull' obbligo di tenere munite del bollo commerciale le merci che si ritirano dalle altre provincie della monarchia onde giustificarne la provenienza.*

18 aprile 1833.

N.i 9840-892 = 10621-911.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il regolamento reso noto al commercio col mezzo delle autorità provinciali, risguardante il libero commercio fra il regno lombardo-veneto e le altre provincie della monarchia che si trovano entro le rispettive linee daziarie, stabilisce nel primo articolo espressamente « che restano in vigore le veglianti disposi- » zioni intorno all' applicazione del bollo com- » merciale alle merci. »

Essendosi osservato nel regno lombardo-veneto che i possessori delle merci che ritirano munite del bollo commerciale dalle altre provincie non vi conservano sempre un tal bollo nell' idea che sia in loro arbitrio il lasciare o no attaccato alle merci il bollo, così, onde

prevenire quest' erronea opinione, in virtù d'un decreto dell'imperiale regia camera aulica del 22 gennajo anno corrente, n.° 55816 si deduce a pubblica generale notizia che a tenore delle veglianti disposizioni legali circa l'applicazione del bollo commerciale nessuna merce fabbricata nelle provincie nelle quali è introdotta questa bollatura e sottoposta al bollo commerciale può venire spedita senza tale bollo in alcun luogo che si trova entro la linea daziaria, e che riguardo a quegli articoli i quali, essendo sottoposti al bollo e fabbricati in una delle summenzionate provincie, venissero trovati privi del prescritto bollo, si riterrà essere essi stati illegalmente importati dall' estero. Siccome dunque il bollo commerciale costituisce per le merci soggette al medesimo ritirate dalle ridette provincie il necessario requisito, senza del quale non può riguardarsi per dimostrata la circostanza che esse siano state fabbricate in una delle menzionate provincie, o da quivi regolarmente introdotte, per conseguenza non è neppure ammissibile di riconoscere per giustificati il ritiro e l'origine d'una merce che trovasi nel regno lombardo-veneto appartenente alla categoria degli oggetti sottoposti al bollo commerciale, qualora non sia munita di questo bollo, quantunque venga asserito che sia

stata fabbricata in una di quelle provincie, pei prodotti delle quali è legalmente prescritta l' applicazione del bollo di commercio.

Le parti che sono in dovere di giustificare il ritiro delle merci che posseggono non dovranno quindi che ascrivere a sè medesime se nel caso che venissero presso di loro invenzionate merci non bollate, le quali sono sottoposte al bollo, verrà loro senza riguardo alle giustificazioni che potessero per avventura produrre applicata la penale stabilita dalle prescrizioni quando si ommette di giustificare il ritiro e l' origine delle merci.

Milano, il 18 aprile 1833.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 91) *La prescrizione della pena per le mancanze politiche e di polizia è determinata in tre mesi.*

1.° maggio 1833.

N.° 9221-1080.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra umilissimo rapporto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita, con cui venne proposto di fissare il tempo di tre mesi per la prescrizione della pena per semplici mancanze di polizia, S. M. I. R. si è degnata di abbassare la seguente sovrana risoluzione del giorno 16 marzo pross.° pass.°, partecipata a questo governo dalla prefata imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 19 marzo suddetto, n.° 6474-279:

« Non potendosi per la natura della cosa
» ammettere per mancanze politiche e di po-
» lizia (in quanto però soltanto riguarda
» l' inquisizione e la pena) un tempo di pre-
» scrizione più lungo del minimo determinato
» dalla legge, e fissato in tre mesi per le

» gravi trasgressioni di polizia, così dovrà
» ciò essere stabilito e recato a pubblica
» notizia. »

Milano, il 1.° maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 10.) *Si fa reo di grave trasgressione politica chi cerca d'ingannare la pubblica sorveglianza con delle false indicazioni intorno alla sua persona.*

6 maggio 1833.

N.° 11041-1215.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia dichiara nella parte II, § 78, lett. e per gravi trasgressioni politiche le *false*

qualifiche che fossero per darsi nel foglio di notificazione, assoggettandole a determinate pene.

Essendosi però in pratica dati dei casi, i quali sebbene non sieno compresi nel testo verbale di questa legge, non appajono tuttavolta meno punibili per lo spirito di quella, S. M. I. R. A. si è degnata di determinare in data 16 p.° p.° marzo, farsi pur reo di grave trasgressione politica e doversi punire a norma del succitato § 78, lett. *e* chi in generale con false indicazioni intorno al suo nome, al luogo di nascita e sua condizione, o ad altre circostanze sue proprie inganna la polizia od altra autorità pubblica in maniera di poter indurre in errore la pubblica sorveglianza, sia poi ch' egli dia con ciò motivo a delle false indicazioni nei passaporti od in altri documenti estesi dalle autorità, o ch' egli si serva di altrui passaporti e documenti, ed assuma falsamente avanti le autorità il nome della persona cui appartengono, o che finalmente (anco prescindendo dai passaporti e documenti presentati) dia alle autorità sopra ricerca delle false indicazioni intorno alla sua persona.

Sono però eccettuati i casi di false indicazioni, pei quali è bastantemente provveduto dalle leggi vigenti, cioè:

a) Se l'interrogato che viene incolpato di una falsa indicazione è sotto inquisizione per delitto o per grave trasgressione politica;

b) Se esso si trova sotto inquisizione di altra specie, da cui possa derivargli una pena o perdita nella sua facoltà; per esempio per trasgressione contro i regolamenti finanziarj, per delazioni di armi proibite ed altri simili;

c) Se quantunque contro di lui non siasi ancora incoata alcuna inquisizione della succitata specie, la s'incominciasse però in conseguenza degl' interrogatorj, nell' atto dei quali seguirono le false sue indicazioni.

Tale veneratissima sovrana determinazione, partecipata a questo governo con ossequiato dispaccio 26 marzo p.° p.°, n.° 6428-481 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita, si reca a pubblica notizia.

Milano, il 6 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 11.) *Le insinuazioni di revisione contro sentenze conformi, sia per titolo di nullità o di manifesta ingiustizia, devono essere presentate alla prima istanza entro il termine prescritto dal regolamento per l' insinuazione della revisione ordinaria.*

10 maggio 1833.

N.° 11844-1304.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Quantunque il regolamento giudiziario e il decreto aulico 3 luglio 1795, simile a quello del 20 agosto 1819 pubblicato in questo regno lombardo-veneto colle circolari appellatorie veneta e lombarda 24 e 27 agosto 1819, abbiano stabilito non poter aver luogo la revisione di sentenze di prima istanza confermate dal tribunale d'appello, tuttavolta le insinuazioni di revisione contro di siffatte sentenze si sono rendute sempre più frequenti; S. M. I. R. si è quindi degnata di nuovamente ingiungere al supremo tribunale di giustizia con sovrana risoluzione del 9 febbrajo 1833 l'efficace repressione delle temerarie revisioni dal lato delle parti o dei loro patrocinatori, e nel tempo medesimo di prescrivere che coloro i

quali credessero di poter invocare lo straordinario rimedio della revisione contro sentenze conformi, sia per titolo di nullità o di manifesta ingiustizia, debbano sempre insinuare presso il giudice di prima istanza la revisione entro il termine stabilito dal giudiziario regolamento per l' insinuazione della revisione ordinaria, altrimenti ciò non facendosi, non si debba avere assolutamente alcun riguardo alle insinuazioni di revisione ed ai ricorsi per revisione che si presentassero direttamente a S. M. ovvero al supremo tribunale di giustizia, o in qualsiasi altro luogo. L' insinuazione di revisione del resto, quantunque siasi prodotta nel luogo opportuno, non potrà in verun caso sospendere l' esecuzione della sentenza d'appello che conferma quella di prima istanza.

Questa veneratissima sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini impartiti dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 29 marzo p.° p.°, n.° 6792-668.

Milano, il 10 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 12.) *Nuove prescrizioni per l' acquisto della cittadinanza austriaca per parte di uno straniero che ha compita la dimora non interrotta di dieci anni.*

15 maggio 1833.

N.° 7618-515.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del giorno 5 febbrajo anno corrente si è degnata di ordinare:

« 1.° Che d' ora innanzi la cittadinanza austriaca in quelle provincie nelle quali il » codice civile generale austriaco ha forza di » legge non si acquista da uno straniero per » la compita dimora non interrotta di dieci » anni che quando egli avrà

» *a*) Provato debitamente questo fatto al » governo dell' ultimo suo domicilio;

» *b*) Per ordine dello stesso governo prestato il giuramento di sudditanza innanzi » al medesimo od alla rispettiva delegazione » provinciale;

» c) Ricevuto su quest' atto un analogo
» certificato d' ufficio.

» 2.° Non doversi però ammettere lo stra-
» niero a questo giuramento che quando il
» suddetto governo sia pienamente convinto
» che egli non solamente per quel tempo non
» ha incontrato pena per un delitto, ma sem-
» pre pure ha menato una vita tranquilla,
» conforme alle leggi ed alle prescrizioni delle
» autorità locali, e morale senza aver mai
» dato motivo ad un fondato sospetto od a
» lagnanze per la sua condotta e per la sua
» maniera di pensare.

» 3.° Agli stranieri all' incontro che nel
» giorno della pubblicazione di questa sovrana
» risoluzione nelle suddette provincie hanno
» già compiuta la dimora non interrotta di
» dieci anni viene concesso di sciogliersi dalla
» cittadinanza austriaca acquistata per questo
» fatto, facendo prova ch' eglino non hanno
» avuta l' intenzione di diventar cittadini dello
» stato austriaco. Questa prova però dev' es-
» sere incamminata al più tardi entro sei mesi,
» incominciando dal giorno della pubblicazio-
» ne di questa sovrana risoluzione, mentre
» passata quell' epoca non la si concederebbe
» più. »

In adempimento dell' ossequiato dispaccio
1.° marzo p.° s.°, n.° 3141-290 dell' imperiale

regia cancelleria aulica viene da questo governo portata a pubblica notizia la suespressa veneratissima sovrana risoluzione a comune intelligenza e pei conseguenti effetti.

Milano, il 15 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 13.) *È stabilita l'età di dieci anni compiuti per l'ammissione agli studj ginnasiali.*

22 maggio 1833.

N.° 12518-1955.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare con sovrana risoluzione del 28 p.° p.° marzo che l'età normale per l'ammissione agli studj ginnasiali abbia d'ora innanzi a ritenersi l'anno decimo compiuto.

Incaricato il governo con dispaccio 12 aprile p.° p.°, n.° 1995-248 dell' imperiale regia commissione aulica degli studj di far conoscere tale sovrana risoluzione a tutti quelli che vi hanno interesse, la deduce a pubblica notizia in relazione anche alla governativa notificazione 24 agosto 1827, alla quale rimane perciò in questa parte derogato.

Milano, il 22 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 14.) *La foglia dei gelsi è dichiarata compresa tra i frutti degli alberi contemplati dal § 155 del codice dei delitti.*

30 maggio 1833.

N.° 14159-1578.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo insorto il dubbio, se in senso della legge la foglia dei gelsi debba annoverarsi fra i frutti degli alberi contemplati dal § 155 del codice dei delitti, S. M. l'imperatore e re, dietro umilissimo rapporto del senato lombardo-veneto, si è degnata di determinare colla veneratissima sovrana risoluzione 9 marzo anno corrente « che nelle provincie nelle quali » l'educazione dei bachi da seta costituisce » un ramo d'industria e dell'economia rurale » sotto l'espressione *frutti degli arbori* », di cui nel § 155, n.° 2, lettera *a* del codice dei delitti, debba comprendersi anche la foglia dei gelsi che serve di alimento ai detti bachi da seta, e che perciò il furto praticato sopra tale foglia debba trattarsi e punirsi come quello

sui frutti degli arbori a termini dello stesso § 155, n.° 2, lettera *a*.

In esecuzione degli ordini dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita espressi nel dispaccio 19 p.° p.° aprile, n.° 8654-663, si rende pubblica tale veneratissima sovrana risoluzione per comune intelligenza e norma.

Milano, il 30 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 15.) *La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l' anno 1833 è determinata in 6285 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 3423.*

30 maggio 1833.

N.i 14471-1880 = 14579-1893.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto pel corrente anno 1833 è stata determinata dagli eccelsi aulici dicasteri in uomini n.° 6285, dei quali spettano alle provincie lombarde 3423.

Mediante le occorrenti coadequazioni i singoli comuni avranno la bonificazione degl' individui arrolati già volontariamente o forzatamente al servizio militare, a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte dalle sezioni XII e successive della stessa patente avranno principio col giorno 3 giugno, e la consegna dei

a) Se l'interrogato che viene incolpato di una falsa indicazione è sotto inquisizione per delitto o per grave trasgressione politica;

b) Se esso si trova sotto inquisizione di altra specie, da cui possa derivargli una pena o perdita nella sua facoltà; per esempio per trasgressione contro i regolamenti finanziarj, per delazioni di armi proibite ed altri simili;

c) Se quantunque contro di lui non siasi ancora incoata alcuna inquisizione della succitata specie, la s' incominciasse però in conseguenza degl' interrogatorj, nell' atto dei quali seguirono le false sue indicazioni.

Tale veneratissima sovrana determinazione, partecipata a questo governo con ossequiato dispaccio 26 marzo p.° p.°, n.° 6428-481 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita, si reca a pubblica notizia.

Milano, il 6 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 11.) *Le insinuazioni di revisione contro sentenze conformi, sia per titolo di nullità o di manifesta ingiustizia, devono essere presentate alla prima istanza entro il termine prescritto dal regolamento per l' insinuazione della revisione ordinaria.*

10 maggio 1833.

N.° 11844-1304.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Quantunque il regolamento giudiziario e il decreto aulico 3 luglio 1795, simile a quello del 20 agosto 1819 pubblicato in questo regno lombardo-veneto colle circolari appellatorie veneta e lombarda 24 e 27 agosto 1819, abbiano stabilito non poter aver luogo la revisione di sentenze di prima istanza confermate dal tribunale d'appello, tuttavolta le insinuazioni di revisione contro di siffatte sentenze si sono rendute sempre più frequenti; S. M. I. R. si è quindi degnata di nuovamente ingiungere al supremo tribunale di giustizia con sovrana risoluzione del 9 febbrajo 1833 l'efficace repressione delle temerarie revisioni dal lato delle parti o dei loro patrocinatori, e nel tempo medesimo di prescrivere che coloro i

4.° L'aumento dell' attuale dazio d' importazione pel refe di cotone non tinto a fiorini 30 pel centinajo netto di Vienna;

5.° Il ribasso del dazio d' importazione pel cotone greggio e battuto, non che per qualsivoglia cascame di cotone dai fiorini 3, carantani 30 ai fiorini 2, carantani 30 pel centinajo sporco di Vienna.

Colla medesima sovrana risoluzione S. M. si è degnata inoltre di ordinare

6.° Che dal 1.° di marzo 1834 in avanti il dazio d' importazione pel filato bianco di cotone sia stabilito in fiorini 15, e pel cotone greggio e battuto, non che pei cascami di detto genere in fiorini 1, carantani 40 pel centinajo di Vienna.

In conseguenza delle premesse sovrane disposizioni, le quali per rispetto a quelle indicate dal n.° 1 al n.° 5 inclusive cominceranno ad aver vigore dal giorno della pubblicazione della presente notificazione in avanti, i nuovi dazj ridotti a peso metrico ed a moneta lombarda saranno dalle rispettive epoche sovrindicate in avanti regolati come appare dalla quì sotto segnata specifica.

Collo stesso giorno della pubblicazione della presente notificazione cessa poi anche la restrizione finora osservata, in forza della quale i filati di cotone di permessa importazione

non potevano essere daziati per consumo che in alcune dogane nominatamente indicate, rimanendo per l'avvenire in facoltà di tutte le dogane principali e delle dogane di eseguire i daziati tanto dei filati di cotone d'ogni qualità che del refe di cotone, salvo inoltre alle autorità di finanza di permetterne il daziato anche presso le ricevitorie principali in via di eccezione e secondo le circostanze, in quantità non eccedente però libbre metriche 60.

Tanto si deduce a comune notizia in adempimento delle prescrizioni portate dal dispaccio 9 marzo p.° p.°, n.° 11467-365 dell'imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 1.° giugno 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

SPECIFICA delle qualità di cotone al dazio d' importazione delle quali viene portata variazione giusta la presente notificazione.

N.° progress.	N.° cui si riferisce la tariffa generale daziaria.	Denominazione delle merci.	Misura del dazio.	Dazio d'entrata. Lire.	Dazio d'entrata. Cen.	Dazio d'uscita. Lire.	Dazio d'uscita. Cen.
1	184	Cotone greggio battuto e rimasugli di cotone	*per quint. peso sp.*	13	39	1	56
2	185 186 187	—— Filato bianco d'ogni qualità e procedenza	*per quint. netto.*	107	14	4	46
3	342	—— Refe di cotone non tinto	*detto.*	160	71	2	20
		Dal 1.° marzo 1834 in avanti.					
1	184	Cotone greggio battuto e rimasugli di cotone	*per quint. peso sp.*	8	93	1	56
2	185 186 187	—— Filato bianco d'ogni qualità e procedenza	*per quint. netto.*	80	36	4	46

(N.° 17.) *Processura da osservarsi dagli avvocati nella liquidazione ed esazione delle loro competenze.*

20 giugno 1833.

N.° 16426-1791.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Intorno alla processura da osservarsi dagli avvocati nella liquidazione ed esazione delle loro competenze, S. M. I. R. A. si è degnata prendere in data del 5 aprile p.° p.° la veneratissima risoluzione del tenore seguente:

« Le competenze degli avvocati sono da » tassarsi dallo stesso giudice avanti il quale » fu trattato l' affare da cui le competenze » medesime derivano, e ciò in via officiosa, » sentite, ove occorra, le parti, senza far » luogo a formale processo. Sulla domanda » dell' avvocato di costringere il cliente al pa- » gamento delle competenze come sopra tas- » sate, o dal cliente riconosciute liquide de- » ciderà il giudice competente di quest' ultimo, » previo contraddittorio e mediante sentenza. »

Incaricato il governo con dispaccio 12 aprile p.° p.°, n.° 1995–248 dell' imperiale regia commissione aulica degli studj di far conoscere tale sovrana risoluzione a tutti quelli che vi hanno interesse, la deduce a pubblica notizia in relazione anche alla governativa notificazione 24 agosto 1827, alla quale rimane perciò in questa parte derogato.

Milano, il 22 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BECCARIA, *Consigliere.*

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1833.

N.° 1.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

(N.° 15.) *La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l' anno 1833 è determinata in 6285 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde 3423.*

30 maggio 1833.

N.i 14471-1880 = 14579-1893.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto pel corrente anno 1833 è stata determinata dagli eccelsi aulici dicasteri in uomini n.° 6285, dei quali spettano alle provincie lombarde 3423.

Mediante le occorrenti coadequazioni i singoli comuni avranno la bonificazione degl' individui arrolati già volontariamente o forzatamente al servizio militare, a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte dalle sezioni XII e successive della stessa patente avranno principio col giorno 3 giugno, e la consegna dei

a) Se l'interrogato che viene incolpato di una falsa indicazione è sotto inquisizione per delitto o per grave trasgressione politica;

b) Se esso si trova sotto inquisizione di altra specie, da cui possa derivargli una pena o perdita nella sua facoltà; per esempio per trasgressione contro i regolamenti finanziarj, per delazioni di armi proibite ed altri simili;

c) Se quantunque contro di lui non siasi ancora incoata alcuna inquisizione della succitata specie, la s'incominciasse però in conseguenza degl' interrogatorj, nell' atto dei quali seguirono le false sue indicazioni.

Tale veneratissima sovrana determinazione, partecipata a questo governo con ossequiato dispaccio 26 marzo p.° p.°, n.° 6428-481 dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita, si reca a pubblica notizia.

Milano, il 6 maggio 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1833		
14	*Aprile* 29	Le cariche di consigliere intimo e di ciambellano non danno il diritto alla cittadinanza.	33
15	*detto* 30	Discipline da seguirsi trattandosi di dover licenziare dal servizio praticanti giurati.	34
16	*Maggio* 20	Gli assegni conceduti agli orfani per titolo di studj debbono cessare col compimento degli studj medesimi .	36
17	*detto* 26	Resta diminuito il dazio d'importazione delle bande stagnate inglesi.	37
18	*detto* 28	È permesso di possedere in pari tempo stabilimenti di commercio e d'industria nell'interno e nell'estero limitrofo sotto l'osservanza però delle leggi civili e di polizia. . . .	38
19	*detto* 31	Modo con cui si deve effettuare e verificare il pagamento delle multe inflitte per contravvenzioni boschive.	39
20	*detto*	Regolamento per sistemare in modo uniforme il ramo d'amministrazione delle strade ed altre opere a carico dei comuni.	40
21	*Giugno* 1.°	Dichiarazione vicereale determinante che il secondo triennio di un podestà confermato deve incominciare dalla scadenza del primo, e non dal giorno del nuovo prestato giuramento	99
22	*detto* 4	I certificati di pratica che si rilasciano ai giovani farmacisti perchè siano ammessi all'università debbono dichiarare la buona condotta dai medesimi tenuta nel quinquennale tirocinio	101
23	*detto* 5	Dichiarazione aulica intorno al trattamento di oggetti d'ignota e furtiva provenienza risultanti da processi per gravi trasgressioni politiche,	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		come sul modo di tenere i relativi	
	1833	registri.	102
24	*Giugno* 8	Massime stabilite per regolare l'esazione dei diritti di magazzinaggio delle merci custodite nei depositi di finanza	104
25	*detto* 10	È permessa l'esportazione dei caratteri da stampa e delle loro matrici per le lingue greca, moldava e valaca	107
26	*detto* 18	Gli studenti che vogliono battere la carriera di agrimensore o d'ingegnere architetto devono aver riportata la *prima classe* in tutti gli studj d'obbligo della facoltà filosofica.	108
27	*detto* 21	Prescrizioni di vigilanza sul passaggio negli stati austriaci di garzoni artigiani stranieri e sugl'individui oziosi e vagabondi	110
28	*detto* 25	I segretarj di piazza italiani sono pareggiati agli alfieri delle imperiali regie truppe austriache	112
29	*detto* 28	L'art. 35 della legge di finanza 22 dicembre 1805 contro l'unione di più individui per oggetto di contrabbando è dichiarato ancora in pieno vigore.	113
30	*detto* 29	Prescrizione aulica concernente il modo di daziare l'indaco proveniente dall'estero.	115
31	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1833, ecc.	116
32	. . . . .	Descrizione dell'essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, ecc. . .	156

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *Scioglimento del dubbio insorto sulla misura dell' importo da riscuotersi dai petenti privilegio rispetto alla tassa di bollo per l'emissione dei documenti di privilegio in tedesco.*

14 gennajo 1833.

N.° 216-18. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendosi invocate le superiori dichiarazioni relativamente ad un dubbio insorto sulla misura dell' importo da riscuotersi dai petenti privilegio a norma della nuova sovrana patente 31 marzo 1832 per la competenza di bollo del documento di privilegio, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio

del 17 ora scorso dicembre, n.° 53521-1955 si è compiaciuta di dichiarare che rispetto alla tassa di bollo per l' emissione dei documenti di privilegio in tedesco ne è già fissato l' importo dalla patente anteriore dell' 8 dicembre 1820 con fiorini 7 moneta di convenzione, e che a questa stabilita misura viene anche fatto riferimento nel § 17 della succitata nuova patente, e che quindi tale importo verrà anche in avvenire esatto dalle parti.

Nello stesso tempo però il sullodato aulico dicastero fece rimarcare che siccome la nuova anzidetta patente non ha per anco ricevuto forza esecutiva pel regno d' Ungheria e di Transilvania, e che in conseguenza non vengono rilasciati ai privilegiati altri documenti di privilegio che i tedeschi, così non possono venire per ora costretti, oltre al pagamento della tassa e competenza di bollo, che al solo sborso della competenza di spedizione per un documento con fiorini 3 moneta di convenzione.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia delegazione provinciale per opportuna di lei intelligenza e norma.

Milano, il 14 gennajo 1833.

HARTIG.

(N.° 2.) *Determinazioni sul modo di assicurare gli effetti delle condanne per contravvenzioni boschive.*

1.° febbrajo 1833.

N.° 2868-327. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sulle proposizioni rassegnate dall' imperiale regio governo all'oggetto di assicurare gli effetti delle condanne per contravvenzioni boschive, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale ha trovato di emanare le seguenti determinazioni comunicate coll'ossequiato dispaccio 11 corrente, n.° 296-38:

1.° In ogni inquisizione per contravvenzione al decreto 27 maggio 1811 dovranno subito richiamarsi dall'autorità locale precise informazioni sulla persona dell' inquisito e sulla capacità di lui a soddisfare alla multa.

2.° Emanata la condanna, se il condannato fu riconosciuto capace al pagamento della multa inflitta, si comunica la condanna ai soliti esattori forzosi per l'esecuzione in via privilegiata, salvo ad applicare la pena sussidiaria

del carcere quando ad onta delle informazioni avute o per circostanze posteriormente sopravvenute risultasse il condannato impotente al pagamento della multa.

3.° Se il condannato non è stato dall'autorità locale dichiarato capace di pagare la multa, gli sarà all'atto dell'intimazione della condanna prefinito il termine di quattordici giorni a soddisfare la multa, scorsi i quali senza effetto, sia poi applicata senza indugio la pena sussidiaria del carcere, che però giammai dovrà eccedere la durata di un giorno per ogni sei lire austriache di multa.

Queste norme saranno comunicate alle istanze politiche della provincia, alle autorità locali ed agli agenti boschivi per l'immediata e precisa esecuzione, rimanendo così derogato alla circolare 17 settembre 1819 ed alle relative posteriori disposizioni in proposito.

Milano, il 1.° febbrajo 1833.

HARTIG.

NB. Eguale diramazione si è fatta dal magistrato camerale colla circolare 13 febbrajo a. c., n.° 4341-887, dip.° V.

(N.° 3.) *Massime prescritte sul prezzo fiscale da servire di base nei casi di rinnovazione di aste erariali per difetto ed a carico dei primi deliberatarj, estendendone l'applicazione anche alle imprese che interessino i comuni e gli stabilimenti tutelati.*

5 febbrajo 1833.

N.° 3431-501. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla governativa circolare 29 agosto 1832, n.° 25266-2208 vennero comunicate a cotesta imperiale regia delegazione le massime che piacque a S. M. di abbassare mediante veneratissima sovrana risoluzione del 30 giugno detto anno intorno al prezzo fiscale da servire di base nei casi di rinnovazione di aste erariali per difetto ed a carico dei primi deliberatarj.

Ora S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè mediante rispettato decreto del 29 ora scorso gennajo, n.° 1160 si è degnata di significare che sopra rapporto dell' imperiale regio governo di Venezia ha trovato conveniente di permettere che le prescrizioni contenute nella

citata sovrana risoluzione siano applicate anche alle imprese che interessino i comuni e gli stabilimenti tutelati, e che abbia perciò ad inserirsi nei capitolati d'appalto un articolo apposito che diffidi il concorrente sull' applicazione di queste prescrizioni, onde evitare qualsiasi controversia in proposito.

Questa vicereale determinazione viene dal governo partecipata a cotesta imperiale regia delegazione provinciale perchè le serva di opportuna direzione e perchè ne venga fatta analoga comunicazione alle amministrazioni contemplate nel decreto della prefata A. S. I.

Milano, il 5 febbrajo 1833.

HARTIG.

(N.° 4.) *In oggetti amministrativi in quale caso il riclamo ad un' autorità superiore valga per sè stesso a far sospendere gli effetti d'una determinazione dell' autorità inferiore.*

7 febbrajo 1833.

N.° 2653-328. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In mancanza di una espressa disposizione di massima sul punto, se in oggetti amministrativi il riclamo ad un' autorità superiore valga per sè stesso a far sospendere gli effetti d'una determinazione dell' autorità inferiore contro la quale è diretto, il governo ha stimato conveniente d' invocarla.

Ora l' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 10 gennajo scaduto, n.° 404-53 si è degnata far conoscere che a termini di una normale stabilita da S. M. I. R. A. sino dal febbrajo 1799 « un riclamo ad » una superiore autorità contro un giudicato » politico dell' inferiore non abbia a tenere in » sospeso gli effetti del medesimo che nel solo » caso ove per l' istantanea esecuzione della » relativa decisione il ricorrente andrebbe a

» rischio di perdere gli effetti di una favore-
» vole determinazione, e che in tutti i casi
» al contrario ove può venire riparato alle
» conseguenze della diversa determinazione,
» od ove si tratta di una determinazione prov-
» visoria o di una tale che sta nelle attribu-
» zioni dell'autorità che ha emanato il giu-
» dizio, non può essere attribuito verun effetto
» sospensivo a qualsiasi riclamo interpostosi
» in proposito. »

Si comunica a cotesta imperiale regia delegazione tale superiore determinazione per intelligenza e norma all'evenienza dei casi relativi.

Milano, il 7 febbrajo 1833.

HARTIG.

(N.° 5.). *L' imperiale regio tribunale d' appello reca a notizia dei tribunali criminali la sovrana risoluzione sul modo di applicare il § 524, parte prima del codice penale.*

7 marzo 1833.

N.° 3262. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale a tutti gl' imp. regj Tribunali di prima istanza civili e criminali del regno lombardo-veneto.

Sopra umilissimo rapporto a S. M. in dipendenza de' veneratissimi ordini rassegnati sul quesito, se al danneggiato si abbia a concedere l' ispezione degli atti criminali anche nel caso che l' incolpato non venga condannato, e se al fisco, qualora l' erario sia il danneggiato, si abbiano ad accordare rispettivi maggiori diritti che alla parte privata, e dietro l' unanime parere del supremo tribunale di giustizia e della commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria, che cioè, stando a termini delle leggi vigenti, nè sia da permettersi l' ispezione degli atti criminali al danneggiato nel caso che l' incolpato non venga condannato, nè sia da concedersi al regio fisco,

qualora l'erario sia il danneggiato, (rispettivamente maggiori diritti che a parte privata.

S. M. con successiva veneratissima sovrana risoluzione 26 gennajo 1833, presi a notizia gli uniformi pareri sull'applicazione del § 524, parte prima del codice penale, si è degnata di ordinare che se ne abbia a farsi norma nella contingenza di simili casi, non concedendo neppure al fisco una prerogativa non fondata nelle leggi vigenti.

Ciò si comunica ai tribunali criminali delle provincie lombarde in adempimento del rispettato aulico decreto 26 febbrajo 1833, n.° 555, dovendo servire a rispettiva comune loro norma.

Milano, il 7 marzo 1833.

MAZZETTI, Presidente.

UNTERRICHTER, Vicepresidente.

Mancanini, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Disposizioni dirette ad assicurare la buona riuscita degl' individui aspiranti alla professione di maestro elementare.*

20 marzo 1833.

N.° 7927-1206. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj in conseguenza di venerratissima sovrana risoluzione 7 febbrajo scorso ha comunicato con dispaccio 13 detto mese, n.° 980-209 le seguenti disposizioni dirette ad assicurare maggiormente la riuscita scientifica e morale degli individui che si preparano pel magistero nelle scuole elementari minori o maggiori.

a) Per essere ammessi al corso di metodica i candidati dovranno, oltrechè di produrre un certificato di moralità, dimostrare anche quale sia stata la loro occupazione dal momento della loro sortita dalle scuole in poi.

b) Essi saranno tenuti ad intervenire alle sacre funzioni ed agli esercizj che si celebrano in comune presso i rispettivi stabilimenti d' istruzione.

c) Il certificato sul corso di metodica indicherà pure la classificazione dei costumi.

d) Prima di sanzionare la nomina di un maestro elementare converrà sentire parimente l'ordinariato, e non si dovrà ad alcuno rilasciare il decreto governativo di conferma, del quale parla il regolamento per le scuole, quando non abbia servito per lo meno tre anni in qualità di maestro, distinguendosi per abilità, diligenza e condotta in ogni riguardo *irreprensibile.*

Ciò le si partecipa per opportuna intelligenza e per le corrispondenti partecipazioni e disposizioni di esecuzione da impartirsi da lei.

Milano, il 20 marzo 1833.

HARTIG.

(N.° 7.) *Risoluzione sovrana sul proposto quesito, chi debba sopportare le spese del giudizio statario nel caso che gl' inquisiti sieno rimessi all' ordinario giudizio criminale.*

30 marzo 1833.

N.° 8819-959. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 11 andante marzo, n.° 5471-496 ha prevenuto il governo come sul quesito, da chi sieno da sostenersi le spese del convocatosi giudizio statario nel caso in cui il giudizio statario non pronunciò veruna sentenza, ma rimise in vece l' inquisizione all' ordinario giudizio criminale, S. M. I. R. colla veneratissima sovrana risoluzione del 3 mese corrente si è graziosissimamente degnata di ordinare quanto segue:

« Le spese straordinarie del giudizio sta-
» tario cadranno a carico degl' inquisiti con-
» segnati dal giudizio statario all' ordinario giu-
» dizio criminale in quei casi soltanto in cui
» i medesimi saranno riconosciuti colpevoli

» del delitto che diede motivo alla convoca-
» zione del giudizio statario, e potranno dessi
» venire giammai assoggettati a tale pagamento
» nei casi ove vengano assolti per mancanza
» di prove legali. »

Tanto si comunica per corrispondente notizia e norma a cotesta imperiale regia delegazione.

Milano, il 30 marzo 1833.

HARTIG.

NB. La stessa sovrana risoluzione fu pure comunicata dall' eccelso imperiale regio tribunale d'appello alle prime istanze criminali con circolare del giorno 25 aprile anno corrente, n.° 5350.

(N.° 8.) *Determinazione del rango di un quiescente reimpiegato.*

4 aprile 1833.

N.° 8610-1323. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In relazione all'aulico decreto 23 maggio 1832, n.° 10061-1158 comunicato col governativo circolare dispaccio 7 luglio detto anno, n.° 19938-3097, l'imperiale regia cancelleria aulica riunita con altro suo rispettato decreto 7 marzo p.° p.°, n.° 2564-325 si è degnata dichiarare che trattandosi di reimpiego ossia nomina di quiescenti a posti di categoria diversi dall'impiego ultimamente da essi occupato, si debba, qualora fosse determinato il rango di questa categoria, prendere per norma che abbia il quiescente a conservare il già acquistato carattere, e che reimpiegato in una nuova categoria debba conseguentemente occupare la piazza di primo rango.

Tanto si comunica in appendice al succitato governativo dispaccio, facendosi dovere a cotesta delegazione d'invocare sempre le superiori decisioni ogni qual volta per mancanza di norme relative al rango le fossero per emergere dei dubbj sulla determinazione del rango di un quiescente reimpiegato.

Milano, il 4 aprile 1833.

HARTIG.

(N.° 9.) *Variazioni e modificazioni approvate da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè mediante dispaccio 27 marzo 1833, n.° 3043/V.I. comunicato alle imperiali regie delegazioni provinciali con circolare 5 aprile successivo, n.° 9700-1272 dell' imperiale regio governo in riguardo ai modelli stabiliti colle istruzioni provvisorie del 1820 per le tavole da usarsi nelle operazioni della leva militare.*

I. Ritenuto primieramente che ambidue i governi del regno sono ora d' accordo nella proposizione tanto di sopprimere lo stato distrettuale d' accompagnamento dei coscritti contemplato dall' articolo 53 delle istruzioni provvisorie 1820 per l' esecuzione della leva militare, quanto d' incaricare in vece i commissarj distrettuali di far accompagnare i requisiti alla commissione mista provinciale col protocollo in doppio esemplare prescritto dalle istruzioni 4 giugno 1824, corredato degli stati del contingente di ciascun comune del distretto (modello n.° 15 delle dette istruzioni del 1820), e già riempito con tutte le indicazioni che dai commissarj distrettuali vi si possono registrare riguardo ai coscritti destinati a presentarsi innanzi la detta commissione provinciale, dovrà quindi considerarsi come già approvata e sarà da mandarsi ad effetto tale

proposizione a termini delle dichiarazioni espresse dall'imperiale regia cancelleria aulica unita colla sua nota 14 luglio 1825, n.° 20061-1668, e comunicate ai due governi col mio decreto di detto anno, n.° 5698.

Quanto alla forma da adottarsi pel suddetto protocollo della commissione mista provinciale ho dovuto ravvisare opportuna la modula che mi è stata presentata dal governo veneto e che quì in copia si acchiude sotto il n.° 4, la quale è bensì compilata su quella stata proposta dalla delegazione provinciale di Milano ed appoggiata anche da cotesto governo, ma introduce però in essa tre necessarie modificazioni.

La prima si è l'aggiunta di un' apposita rubrica dei *titoli di privilegio prodotti dai coscritti* e *risoluzioni emesse dal regio delegato provinciale riguardo ai medesimi;* servendo questa rubrica a dinotare l'esaurimento o definitivo o almeno interlocutorio dato ai riclami dei coscritti, diviene essa indispensabile, giacchè l'articolo 40 della sovrana patente 17 settembre 1820 prescrive appunto espressamente che il regio delegato *in concorso degli altri individui della commissione* deve interrogare le reclute intorno alle obbiezioni che potessero opporre contro la loro destinazione al servizio, ed assicurarsi anche della legalità

della loro requisizione. E questa pratica già osservata con buon successo nelle provincie venete è anche consentanea a quanto è stabilito dagli articoli 3 e 4 delle citate istruzioni per l'esame ed accettazione dei coscritti approvate col mio decreto 15 giugno 1824, n.° 3968. Per lo che si avrà con esse la prova e la dimostrazione dell' adempimento d' ogni disciplina prescritta dalla vigente legge coscrizionaria. Che se per mancanza di tutte le necessarie informazioni non potesse dal regio delegato provinciale emettersi sul momento una definitiva decisione sopra qualche caso particolare, si dovrà allora per non remorare le operazioni della commissione inscrivere sulla predetta finca o colonna ciò che la delegazione provinciale di Milano proponeva di registrare nell'altra colonna delle osservazioni, cioè quanto segue: *Sospesa la consegna per chiedere ulteriori schiarimenti* ovvero *Passato al deposito civile per pendenza*, ecc.

La seconda modificazione proposta dal governo veneto e trovata da me opportuna si è quella di ampliare alquanto la colonna *parere* de' medici, e di dividerla in due subalterne colonne, l'una cioè pel voto dei medici civili, e l'altra per quello dei medici militari. In tal modo si avrà una ragionata esposizione delle rispettive opinioni delle due sezioni

civile e militare della commissione, e questo potrà essere conveniente tanto per istabilire il definitivo giudizio della commissione centrale di leva in caso di rinvio al superarbitrio, quanto per regolare l'ulteriore ricercata decisione degli aulici dicasteri in quegli altri pochi casi nei quali siavi discrepanza di pareri anche presso la stessa commissione centrale.

Per ultimo la terza modificazione si è di sostituire nella colonna n.° 1 all'indicazione del numero della matricola provinciale dei requisiti (la quale è stata soppressa) quella del *numero che il coscritto occupa sulla lista generale di classificazione*, e ciò per facilitare alla commissione mista provinciale qualunque confronto od esame che le fosse necessario di praticare.

II. Procedendo ora alle altre proposizioni fatte per la soppressione o modificazione di altri modelli coscrizionarj, e vedute le osservazioni soggiunte in proposito dalle regie delegazioni provinciali e dai due governi, ho trovato conveniente di approvare che vengano soppressi i seguenti modelli, cioè:

a) Il modello n.° 3, cioè *la lista generale di esposizione* prescritta dall'articolo 2 delle istruzioni provvisorie 1820. Dopo ultimata l'inscrizione sarà in vece compilato ed esposto il

VI. Come pra opinano concordemente i due governi, le commissioni civili provinciali, a termini del disposto dagli articoli 29 e 30 della sovrana patente, 17 settembre 1820, dovranno *giudicare* all' atto della rettifica provinciale delle liste *tutti i casi* di fisica idoneità dei coscritti i quali potessero essere di *competenza loro e dei medici e chirurghi civili*, e quindi faranno visitare non solo gl' individui evidentemente deformi, sull' idoneità de' quali sia nato qualche dubbio ai commissarj distrettuali, ma ben anco gli altri coscritti che all' atto della stessa rettifica delle liste allegano qualsivoglia imperfezione fisica. Che se insorgessero dappoi innanzi la commissione mista civile e militare fondati reclami o dubbj sul precedente giudizio d' inabilità di qualche coscritto, potranno assumersi a nuovo esame e a nuova visita anche quelli che fossero già stati classificati in lista 2.da, come fu già dichiarato col mio decreto 23 aprile 1824, n.° 2659.

VII. Finalmente il modello XIV, che è lo stato comunale dei requisiti pel contingente, sarà conservato coll' aggiunta di una colonna indicante il *numero che occupa il coscritto nella lista generale di classificazione*, servendo questo a facilitare la compilazione del processo verbale della commissione mista provinciale:

sarà pure da aggiungersi la rubrica *circostanze famigliari* proposta dal governo veneto, la quale era stata ordinata anche dal governo di Lombardia colla sua circolare 26 maggio 1828, n.° 12190-1761, e che dee servire di norma all' autorità militare per conoscere quali individui siano in preferenza da passarsi in permesso temporario o illimitato, e quali da chiamarsi pei primi in servizio.

N.° 4.

Numero progressivo di questo stato.	Numero che il coscritto occupa nella lista di coscrizione.	Cognome, nome e soprannome.	Nome del padre. — Cognome e nome della madre.	Contrassegni personali. Capelli.	Fronte.	Ciglia.	Occhi.	Naso.	Bocca.	Mento.	Viso.	Vaccinato.	Altri segni apparenti.	Luogo della nascita. — 1. comune 2. distretto. 3. provincia.	Luogo del domicilio. — 1. comune 2. distretto 3. provincia.	Giorno, mese ed anno della nascita.	Religione.	Nubile od ammogliato.	Professione.	Qualità in cui viene presentato.

Comune pel di cui contingente viene presentato. 1. comune 2. distretto 3. provincia.	Classe.	Lista.	Numero.	Categoria.	Titoli di esenzione o posticipazione accampati dal coscritto e risoluzioni emesse dal regio delegato riguardo ai medesimi.	Indicazione, per quelle reclute che hanno altra volta servito nel militare ed unione del congedo di cui sono possessori. Citazione ed unione dei documenti relativi ai volontarj ed ai supplenti. — Indicazione pei coscritti che marciano in luogo degli anteriori, nome di questi e motivi della loro avvenuta presentazione.	Misura. Piedi.	Pollici.	Linee.	Parere dei fisici addetti alla I. R. commissione provinciale politico-militare di leva in quanto all'idoneità del coscritto volontario o supplente. Parere dei fisici civili.	Parere del medico militare.	Decisioni della commissione mista intorno all'idoneità del coscritto volontario o supplente, ed indicazione per quelli rimessi alla commissione di superarbitrio o lo stato per divergenza d'opinione fra la sezione civile e la militare, oppure per parità di voti fra i membri della sezione civile.	Reggimenti ai quali sono assegnati i requisiti esercitati o supplenti.	Osservazioni.

(N.° 10.) *Disposizione aulica, la quale stabilisce che in luogo delle pene portate dal regolamento 3 gennajo 1811 per la tumulazione e disumazione dei cadaveri sieno applicate delle pene di polizia.*

13 aprile 1833.

N.° 9720-1079. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio, se il regolamento 3 gennajo 1811 sulla tumulazione e disumazione dei cadaveri si debba ritenere privo di sanzione penale, essendosi abolito il codice criminale italiano, al quale si riferiscono varj articoli del succitato regolamento, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 14 marzo p.° p.°, n.° 2982-232 ha trovato di emettere la seguente dichiarazione:

« Egli è fuor di dubbio che le contravvenzioni agli articoli 21 e 23 dell' italico regolamento 3 gennajo 1811 non possono essere soggette alle pene inflitte *per gravi trasgressioni politiche*, poichè a tenore del vigente codice penale austriaco non possono trattarsi come tali se non quelle azioni od

» omissioni che per *gravi trasgressioni politiche*
» sono in quello espressamente qualificate.

» E se per l'addietro soggiacevano le
» contravvenzioni ai succitati articoli dell'ita-
» lico decreto 1811 alle pene determinate nel
» codice penale italico, non potrebbonsi ora
» ravvisare come *gravi trasgressioni politiche*.

» Ma siccome non è stato finora abolito
» il decreto 3 gennajo 1811, se avvenga di
» rinvenirsi prescrizioni penali che al già abo-
» lito codice criminale italico riferisconsi, e
» che nello stesso tempo non soggiaciono alle
» prescrizioni del codice penale austriaco, non
» v'ha altro espediente che di applicare a
» siffatti traviamenti *pene di polizia adequate.* »

Il governo nel comunicare a cotesta imperiale regia delegazione provinciale la premessa suprema disposizione, onde ne sia curata l'osservanza, trova opportuno di dichiarare che rimane per essa abolita la precedente circolare governativa 6 marzo 1819, n.° 2284-296, che demandava il giudizio di siffatti traviamenti alle autorità incaricate di procedere sulle gravi trasgressioni politiche coll'applicazione delle penalità stabilite nella parte II del codice penale vigente.

Milano, il 13 aprile 1833.

HARTIG.

(N. 11.) *I pegni e gli atti esecutivi dei creditori sulle pensioni delle vedove ed orfani degl' impiegati hanno vigore anche su parte delle loro gratificazioni.*

15 aprile 1833.

N.° 10211-925. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Inerendo alle partecipazioni avute dall' imperiale regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio 15 marzo prosc.° pass.°, n.° 11844-1065, si fa noto a codesta imperiale regia delegazione per sua norma che S. M. con sovrana risoluzione del 26 gennajo 1833 sopra il quesito, se i diritti acquisiti dai creditori mediante sequestro, prenotazione od esecuzione sulle pensioni delle vedove ed orfani degl' impiegati abbiano effetto anche sopra le gratificazioni (*Abfertigung*), da accordarsi loro pel caso di nuovo matrimonio, e rispettivamente di matrimonio, si è degnata di determinare che i sequestri, le prenotazioni ed i decreti di esecuzione riportati sopra la metà della pensione o sopra qualsivoglia altra quota di pensione debbano senz' altro aver vigore sino alla concorrenza del credito anche sulla

metà dalla gratificazione (*Abfertigung*) o sopra quella parte di essa che corrisponde alla pensione cui sono inerenti i sequestri, le prenotazioni ed i decreti di esecuzione.

Milano, il 15 aprile 1833.

HARTIG.

NB. Simile disposizione fu diramata dall' imperiale regio magistrato camerale con circolare 6 corrente aprile, n.° 9682-1212 diretta alle imperiali regie intendenze di finanza ed all' imperiale regia cassa centrale.

(N.° 12.) *Risoluzione sovrana sul modo di stabilire il rango e la misura del salario competente ai professori.*

19 aprile 1833.

N.° 11371-1749. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
ai Direttori degl' imperiali regj licei.

La commissione aulica degli studj con dispaccio 29 marzo scorso, n.° 1243-71 ha comunicata la seguente veneratissima sovrana risoluzione del 22 febbrajo p.° p.° « Il rango

» e la commisurazione del salario degli effet-
» tivi professori di facoltà si regolano in ogni
» caso secondo gli anni di servizio che essi
» contano quai professori effettivi ed ordinarj;
» ciò vale quindi anche pel caso nel quale
» si sia verificato il passaggio d' un profes-
» sore dalla cattedra d' una facoltà a quella
» d' un' altra. »

Ciò le si partecipa per sua intelligenza e dei professori di cotesto imperiale regio liceo, come pure per opportuna sua norma all' evenienza del caso di proposizioni che le occorresse di fare pel rango e soldo corrispondente da determinarsi a riguardo d' un professore.

Milano, il 19 aprile 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 13.) *Norme per gli esattori comunali pei casi in cui si debba chiedere l' intervento della forz' armata.*

22 aprile 1833.

N.° 11133-1724. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, previ i concerti presi coll' imperiale regia cancelleria aulica unita ed aderendo ai divisamenti subordinatile dal governo intorno alle discipline per regolare il modo con cui in base dell' articolo 63 della sovrana patente 18 aprile 1816 abbia l' esattore comunale a richiedere l' appoggio della forz' armata in causa d' incontrata opposizione agli atti esecutivi, si è degnata di approvare che, per rendere uniforme la procedura e per togliere in ciò gli abusi che in alcuni pochi luoghi apparvero introdotti, venga dichiarato, come fu proposto dal governo, « che il fatto dell' opposizione in-
» contrata dall' esattore debba essere com-
» provato mediante relazione in iscritto del
» cursore comunale contenente l' istanza del-
» l' esattore o del suo commesso per la con-
» cessione dell' assistenza della forz' armata,

» e che sopra presentazione di questa rela-
» zione la congregazione municipale o la de-
» putazione comunale debba prestare all' esat-
» tore l' invocato appoggio della forza nel
» limite che trovasse conveniente, e ferma
» la risponsabilità dell' esattore stesso, non
» occorrendo in tali domande l' intervento
» dell' autorità distrettuale se non in quanto
» o non esistesse la forz' armata in luogo, o
» esistendo si rifiutasse di secondare la ri-
» cerca della deputazione comunale o del
» municipio. »

Il che si comunica a cotesta imperiale regia delegazione per la corrispondente comunicazione da farsene agli uffici dalla medesima dipendenti, ecc.

Milano, il 22 aprile 1833.

HARTIG.

(N.° 14.) *Le cariche di consigliere intimo e di ciambellano non danno il diritto alla cittadinanza.*

29 aprile 1833.

N.° 12280-811. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 2 marzo a. c., comunicata al governo con rispettato dispaccio 6 aprile andante, n.° 7039-888 dell'imperiale regia cancelleria aulica, si è degnata di determinare che col conferimento della carica di consigliere intimo e di ciambellano non si acquista la cittadinanza dell'impero austriaco.

Adempiendo agli ordini superiori partecipa il governo la suespressa sovrana risoluzione alle regie delegazioni provinciali a loro intelligenza e norma all'evenienza de' casi.

Milano, il 29 aprile 1833.

PARTIG.

(N.° 15.) *Discipline da seguirsi trattandosi di dover licenziare dal servizio praticanti giurati.*

30 aprile 1833.

N.° 12278-1878. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 7 scadente aprile, n.° 7553-955 ebbe a partecipare al governo quanto segue:

Sopra un quesito proposto, se possa l' autorità cui spetta la nomina de' praticanti giurati in generale e di quelli di cancelleria in particolare per sè stessa decidere della loro dimissione, oppure se si debbano osservare le prescrizioni generali vigenti sulla dimissione d' impiegati imperiali regi, si notifica a cotesto imperiale regio governo per futura sua direzione e per l' analoga partecipazione alle autorità per iscritto, avere la cancelleria aulica unita, d' intelligenza coll' imperiale regio supremo tribunale di giustizia e coll' imperiale regia camera aulica generale, trovato di determinare che debbano servir di norma le

prescrizioni vigenti per gli effettivi impiegati di stato in tutti i casi ove occorra di dimettere per *trasgressioni* alunni di concetto giurati o praticanti di cancelleria addetti ad autorità imperiali regie, dovendo alle relative pertrattazioni concorrere anco due consiglieri di giustizia. Laddove trattandosi di licenziare in via disciplinale praticanti giurati per incapacità ed inabilità di servizio, dovranno, come per l'addietro, servir di norma le generali prescrizioni.

Questa superiore determinazione si porta a cognizione di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

Milano, il 30 aprile 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

NB. Simile determinazione è stata diramata dall'imperiale regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze lombarde con circolare 5 giugno a. c., n.° 6944.

(N.° 16.) *Gli assegni conceduti agli orfani per titolo di studj debbono cessare col compimento degli studj medesimi.*

20 maggio 1833.

N.° 14718-1862. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze provinciali di finanza ed alla Cassa centrale lombarda.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiatissimo dispaccio 21 febbrajo prossimo passato, n.° 7585-428 determinò che gli assegnamenti di grazia che vengono conceduti ad orfani, e che debbono continuare sino al compimento de' loro studj, abbiano a pagarsi soltanto fino ad un tale compimento, e non pel tratto di tempo successivo che dai medesimi s' impieghi per prepararsi agli esami necessarj pel conseguimento della laurea dottorale.

Ciò si porta a notizia di cotesto ufficio per la corrispondente esecuzione, e lo si avvisa essersi per cura del prefato aulico dicastero dati gli ordini necessarj, acciocchè dai direttori o vicedirettori degli studj non abbiano più a *vidimarsi* quitanze a favore di orfani dopo il termine dei loro studj.

Milano, il 20 maggio 1833.

WEINGARTEN.

PSALIDI.

(N.° 17.) *Resta diminuito il dazio d' importazione delle bande stagnate inglesi.*

26 maggio 1833.

N.° 15464-3116, Dip.° I. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 3 corrente, n.° 16516-556 si compiacque di prescrivere che il dazio d' introduzione delle bande stagnate inglesi, finora percetto nella misura di fior. 5 e car. 12 per ogni centinajo di Vienna, pari a lir. 27. 86 per quintale metrico, com' è stabilito nella vigente tariffa generale daziaria, non debba d' ora innanzi riscuotersi che in ragione di fior. 3 e car. 20 per centinajo come sopra, corrispondenti a lir. 17. 86 per ogni quintale metrico, e ciò attesa la provata diminuzione del valore commerciale del genere dai 26 ai 18 fiorini al centinajo.

Nel partecipare a cotest' imperiale regia intendenza tale superiore determinazione la si incarica delle sollecite disposizioni agli uffizi daziarj dipendenti per l' esatta esecuzione.

Milano, il 26 maggio 1833.

IL PRIMO CONSIGLIERE
PECORONI.

TORDORÒ.

(N.° 18.) *È permesso di possedere in pari tempo stabilimenti di commercio e d' industria nell' interno e nell' estero limitrofo sotto l' osservanza però delle leggi civili e di polizia.*

28 maggio 1833.

N.° 15443-1373. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Direzione generale della polizia.

Con ossequiato dispaccio 4 corr., n.° 19323-707 l' imperiale regia camera aulica generale si è compiaciuta di far conoscere al governo la sovrana risoluzione 23 aprile p.° p.°, mercè la quale S. M. si è degnata di derogare al disposto dall'aulico decreto 21 marzo 1808, per cui non poteva permettersi ad alcuno di possedere ad un tempo stesso stabilimenti di commercio e d' industria nell' interno e nell' estero limitrofo, prescrivendo però che nei casi eventuali sovra rimarcati debbasi accuratamente osservare ed applicare a dovere le leggi civili e di polizia vigenti in generale circa alle concessioni in rami d' industria, non che le leggi daziarie e di commercio.

Tanto si partecipa per opportuna intelligenza e norma in ciò che la potesse riguardare.

Milano, il 28 maggio 1833.

HARTIG.

(N.° 19.) *Modo con cui si deve effettuare e verificare il pagamento delle multe inflitte per contravvenzioni boschive.*

31 maggio 1833.

N.° 14696-1626. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Qualche pretura avrebbe invocato istruzioni sul modo con cui debba effettuarsi il pagamento delle multe inflitte per contravvenzioni boschive, e sul modo di assicurarsi del non eseguito pagamento nel caso contemplato dall' art. 3 delle norme superiormente approvate e diramate colla circolare governativa 1.° febbrajo p.° p.°, e perciò il governo ha trovato di dichiarare:

1.° Doversi anche nel caso dell' art. 3 di detta circolare (colla conveniente avvertenza) dar notizia agli esattori forzosi di finanza di ogni giudicato di condanna pel caso che anche gl' individui presunti impotenti al pagamento della multa si prestassero a soddisfarla.

2.° Doversi all' atto dell' intimazione indicare al condannato che il pagamento è da effettuarsi presso gli esattori forzosi di finanza.

3.° Doversi ritenere non effettuato il pagamento quando nel conceduto termine di quattordici giorni non sia prodotta all' istanza giudicante la quitanza relativa dell' esattore di finanza.

La regia delegazione diramerà quest' istruzione alle istanze politiche della provincia per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 31 maggio 1833.

HARTIG.

(N.° 20.) *Regolamento per sistemare in modo uniforme il ramo d' amministrazione delle strade ed altre opere a carico dei comuni.*

31 maggio 1833.

N.° 16537-2586. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, nella vista di meglio provvedere all' economia dei comuni e di far cessare i disordini e le anomalie che riscontransi in diversi luoghi in ciò che ha riguardo alla costruzione e manutenzione delle strade comunali, si è degnata

mediante i rispettati suoi decreti dei giorni 19 gennajo p.° p.°, n.° 2480 e 25 cadente maggio, n.° 5424, di approvare che sia mandato ad esecuzione l'unito regolamento a stampa diretto ad assoggettare a discipline uniformi la costruzione e manutenzione delle strade anzidette, non che di quegli altri lavori de' quali la spesa sta a carico dei comuni.

Nel rimettere del suddetto regolamento n.° .... esemplari a cotesta imperiale regia delegazione provinciale la s'incarica di curarne la più pronta attivazione, facendone comunicazione all'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, ai commissariati distrettuali ed alle deputazioni comunali rispettivamente chiamate a coadjuvarne l'esecuzione, e disponendo perchè cessino i metodi sinora in corso.

Che se mai per essere già inoltrato l'anno o per disposizioni impartite non potesse nel corrente anno 1833 essere mandata ad effetto qualche parte del regolamento suddetto, e particolarmente quella che concerne le collaudazioni annuali delle strade, sarà preciso dovere della delegazione il disporre perchè l'attivazione del regolamento anche in questa parte non sia protratta al di là del 1.° gennajo del venturo anno 1834.

Milano, il 31 maggio 1833.

HARTIG.

REGOLAMENTO

per sistemare in modo uniforme il ramo d'amministrazione delle strade ed altre opere a carico dei comuni.

CAPO I.

Avvertenze preliminari.

Art. 1.° Il servizio dei comuni nel ramo delle strade ed altre opere a loro carico abbraccia gli oggetti di nuova costruzione e quelli d'ordinaria manutenzione.

2.° Il disimpegno delle incumbenze d'arte relative ad entrambi questi oggetti è affidato preferibilmente ad ingegneri patentati, potendo però esservi destinati anche de' periti agrimensori quando trattisi di sole operazioni a cui sono autorizzati in forza di legge.

3.° Un piano di apposite discipline determina tutto ciò che può aver rapporto al regolare andamento di questo ramo di servizio.

CAPO II.

Disposizioni relative alla destinazione dei periti che devono disimpegnare il servizio delle strade ed opere comunali.

Sezione prima.

Oggetti di nuova costruzione.

4.° La nomina dei periti che devono rilevare e compilare i progetti per opere qualunque di nuova costruzione si fa sopra la proposizione dei consigli o convocati comunali. Queste proposizioni non devono contenere meno di due nomi, e vengono compilate nella stessa seduta nella quale è determinata l'esecuzione della nuova opera. Trattandosi della costruzione di una strada nella quale siano interessati più comuni, la proposizione per la nomina del perito si fa dalle deputazioni dei rispettivi comuni sotto la presidenza dell'imperiale regio commissario distrettuale.

5.° I commissarj distrettuali rassegnano le proposizioni all'imperiale regia delegazione provinciale aggiungendovi le loro osservazioni. La delegazione procede alla scelta di uno dei periti proposti, avendo in essa riguardo alla maggioranza dei suffragi avuti, alla rispettiva capacità ed al miglior servizio che pel cumulo delle circostanze può attendersi dall'uno, anzichè dall'altro degl'individui proposti.

6.° La nomina dei periti da delegarsi per la collaudazione di qualsiasi opera di nuova costruzione è sempre riservata alla delegazione provinciale. I commissarj distrettuali, sentito il parere della deputazione o deputazioni comunali interessate, presentano a quest' effetto una dupla d' individui eleggibili per quel riguardo che la delegazione credesse di avervi. Il perito autore del progetto è sempre escluso da questa incumbenza.

Sezione II.

Oggetti di manutenzione ordinaria.

7.° La proposizione dei periti da cui deve praticarsi la ricognizione annua delle strade e di qualunque altro oggetto posto in manutenzione ordinaria viene fatta col mezzo di dupla da presentarsi ogni anno dalle deputazioni comunali non più tardi del mese di maggio. Mancando le deputazioni a questa pratica, suppliscono i commissarj distrettuali.

8.° I commissarj distrettuali rassegnano le duple proposte da cadauna deputazione comunale all' imperiale regia delegazione provinciale, la quale procede a nominare altrettanti periti collaudatori quanti sono i distretti della provincia, scegliendoli fra gl' individui compresi nelle duple ed avendo complessivo riguardo alla maggioranza de' suffragi avuti dai comuni, alla rispettiva capacità ed al

miglior servizio che pel cumulo delle circostanze può attendersi dall' uno, anzichè dall' altro degli individui proposti.

9.° Non possono in massima venir destinati per l' annua ricognizione delle strade ed altri oggetti di cui nei precedenti articoli 4.°, 6.° e 7.° gl' ingegneri degli uffici delle pubbliche costruzioni, salvo il caso particolare di qualche visita in cui per motivi importanti e di pubblica tutela potesse riconoscersi necessario dall' imperiale regia delegazione provinciale di delegare taluno dei suddetti ingegneri d' ufficio.

CAPO III.

Discipline da osservarsi per la compilazione e presentazione dei progetti.

10.° I progetti per opere di nuova costruzione debbono essere sempre costituiti dai seguenti dettagli:

1.° Dalla descrizione dell' opera;

2.° Dalla perizia di stima corredata delle analisi, non che dei calcoli di dettaglio delle quantità dei diversi oggetti contemplati nella medesima. Essa dovrà pure comprendere la stima dei compensi dei fondi da occuparsi. Queste stime saranno compilate a termini dei vegliantì regolamenti;

3.° Dai capitoli per l' appalto divisi in generali e parziali;

4.° Finalmente da un prospetto riassuntivo delle quantità, non essendo ostensibile agli aspiranti la perizia di dettaglio.

11.° Tanto nelle descrizioni, quanto nei capitoli dovranno i periti attenersi all' ordine, metodo ed espressioni come nelle minute annesse al presente regolamento sotto gli allegati I e II, salve quelle modificazioni che si rendessero necessarie dipendentemente dalle circostanze locali, e di cui daranno preciso conto nelle motivate loro relazioni.

12.° I detti progetti dovranno essere corredati di disegni di pianta, profili, sezioni e simili qualora si tratti di opere d' importanza, e la di cui entità e natura non possa rilevarsi chiaramente dalla semplice descrizione dei lavori. I disegni dovranno esser fatti senza lusso e coll' uso delle misure e scale metriche, a senso della circolare 12 dicembre 1806, n.° 4588 della cessata direzione generale delle acque e strade (*veggasi la circolare qui successivamente riprodotta a pag.* 94).

13.° I progetti per l' appalto di manutenzione di strade ed altre opere dovranno comprendere

1.° la descrizione della strada o dell' opera qualunque;

2.° i capitoli per l' appalto divisi in generali e parziali;

3.° la perizia di stima corredata delle analisi di perizia, ed esclusi i disegni di planimetria e profili, sezioni e simili siccome non necessarj.

14.° Qualora nel progettare il riappalto della manutenzione di una strada sia stato avvertito di preventivamente migliorarne il sistema in tutto od in parte, dovrà farsene un separato progetto, il quale comprenderà solamente quelle dimostrazioni in disegno che fossero indispensabili ad illustrare e determinare il lavoro e nulla più, escluso qualunque lusso nei disegni, e ritenuto l'uso della scala e delle misure metriche, a senso della succitata circolare 12 dicembre 1806, n.° 4588 della cessata direzione generale delle acque e strade.

15.° Tanto nella descrizione, quanto nei capitoli dei progetti per l'appalto di manutenzione di strade dovranno i periti attenersi all'ordine, metodo ed espressioni come nelle annesse minute, allegati III e IV, salve quelle modificazioni che si rendessero necessarie dipendentemente dalle circostanze locali, e delle quali daranno preciso conto nelle motivate loro relazioni.

16.° Nelle relazioni dovranno presentare un paralello delle circostanze di fatto e delle spese tra la perizia del contratto scadente e quella del nuovo che si propone, da cui emergano a colpo d'occhio le variazioni in ogni particolare, rimarcando il ribasso ottenuto nella delibera del contratto scadente. Questo paralello o prospetto di confronto sarà compilato giusta il modello che si unisce n.° V, abbracciando distintamente

1.° le lunghezze e larghezze della strada;

2.° la quantità e qualità della ghiaja o sabbia di manutenzione, il luogo e la distanza dell' estrazione, il costo complessivo;

3.° il costo comparativo della mano d'opera per manutenzione del carreggiabile, dei cigli, delle stanze ecc.;

4.° il costo delle opere per la manutenzione degli edificj;

5.° il costo totale della manutenzione in genere di tutta la strada ed in ragione di metro lineare.

17.° Indicheranno inoltre i periti nelle relazioni se la strada è molto o poco carreggiata, se essa ha continuazione sul territorio di altri comuni e serve all'uso promiscuo ed alle comunicazioni dei rispettivi abitati, ovvero se rimane nei confini del comune che la costruisce e non serve che all'uso del medesimo.

18.° I periti chiuderanno le loro relazioni colle osservazioni fatte intorno alla qualità delle cave, delle materie, allo stato attuale della strada, ai difetti che presentasse, ai pregiudizj che vi esistessero per fatto dei frontisti o privati in genere, indicando tutte le circostanze relative agli obblighi dei privati medesimi verso la strada, e proponendo le opportune disposizioni che occorressero.

19.° Ai periti nominati colle norme stabilite nel precedente capo II per la compilazione dei progetti viene assegnato un congruo termine onde

presentarli ai rispettivi imperiali regj commissarj distrettuali coll' organo delle deputazioni comunali.

20.° È obbligo dei commissarj distrettuali di disporre le cose abbastanza in tempo, perchè i progetti tanto per opere di costruzione, quanto per opere di manutenzione siano loro presentati dai periti almeno sei mesi prima dell' epoca per la quale deve attivarsi il contratto per l' esecuzione delle relative opere,

21.° Tostochè i progetti sono presentati agl' imperiali regj commissarj distrettuali, vengono dai medesimi rassegnati all' imperiale regia delegazione provinciale coll' indicazione dei mezzi coi quali i comuni hanno divisato di far fronte ai relativi dispendj.

22.° L' imperiale regia delegazione provinciale incarica l' ufficio provinciale degl' ingegneri delle pubbliche costruzioni della revisione dei progetti, e sulla base del voto del predetto ufficio ordina quelle emende o riforme che fossero reputate del caso.

23.° Riconosciuta la regolarità di un progetto stradale, la delegazione procede ad invocare l' approvazione del governo, in quanto non fosse di sua competenza l' impartirla a termini delle veglianti prescrizioni (*a*), e si fa luogo a seconda del caso all' occorrente comunicazione del progetto

(a) *Circolare dell' imperiale regio governo di Lombardia* 19 *marzo* 1827, *n.°* 8748-1363.

all' autorità militare giusta le disposizioni in corso (*a*).

24.° Ottenuta l'approvazione del progetto, hanno il loro corso le pratiche d' asta per l'appalto. Se però le nuove opere comprendano stime di compensi per terreni da occuparsi o danneggiarsi, e non esistano ancora negli atti le adesioni dei rispettivi proprietarj, i commissarj distrettuali dispongono che in prevenzione siano col mezzo delle deputazioni comunali comunicate le suddette stime ai proprietarj stessi per la corrispondente vidimazione di esse ove le accettino, o per le loro deduzioni in caso contrario da presentarsi entro quel termine che viene prefinito.

25.° Qualora pel rifiuto di alcuno dei proprietarj alla cessione dell' area da occuparsi per la strada o per la non accettazione delle condizioni proferte dal comune si manifesti il bisogno di promuovere il giudizio di spropriazione forzata, avrà luogo anche per le strade comunali l' applicazione delle prescrizioni veglianti per le opere erariali (*b*).

26.° È riservato all' autorità tutoria il determinare ne' singoli casi se le pratiche indicate dai precedenti articoli 24.° e 25.° abbiano a precedere

---

(a) *Circolare del governo di Lombardia* 29 *gennajo* 1821, *n.°* 203-40 *e successive del* 3 *agosto* 1823, *n.°* 23258-3906 *e* 22 *luglio* 1828, *n.°* 21108-3236.

(b) *Circolari dell' imperiale regio governo suddetto* 21 *dicembre* 1818, *n.°* 29876-4385 *e* 29 *ottobre* 1829, *n.°* 28918-4302.

l'approvazione del progetto, ed in ogni caso le difficoltà che insorgono coi proprietarj da danneggiarsi vogliono essere tolte di mezzo prima dell'appalto, o per lo meno prima che avvenga la consegna delle opere all'appaltatore.

27.° L'appalto non comprende di regola che il prezzo delle opere da eseguirsi, esclusi i compensi ai proprietarj dei fondi da occuparsi, rimanendo i compensi stessi riservati a carico del comune.

CAPO IV.

Discipline da osservarsi per l'effettuazione degli atti di consegna e delle visite di collaudazione in genere.

28.° Le visite per gli atti di consegna di qualunque opera appaltata devono eseguirsi dal perito autore del progetto, qualora sia possibile, in concorso dell'appaltatore, di uno almeno degl'individui componenti la deputazione comunale e dell'agente comunale, i quali si firmano appiedi dell'atto relativo, che deve estendersi secondo la modula allegato VI.

29.° All'atto della consegna vengono dal perito determinate in concorso dell'appaltatore e del proprietario e affittuale del fondo le cave della ghiaja che emerga di dover assegnare, il di cui compenso sta a carico dell'appaltatore, com stanno a di lui carico gli altri danni qualun

dipendenti dalle opere colla sola eccezione del precedente art. 27.° Nella determinazione delle dette cave dovranno osservarsi le disposizioni risultanti dallo speciale regolamento allegato VII, avvertendo inoltre di determinare ad un tempo le vie di trasporto dalla nuova cava alla strada, cercando sempre di conciliare la minor distanza della condotta, cioè l'economia comunale col minor incomodo dei privati.

30.° Aperta colle prescritte discipline una cava, non potrà sopprimersi sotto qualunque pretesto fino al totale suo esaurimento e senza speciale autorizzazione dell'imperiale regia delegazione provinciale. Occorrendo di aprire nuove cave, si osserveranno le medesime formalità, ma l'assegno di queste dovrà riportarsi al momento di qualche visita di collaudazione, e dovrà sempre essere dedotto dalla massima di non ricorrere ai fondi troppo lontani in parità di circostanze se prima non sono esaurite le materie dei più vicini alla strada. Dovrà però anche aversi riguardo di non aprir cave in prossimità degli abitati e delle strade pubbliche, le quali possono riuscire ad esse dannose dando ricetto ad acque stagnanti o per altri riguardi. Per massima le cave suddette non potranno mai aprirsi se non alla distanza di metri quattro dal termine della ragione stradale, e rispetto ai caseggiati, ad una distanza di metri 60 dai medesimi.

31.° Le visite di collaudazione per opere di nuova costruzione vengono eseguite dopo il compimento delle opere stesse coll' intervento delle persone di cui all' art. 28.° Gl' imperiali regj commissarj distrettuali sono in obbligo di rassegnare all' imperiale regia delegazione provinciale nel più breve termine le proposizioni per la nomina del perito di cui all' art. 6.°

I relativi processi verbali vengono estesi giusta la modula all' allegato VIII. Qualora l' appaltatore abbia adempiuto a' suoi obblighi, vi si unisce la dichiarazione di laudo come nella modula all' allegato IX.

I detti processi verbali sono coll' organo degli imperiali regj commissarj distrettuali rassegnati all' imperiale regia delegazione provinciale per l' approvazione e per gli ordini di pagamento.

32.° Le visite di collaudo relative alla manutenzione ordinaria delle strade da eseguirsi coll' intervento delle persone di cui all' articolo 28.° hanno luogo una volta all' anno nei mesi di ottobre e novembre, ad eccezione delle strade in montagna, per le quali è in vece stabilita la visita nel mese di settembre.

33.° La preparazione della ghiaja e sabbia deve essere compiuta nel mese antecedente a quello in cui si eseguiscono le visite di collaudazione.

34.° Per le strade in appalto di manutenzione, oltre all' annuale visita di collaudazione da eseguirsi dai periti nominati colle norme del capo II,

deve alla fine del primo semestre venir rilasciato dalle rispettive deputazioni comunali un certificato comprovante essere stata la strada mantenuta dall' appaltatore in istato di buon servizio, ed avere l'appaltatore medesimo sparso sulla strada il residuo della dote di ghiaja e sabbia precedentemente misurata ed appartenente all' annata anteriore. Tale certificato, da stendersi nelle forme del modello quì unito (alleg.° n.° X) ed essere vidimato dal commissario distrettuale, dovrà prodursi all' epoca della visita di collaudazione ed unirsi per allegato al relativo processo verbale di collaudazione.

35.° Non trovandosi la strada in istato di buon servizio durante il primo semestre, o mancando l' altra circostanza dell' eseguito spargimento della dote di ghiaja appartenente all' annata anteriore, o verificandosi che la ghiaja sparsa non sia della qualità prescritta, le deputazioni comunali non rilasciano il certificato di cui nel precedente articolo, e ne fanno circostanziato rapporto ai commissarj distrettuali per le provvidenze occorribili.

36.° Pei contratti attualmente in corso, ne' quali il pagamento del canone è diviso in due rate semestrali, ed in quelli anche futuri, nei quali il canone stesso attesa la sua entità venisse distribuito egualmente in due rate, il certificato di cui all' articolo 34.° serve di base pel pagamento della prima rata corrispondente alla metà dell' ammontare del canone stesso.

37.° Due mesi prima dell' epoca delle visite di collaudazione i commissarj distrettuali rassegnano all' imperiale regia delegazione provinciale, in un colle duple di cui agli articoli 7.° e 8.°, il prospetto od elenco delle strade comunali ed altre opere da collaudarsi per la manutenzione in ciascun distretto, il qual prospetto formato come dalla modula allegato XI viene consegnato al perito che deve eseguire le visite per opportuna di lui norma.

38.° L' imperiale regia delegazione provinciale fa conoscere agl' imperiali regj commissarj distrettuali almeno un mese prima dell' epoca delle visite di collaudazione il nome dei periti prescelti per le medesime. I detti commissarj si pongono tosto in corrispondenza coi periti stessi onde concertare i giorni delle ispezioni ed il giro da effettuarsi ne' singoli comuni per le opportune partecipazioni da farsene alle rispettive deputazioni comunali.

39.° Le deputazioni comunali nel giorno stabilito dagl' imperiali regj commissarj distrettuali debbono tenere allestiti tutti gli atti necessarj alle visite da eseguirsi, ed aver fatte precedere le convenienti diffidazioni in tempo agli assuntori, perchè assistano immancabilmente in persona ovvero col mezzo di legali rappresentanti alle visite stesse, le quali seguiranno anche in loro contumacia. Le deputazioni conservano le prove delle fatte diffidazioni.

40.° I processi verbali delle visite pei collaudi di manutenzione devono essere estesi giusta la

modula allegato XII. Qualora l'appaltatore abbia adempiuto a' suoi obblighi, vi sarà unito il certificato di laudo come nella modula allegato XIII.

41.° Nelle visite di collaudazione per la manutenzione delle strade debbono i periti misurare le ghiaje e sabbie allestite lungo le strade. Le misure si faranno seguendo la modula allegato XIV, e questi atti dovranno unirsi ai processi verbali di visita delle strade cui si riferiscono.

42.° In calce ai processi verbali di collaudazione si noteranno i disordini cui si trovassero soggette le strade per fatto dei frontisti, utenti d' acque o privati in genere per le opportune provvidenze, avvertendo di ben precisare tali disordini rispetto specialmente alle corrosioni operate lungo le strade dalle rogge o cavi, ed a chi ne incumba l' emenda, così pure rispetto all' abuso invalso di lasciar soverchiare le siepi fronteggianti o i loro rami con indebito ingombro del fondo stradale e con pregiudicevole impedimento del pubblico passaggio.

43.° Non sono ammessi collaudi condizionati quantunque si tratti di piccole mancanze, volendosi che gli appaltatori adempiano in ogni parte al loro dovere. Quando non vi concorra il pieno adempimento dei patti, i periti negano il collaudo all' appaltatore con motivata dichiarazione appiedi del processo verbale, dietro la quale l'appaltatore e la deputazione comunale possono aggiungere le proprie osservazioni.

44.° Gli appaltatori in caso di denegata collaudazione possono, qualora si credano gravati dalle risultanze della visita relativa, invocare dall' imperiale regia delegazione provinciale una nuova ricognizione a loro spese, la quale ha luogo colle medesime formalità.

45.° I periti sono tenuti a presentare nel più breve termine possibile ed al più tardi entro venti giorni agl' imperiali regj commissarj distrettuali i processi verbali delle visite fatte nei singoli comuni del distretto, unendo la specifica delle loro competenze e retrocedendo il prospetto di cui all' articolo 37.° I commissarj distrettuali debbono fra cinque giorni rassegnare i processi stessi all' imperiale regia delegazione provinciale per la relativa approvazione ed ordine di pagamento del canone di manutenzione. Il perito collaudatore incorre nella perdita delle sue competenze nel caso che lasci trascorrere il termine di sopra prefinito per la presentazione dei processi verbali di visita, a meno che il ritardo non derivi da gravi e provati motivi.

46.° Nei casi di denegata collaudazione il perito deve indicare il tempo e la spesa necessaria per eseguire i lavori mancanti. L' imperiale regio commissario distrettuale in questi casi fa subito l' analoga intimazione delle mancanze da emendarsi all' appaltatore e sua sicurtà col mezzo della deputazione comunale e colla comminatoria dell' esecuzione d' ufficio a termini del decreto 1.° maggio 1807.

47.° Instando l'appaltatore perchè sia verificata l'eseguita correzione delle mancanze riconosciute nella prima visita, l'imperiale regio commissario è abilitato a far ripetere la visita colle medesime formalità e col mezzo del perito edotto, ritenuta la spesa a carico dell'appaltatore medesimo anticipabile dal comune e da scontarsi sul canone di manutenzione.

48.° Qualora risultino emendate le mancanze, l'imperiale regio commissario distrettuale rassegna il nuovo verbale di visita all'imperiale regia delegazione provinciale, la quale ordina il pagamento del canone dovuto all'appaltatore, salva la deduzione del *dietim* a senso del § 15 dei capitoli parziali (allegato IV) da liquidarsi contestualmente all'atto della visita.

49.° Ove l'appaltatore non abbia emendate nel tempo e nei modi prescritti le relative mancanze, l'imperiale regio commissario provoca dall'imperiale regia delegazione provinciale l'abilitazione per l'esecuzione d'ufficio sotto le norme del citato decreto 1.° maggio 1807, producendo cogli atti tutte le ricevute delle diffidazioni fatte tanto all'appaltatore, quanto alla sicurtà.

50.° Gl'imperiali regj commissarj distrettuali col mezzo delle deputazioni comunali dirigono le intimazioni opportune ai privati, perchè si prestino all'emenda entro un congruo termine dei difetti rilevati nei collaudi, colla comminatoria dell'esecuzione *ex officio* qualora entro lo stesso termine

non producano concludenti motivi pei quali credano di non esservi obbligati, salve le penalità a termini dei regolamenti stradali secondo i casi. Così pure le deputazioni comunali e i commissarj distrettuali non ommettono di farsi carico di quelle imperfezioni o guasti che loro risultassero o fossero denunciate entro l'anno lungo le strade comunali per le corrispondenti intimazioni da farsi all'appaltatore o ad altri cui spetta ne' modi e termini di sopra stabiliti, e per farne, occorrendo, rapporto alle autorità superiori.

CAPO V.

Modo di stabilire le competenze dei periti nel disimpegno delle operazioni in servizio dei comuni.

51.° Le competenze dei periti per le operazioni relative al rilievo e compilazione dei progetti tanto di opere di nuova costruzione, quanto di ordinaria manutenzione sono regolate colle norme della tariffa unita al presente regolamento sotto l'allegato XV, e colla stessa tariffa sono regolate le competenze dei periti incaricati delle visite di consegna, di rateale ricognizione dei lavori come all' art. 58.° e di collaudazione finale di opere di nuova costruzione. Le relative specifiche sono liquidate dall' ufficio provinciale degl' ingegneri delle pubbliche costruzioni, a meno che trattisi di progetti per nuove costruzioni, nel qual caso la liquidazione è riservata all' imperiale regia contabilità centrale.

52.° Le competenze in vece dei periti incaricati delle visite di collaudazione per l'annua manutenzione delle strade ed altre opere qualunque sono regolate rispetto alle strade in ragione di lire 3. 50 austriache per ogni mille metri di strada visitata, ed in ragione di altre lire 3 austriache per ciascun atto o processo verbale compilato. Quanto alle altre opere cadenti in ordinaria manutenzione e da visitarsi nella circostanza medesima in cui si effettua il giro delle strade comunali nel relativo distretto, le competenze del perito sono determinate in ragione di lire 4 austriache per ciascun processo verbale compilato.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

53.° Nella vista di semplificare l'andamento del ramo d'amministrazione delle strade comunali e di ottenere il maggiore risparmio delle spese a vantaggio dei comuni, dovranno riunirsi nel minor numero possibile di contratti ed anche in un contratto solo gli appalti di manutenzione delle strade cadenti in ciascun comune, al quale effetto sarà pur cura degl'imperiali regj commissarj di regolare e limitare la durata dei contratti che occorresse intanto di parzialmente rinnovare, in maniera tale che venga raggiunto nel termine possibilmente più breve il succennato scopo di

combinarne un' solo in ciascun comune. Procureranno pure i commissarj distrettuali di riunire in un solo contratto le manutenzioni di quelle strade che interessassero promiscuamente due o più comuni, mentre in questo caso il consorzio dei medesimi rappresenta una sola persona morale.

54.° La quantità della ghiaja o sabbia da spargersi nelle strade comunali e da stabilirsi nei relativi progetti di manutenzione dovrà essere in massima compresa fra i limiti d'un mezzo metro cubico e di tre quarti di metro cubico per ogni dieci metri di fuga, salvo il caso di qualche strada che potesse richiedere un maggior quantitativo per circostanze speciali che saranno da motivarsi e giustificarsi.

55.° Rimangono ferme le disposizioni dei veglianti regolamenti intorno alla competenza passiva delle spese occorrenti ai ponti ed altri edifizj di privata ragione che abbisognassero di essere allargati o riparati nell' esecuzione dei nuovi lavori stradali. I periti compilatori dei progetti non lasceranno di farsene l' opportuno carico nei medesimi.

56.° Nei capitolati relativi ai progetti di opere di nuova costruzione sarà da introdursi un apposito articolo con cui rimanga vietato di dar mano a variazioni o ad aggiunte di lavori se non siano state preventivamente approvate dalla competente autorità, eccettuati quei casi assolutamente impreveduti ed urgenti che, non lasciando luogo ad

alcuna remora senza pregiudizio dell' opera intrapresa, reclamano un istantaneo provvedimento; ritenuto però che anche in questi casi nell' atto stesso di dar mano alla variazione od aggiunta di cui si sarà riconosciuta l'indispensabile necessità si dovrà darne parte alla competente autorità ed invocarne la superiore sua approvazione.

57.° L' autorità che approva il contratto giudica di caso in caso e secondo l' entità ed importanza del lavoro se convenga o no di destinare direttori e sorvegliatori.

58.° Al pagamento di ciascuna delle rate convenute per le opere di nuova costruzione dovrà precedere una visita del perito stato incaricato della consegna, dal quale verrà rilasciato un certificato comprovante l' adempimento degli obblighi del contratto per parte dell' appaltatore ed il corrispondente grado di avanzamento dei lavori. L' ultima però delle dette rate non potrà essere pagata se non dietro il processo verbale di collaudazione di cui all' articolo 31.°

59.° Le presenti disposizioni non sono applicabili a quei comuni che hanno un ingegnere stipendiato ad anno, quali sono le città e i capiluoghi di provincia, continuando per essi ad osservarsi i metodi in corso.

Milano, il 31 maggio 1833.

AVVERTENZA.

La presente minuta o modula, che si è applicata al caso di progetti per opere di manutenzione, *può ritenersi valevole anche pei progetti di* opere di costruzione o di adattamento, *salve le opportune modificazioni ed aggiunte che non si possono precisare e che dipendono dalla natura delle opere e dalle circostanze particolari.*

Provincia di . . . . . .

Distretto di . . . . . Comune di . . . . .

Descrizione della strada comunale detta di . . . . e degli obblighi per mantenerla annualmente in appalto.

1.° *Indicare i punti in cui comincia e finisce la strada da mantenersi = gli abitati o cascine che attraversa o lambe = le acque dalle quali è intersecata o fiancheggiata, col nome loro e conseguenza, modo di passaggio, cioè con ponti, tombini, ecc.*

2.° *Lunghezza complessiva della strada e divisione di questa in tronchi, in relazione alle cave di ghiaja o sabbia destinata alla manutenzione. (Si avverte che i tronchi debbono ripartirsi in guisa che i prezzi delle materie estratte dalle diverse cave si conguaglino nei punti di divisione dei tronchi stessi.)*

= *Lunghezza di ciascun tronco e larghezza ovvero limiti della larghezza da ciglio a ciglio e misura dominante nella larghezza.*

3.° *Livelletta della strada e rampe, indicando i limiti della pendenza in ragione di un tanto per cento e l' estensione delle medesime.*

4.° *Forma della strada, cioè del carreggiabile, delle banchine, dei cigli e delle scarpe.* = *Stato di tutte queste parti, e modo in cui sono mantenute.*

5.° *Lunghezza, larghezza o luce, altezza e descrizione sommaria de' manufatti che intersecano la strada, coll' indicazione se sono di vivo, di cotto o di legno.* = *Stato di questi edificj e competenza della spesa.*

6.° *Indicare gli accidenti che aver potessero un' immediata relazione colla conservazione della strada, per esempio abbeveratoi, dove esistono, loro forma, stato e competenza, cunette, piantagioni, e finalmente gl' indizj in marmo da collocarsi per norma dei passeggieri allo sbocco di diverse strade, col cenno delle distanze ai paesi cui sono dirette le strade stesse.*

NB. *In generale la descrizione debb' essere diretta allo scopo di ben precisare lo stato della strada da appaltarsi in tutte le sue parti, onde conoscere le alterazioni che accadervi potessero o per fatto dell' appaltatore o dei frontisti.*

AVVERTENZA.

I capitoli parziali e generali che si espongono nella presente minuta, e che si sono applicati al caso di opere di manutenzione, *possono egualmente servire di modula pei progetti di* opere di nuova costruzione, *introducendovi le opportune modificazioni ed aggiunte secondo richiedessero le circostanze e la natura delle opere medesime.*

CAPITOLI PARZIALI.

1.° La manutenzione della strada comincerà col . . . . . e terminerà col . . . . . e in tutto questo periodo la strada dovrà continuamente mantenersi col piano carreggiabile in una curva regolarmente convessa da banchina a banchina, avente la freccia non minore di centimetri . . . . . e costantemente scolata, scevra di solcature, carreggiate sensibili, buchi, prominenze, fango, erbe e cespugli. Le banchine laterali saranno mantenute uniformi, piane, coi cigli allineati, decisi, ben conservati e difesi.

Le scarpe saranno mantenute sgombre di macchie e cespugli, e senza abrasioni, solchi e guasti in genere sino al fondo dei fossi, salve le parti incumbenti agli utenti delle acque.

Gli edificj (*se ne indicherà la qualità, il nome e la posizione*) saranno mantenuti nello stato identico

della consegna fino al termine dell'appalto, ed eseguendovi i ristauri occorrenti nelle stagioni opportune con ottimi materiali e secondo le migliori regole dell' arte.

NB. *Qui si preciseranno i lavori da farsi per intonachi od altro, ecc., esclusi gli edifizj a carico privato.*

2.° Per la conservazione del piano carreggiabile si assegnano metri cubi n.° . . . . . di ghiaja vagliata (*ovvero di ghiaja naturale*) da estrarsi dalle cave seguenti. . . . . .

NB. *Qui si preciseranno i fondi e le pezze in cui dovrà estrarsi la materia, avvertendo se le cave sono già aperte ovvero da aprirsi, il nome del possessore, la qualità coltiva del terreno ed il modo e la via di trasporto.*

Nel determinare la qualità della materia di manutenzione, oltre di aver riguardo alla qualità di essa, dovranno considerarsi l'uso, l'esposizione della strada, la qualità del fondo stradale e le circostanze che ne rendessero il consumo maggiore o minore. Lo strato però di materia, cioè la coperta da rinnovarsi annualmente, non dovrà estendersi da ciglio a ciglio, ma lasciare uno spazio non maggiore di centimetri 50 *per ognuna delle banchine laterali. = L' altezza dello strato non eccederà rispetto alla ghiaja i centim.* 2, *e rispetto alla sabbia i centim.* 3.

Il fissare la qualità della ghiaja da impiegarsi, se cioè vagliata ovvero naturale, dipende dalla natura e situazione del terreno, dalla importanza della

strada e da altri simili elementi, mentre il prescrivere l'uso indistintamente delle ghiaje vagliate importerebbe un dispendio per molti comuni insopportabile; però sarà sempre prescritto l'uso della ghiaja vagliata in quei paesi ove la ghiaja naturale contiene sostanze terree e non atte a formare un fondo solido e resistente.

3.° La ghiaja o sabbia nella quantità prescritta dovrà tutta essere tradotta sulla strada nel mese anteriore al collaudo, e venire disposta lungo la medesima in mucchi regolari non più lunghi di metri 3, uguali, equidistanti e da un lato solo della strada stessa, in modo che comodo si presenti tuttavia il passaggio ed il cambio dei ruotanti.

4.° Nell'ottobre o novembre di ogni anno cadrà la visita pel collaudo dell'annata di manutenzione scadente col 31 dicembre, ed in questa visita sarà riconosciuta anche la quantità e qualità della materia disposta.

Il perito collaudatore avrà la facoltà di scegliere i mucchi di sabbia o ghiaja per regolatori della misura, senza facoltà di reclamo per parte dell'appaltatore, potendo e dovendo preventivamente renderli eguali.

5.° Trovandosi allestita una quantità di materia maggiore del prescritto, non verrà abbonata all'appaltatore. Mancando poi la quantità stabilita di materia, saranno a tutto carico dell'appaltatore le spese delle ultime visite che occorressero per l'opportuna verificazione ed ogni relativa conseguenza.

6.° Verificata così la quantità e qualità della materia, e riconosciuta corrispondente al contratto, verrà sparsa per $\frac{3}{4}$ del totale prima del termine di dicembre successivo; l'ultimo quarto si spargerà prima del termine di aprile, meno la piccola parte occorrente per l'otturamento dei buchi. Lo spargimento di quest'ultimo quarto sarà attestato nel certificato da rilasciarsi dalle deputazioni comunali alla fine del primo semestre sullo stato di buon servizio della strada.

7.° Prima dello spargimento certificato del detto ultimo quarto è vietato all'appaltatore di condurre nuova ghiaja o sabbia, ed abusando di tale divieto, non sarà imputata a suo favore la materia nuovamente predisposta.

8.° Qualora venga superiormente conosciuto opportuno di accrescere o diminuire l'annua quantità di ghiaja o sabbia stabilita dal contratto, l'appaltatore dovrà prestarsi, ritenuti i reciproci compensi di ragione regolati a norma dei prezzi di perizia ed in relazione alla delibera.

9.° Dovrà l'appaltatore tenere aperte durante il periodo di manutenzione le stabilite cave di sabbia o ghiaja, e non potrà aprirne di nuove senza un preventivo permesso in iscritto della stazione appaltante, e previe le discipline prescritte da apposito regolamento.

10.° Se per rendersi esausta una cava o per trovarsi della ghiaja o sabbia in maggiore o minor distanza dalla stabilita si trovasse conveniente

dalla stazione appaltante di aprirne delle nuove, saranno fatti i reciproci compensi colle norme come sopra.

11.° L' appaltatore sarà obbligato a mantenere n.° . . . . . manuali o stradajuoli domiciliati nel comune, aventi l' incarico di percorrere giornalmente la strada e di riparare il benchè menomo guasto. Dipenderanno esclusivamente dalla deputazione comunale, alla quale sarà perciò denunciato il nome, cognome e domicilio de' medesimi.

L' adempimento di questo patto dovrà risultare da un certificato della deputazione medesima da unirsi a quello comprovante il buon servizio della strada alla fine del primo semestre, ed al processo verbale di collaudo al termine di ciascun anno.

12.° Non ostante l' obbligo dei manuali predetti dovrà l' appaltatore fornire tutti quegli operai che in aggiunta occorressero per levare dalla strada il fango e la polvere, per ispargere le materie o per gli altri bisogni di manutenzione generale.

13.° Prima di spargere la sabbia o ghiaja tanto nell' autunno, quanto nell' inverno dovrà liberarsi il carreggiabile dal fango che vi esistesse, il quale verrà ammassato lateralmente e tosto trasportato altrove. = Oltre di ciò l' appaltatore avrà l' obbligo dei parziali sfangamenti ogni qual volta gli saranno ordinati dalla stazione appaltante.

14.° Il pagamento del prezzo convenuto ha luogo solamente dietro autorizzazione dell' imperiale regia

delegazione provinciale. Esso verrà fatto in una sola rata pei canoni non eccedenti le lire 500 dietro dichiarazione del perito destinato alla visita pel collaudo dell'annua manutenzione, e previa approvazione superiore del processo verbale di collaudo.

Pei canoni eccedenti il suddetto limite potrà essere diviso il relativo pagamento in due eguali rate, la prima delle quali verrà corrisposta sulla base del certificato rilasciato dalla deputazione comunale al termine del primo semestre comprovante lo stato di buon servizio della strada, e la seconda dietro la succennata dichiarazione e processo verbale di collaudo regolarmente approvato, e previo l'esaurimento delle pratiche dirette a far constatare che l'appaltatore abbia soddisfatti i compensi dovuti ai proprietarj danneggiati con cave od altro.

15.° Quando nelle visite di collaudazione non si trovasse la strada in istato collaudabile, l'appaltatore dovrà soggiacere alla perdita del *dietim* da computarsi dal giorno in cui la strada non si è trovata in istato lodevole a quello in cui mediante nuova visita si sarà verificata l'emenda dei rimarcati difetti.

16.° Sarà in generale a carico dell'appaltatore la riparazione di qualsiasi guasto che derivasse alla strada od agli edificj lungo la medesima esistenti e compresi nell'appalto. Solamente nel caso in cui l'appaltatore giustificar potesse che il guasto fu prodotto da un accidente straordinario

impreveduto e da non potersi evitare coll'uso delle maggiori precauzioni e colla più diligente manutenzione, si farà luogo a quel bonifico che sarà di ragione.

17.° Le erbe crescenti sui cigli e sui fianchi della strada si ritengono a beneficio dell'assuntore, fermo l'obbligo in esso di tagliarle regolarmente, ed escluso ogni diritto di pascolo.

NB. *Saranno in fine da indicarsi quegli altri obblighi che circostanze speciali fossero per esigere.*

CAPITOLI GENERALI.

1.° L'asta per l'appalto della manutenzione novennale (*o triennale*) della strada . . . . . sarà aperta presso la deputazione comunale di . . . . . coll'intervento ed assistenza dell'imperiale regio commissario del distretto in appoggio al regolamento 1.° maggio 1807 ed agli articoli 80, 219, 220 e 221 delle istruzioni organiche 12 aprile 1816 e sulla base della relativa descrizione e capitoli parziali.

2.° La delibera si farà al miglior offerente colla riserva della superiore approvazione dell'imperiale regia delegazione provinciale, senza la quale si intenderà di nessun effetto.

3.° Per l'intervento all'asta basterà un deposito di lire . . . . . e all'atto della stipulazione del contratto il deliberatario all'asta dovrà dare una sicurtà di deposito od ipotecaria non minore di

lire . . . . . ritenute inoltre quanto alle ipoteche de' fondi e case le disposizioni del § 1374 del codice civile austriaco.

NB. *Il deposito sarà regolato in ragione del 5 al 10 per 100, e la cauzione corrisponderà al valore di un canone annuo per le manutenzioni che abbraccino un solo triennio, ed al valore di due annualità per le maggiori di un triennio.*

4.° Si dichiara espressamente che, qualunque sia il numero de' socj in un' impresa, dovranno essi all' atto della delibera o del contratto costituire un solo individuo qual delegato e procuratore a rappresentare l' appalto; ritenuta però sempre la solidaria risponsabilità di tutti i socj medesimi.

5.° L' appaltatore e sua sicurtà sono solidariamente risponsabili, in forza del loro contratto, degli obblighi assunti col medesimo. È poi vietato all' uno ed all' altro qualunque subappalto parziale o totale dell' opera, e qualunque cessione di credito verso il comune senza l' assenso dell' autorità provinciale, mancando il quale, le cessioni stesse non saranno accettate dalla stazione appaltante.

6.° Nel caso di morte dell' appaltatore gli obblighi assunti dal medesimo saranno transitorj e trasmissibili ai di lui eredi, cosicchè gli eredi stessi e la sicurtà saranno tuttavia risponsabili ed obbligati al mantenimento del contratto.

7.° Le spese per l' asta e per la scrittura di contratto sono a carico dell' assuntore.

8.° Conchiuso il contratto, l'appaltatore è obbligato a prestarsi immediatamente sopra invito della deputazione comunale a riconoscere e ricevere in consegna la strada, e ciò nel giorno e modi che gli verranno indicati in iscritto.

La consegna risulta da un atto speciale firmato dall' appaltatore, dalla deputazione comunale e dal perito a ciò destinato.

9.° Ricevuta la consegna, l'appaltatore è obbligato a provvedere alla costante e lodevole conservazione della strada e a tutti gli effetti dipendenti dal suo contratto.

10.° In caso di negligenza o mancanza dell' appaltatore agli obblighi stabiliti dalla descrizione e capitoli parziali la deputazione comunale, ritenute le pratiche prescritte dal citato regolamento 1.° maggio 1807, si riserva il diritto di provvedere d'ufficio alle mancanze a tutto carico e spese dell' appaltatore e sua sicurtà, ed in quel modo e con quelle discipline che fossero più opportune e conducenti alla più spedita e regolare esecuzione delle opere assunte.

11.° Quando le ritardate operazioni per parte dell' appaltatore inducano qualche spesa al comune, l'appaltatore dovrà rifonderla sulla prima rata od altrimenti, e ciò oltre l'emenda dei danni qualunque che ne fossero derivati alla strada od ai privati.

12.° L'appaltatore non dovrà prestarsi ad eseguire alcuna variazione od aggiunta al lavoro assunto se non dietro regolare ordine in iscritto

della stazione appaltante, nel quale sia citato l'atto della relativa superiore approvazione, ovvero espresso il titolo dell' urgenza che richiedesse tale misura. Contravvenendo a questa condizione, sarà risponsabile dell'importo delle variazioni eseguite ed obbligato a sottostare a tutte le riforme che in conseguenza occorressero, e ciò senza compenso alcuno, oltre il pagamento dei danni derivati o derivabili ai terzi.

13.° Tutti i danni in generale che per fatto dell'appaltatore o nell'estrazione o nel trasporto delle materie destinate alla manutenzione della strada fossero inferiti ai privati, saranno a carico dell'appaltatore e sua sicurtà.

14.° Nell' esecuzione dei lavori l'appaltatore è obbligato di dipendere immediatamente e continuamente dagli ordini della deputazione comunale o suoi commissionati in tutto ciò che non sia in opposizione al senso ed obblighi del suo contratto.

15.° L'appaltatore è obbligato a fornire a sue spese gli uomini ed attrezzi occorrenti alla consegna e ricognizione della strada in qualunque circostanza.

16.° In generale si dichiara che l'appaltatore non si ritiene esonerato da' suoi obblighi fino a che l' assunto periodo di manutenzione non sia compiuto ed emesso ed approvato l' ultimo finale collaudo di riconsegna, e non consti inoltre formalmente che siasi per di lui parte integralmente adempiuto a tutte le obbligazioni del suo contratto.

17.° Il canone o rate di pagamento stabilite nei capitoli parziali sono vincolati all'obbligo d'essere esclusivamente convertiti nella continuazione e perfezione delle opere, cosicchè nè l'appaltatore, nè alcun altro potrà acquistarne la libera disposizione se non dopo il pieno adempimento de' suoi obblighi, riservandosi la stazione appaltante sopra tali rate il diritto di pegno ne' sensi della governativa notificazione 24 marzo 1815.

18.° Venendo recato pregiudizio alla strada per fatto dei frontisti od altri, l'appaltatore sarà obbligato a darne avviso all' imperiale regio commissario distrettuale ed alla deputazione comunale entro tre giorni per le opportune provvidenze: in mancanza saranno a di lui carico le conseguenze.

19.° Qualora la persona cui sarà deliberata la manutenzione non abiti nel comune ove esiste la strada, sarà obbligata a nominare un suo rappresentante che abbia stabile domicilio nello stesso comune, e lo dovrà far conoscere entro otto giorni dopo la delibera alla deputazione comunale.

Parallelo delle circostanze di fatto e delle spese tra il contratto della strada comunale detta di . . . . . che da . . . . . mette a

ELEMENTI DI FATTO E SPESE PEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SCADENTE.

RISULTAMENTI DELLA PRECEDENTE PERIZIA.

Tronchi della strada e sue dimensioni.				Specificazione degli oggetti di spesa.	Quantità		Prezzo.	Importo.	Osservazioni.
Indicazione dei tronchi.	Lunghezza.	Larghezza da ciglio a ciglio.	Larghezza del carreggiabile.		per ogni 10 metri lineari di strada.	totale.			
				1 Ghiaja { vagliata m.c.		m.c.	l.	l.	S' indicherà la qualità, situazione e distanza in metri da cui si prende la ghiaja.
				1 Ghiaja { naturale m.c.		m.c.	»	»	
				2 Sabbia. . . . . m.c.		m.c.	»	»	*Idem* per la sabbia.
				3 Selciato $\frac{1}{m}$ della superficie complessiva. . . .	. . . .	m.s.	»	»	*Idem* pei ciottoli.
				4 Pulitura del carreggiabile, delle banchine, dei cigli, delle scarpe, dei colatori e tombini su tutta la lunghezza della strada	. . . .	m.l.	»	»	Numero degli stradajuoli fissi ove ve ne siano.
				5 Riparazioni degli edificj	. . . .	n.°	»	»	Indicazione degli edifizj.
				6 Paracarri $\frac{1}{n}$ del numero totale	. . . .	n.°	»	»	Qualità dei paracarri e loro numero su tutta la strada.

Importo complessivo . . . . . l.
E per ogni metro lineare di strada . . . . . l.
La detta manutenzione fu appaltata per annue . . . . . l.

Quindi il ribasso fu di . . . . . l.

Ossia $\frac{1}{n}$ per cento e così il costo per ogni metro lineare giusta l'appalto ascende a. . . . . l.

ALLEGATO V.

scadente ed il nuovo che si propone per la novennale manutenzione . . . . . percorrente nella provincia di . . . . . distretto . . di . . . .

ELEMENTI DI FATTO E SPESE PEL NUOVO APPALTO DI MANUTENZIONE.

RISULTAMENTI DELLA NUOVA PERIZIA.

Tronchi della strada e sue dimensioni.				Specificazione degli oggetti di spesa.	Quantità		Prezzo.	Importo.	Osservazioni.
Indicazione dei tronchi.	Lunghezza.	Larghezza da ciglio a ciglio.	Larghezza del carreggiabile.		per ogni 10 metri lineari di strada.	totale.			
				1 Ghiaja { vagliata m.c.		m.c.	l.	l.	S' indicherà la qualità, situazione e distanza in metri da cui si prende la ghiaja.
				Ghiaja { naturale m.c.		m.c.	»	»	
				2 Sabbia.		m.c.	»	»	*Idem* per la sabbia.
				3 Selciato $\frac{1}{m}$ della superficie complessiva. . . .		m.s.	»	»	*Idem* pei ciottoli.
				4 Pulitura del carreggiabile, delle banchine, dei cigli, delle scarpe, dei colatori e tombini su tutta la lunghezza della strada		m.l.	»	»	Numero degli stradajuoli fissi ove ve ne siano.
				5 Riparazioni degli edificj		n.°	»	»	Indicazione degli edificj.
				6 Paracarri $\frac{1}{n}$ del numero totale		n.°	»	»	Qualità dei paracarri e loro numero su tutta la strada.

Importo complessivo . . . . . l.

E per ogni metro lineare di strada . . . . . l.

NB. *Emergendo di fare delle osservazioni, saranno queste da scriversi a piedi di pagina cogli opportuni riferimenti alle rispettive partite.*

ALLEGATO VI.

AVVERTENZA.

La presente modula di un atto di consegna, che si è applicata al contratto di manutenzione *di una strada, può ritenersi servibile anche pei contratti di* opere di nuova costruzione, *introducendovi le opportune modificazioni ed aggiunte a norma dei casi.*

PROVINCIA di . . . . . .

COMUNE di . . . . . *DISTRETTO di* . . . . .

PROCESSO VERBALE

di consegna delle opere di manutenzione della strada comunale detta . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . lunga metri . . . . . in appalto (novennale o triennale, ecc.) a . . . . colla sicurtà di . . . . . per contratto del giorno . . . . approvato dall' imperiale regia delegazione provinciale con nota . . . . . .

La consegna viene eseguita dal sottoscritto ingegnere delegato dalla deputazione comunale con lettera del giorno . . . . . all' appaltatore . . . . . (suo rappresentante . . . . . o sicurtà) questo giorno . . . . . colla scorta della

descrizione delle opere e dei capitoli d' appalto che servivano di base al surriferito contratto.

Si è primieramente confrontato lo stato attuale della strada collo stato di essa descritto nel contratto, e si trovarono corrispondere in ogni parte tanto rapporto alle dimensioni e forma, quanto rispetto agli accessorj ed accidenti in genere.

NB. *Essendovi variazioni od ommissioni, dovrà aversene riguardo, accennandole nella consegna.*

Si sono in seguito indicati all' appaltatore i singoli lavori di manutenzione stabiliti dal contratto ed il metodo di esecuzione loro, non ommesso quanto riguarda per esempio gli acquidotti, le rampe di accompagnamento ed ogni altro oggetto considerato dal contratto.

Quindi in concorso e previo avviso dei signori . . . . . proprietarj dei fondi . . . . . si sono assegnate per la manutenzione le seguenti cave, seguendo le prescrizioni dell' apposito regolamento.

1.° Cava aperta (*ovvero da aprirsi*) nella pezza . . . . . del fondo . . . . . di ragione del signor . . . . . per la quale si assegna intanto all' appaltatore l' area di metri quadrati . . . . . compreso lo spazio per depositarvi le materie che si trasporteranno poi seguendo la via . . . . . .

2.° Cava ecc. ecc. . . . . .

. . . . . .

Fatta in fine la lettura dei capitoli d'appalto, si è l'appaltatore dichiarato pienamente edotto degli obblighi assunti e promette d'eseguire ogni cosa lodevolmente in piena conformità del suo contratto, ricevendo in consegna la novennale (o *triennale*) manutenzione della summominata strada.

Fatto e sottoscritto dalle parti intervenute in doppio originale, uno dei quali rimane presso la deputazione comunale, e l'altro viene consegnato all'appaltatore.

Data . . . . . .

Firme
- N. N. *appaltatore.*
- N. N. *deputati.*
- N. N. *agente comunale.*
- N. N. *proprietarj de' fondi.*
- N. N. *ingegnere delegato.*

ALLEGATO VII.

REGOLAMENTO

per l'assegnazione delle cave ne' fondi privati.

1.° Nella scelta delle cave per l'estrazione della sabbia o della ghiaja dovranno preferirsi i luoghi

a) dove in parità di circostanze le ghiaje o sabbie siano di miglior qualità;

b) dove, posta eguaglianza di qualità ed altro, le materie sono più abbondanti, cioè in maggior quantità;

c) dove è più facile la condotta, cioè minore il trasporto e quindi la spesa con riguardo però alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento sulle strade cui il presente serve d'allegato;

d) dove le cave riescono di minor pregiudizio.

Si dovranno risparmiare i terreni o fondi di piccola estensione, ai quali le cave e il calpestio sarebbero assai dannosi; i terreni che per la qualità della coltivazione o per circostanze di piantagioni od altro obbligassero gli appaltatori a troppo grave compenso; i terreni o spazj più vicini ai canali elevati od ai fiumi, onde impedire delle perdite di acque per filtrazione; i terreni in fine che vanno sottoposti a risaja, e specialmente gli spazj aderenti ai fossi detti di cinta, onde le cave stesse non riescano d'impedimento alla coltivazione del riso ed all'irrigazione o restituzione delle acque.

2.° Stabilito colle norme indicate nel precedente articolo il luogo delle cave, l' ingegnere destinato alla consegna della strada assegnerà all' appaltatore in concorso del proprietario o suo rappresentante la parte del fondo nella quale si apriranno le cave medesime, determinandone l' estensione ed il perimetro, la massima profondità e durata.

3.° L'appaltatore sarà garante della qualità delle persone alle quali commette le escavazioni ed i trasporti suddetti, e dei danni campestri od altro che potessero recare ai proprietarj.

4.° L' appaltatore non potrà metter mano ad una escavazione ed occupazione coi depositi delle materie estratte maggiore di quella che sarà stabilita, senza la preventiva misura, descrizione e partecipazione alla deputazione comunale ed al proprietario come sopra. Mancando a questa prescrizione l' appaltatore sarà tenuto alla reintegrazione di tutti i danni che ne fossero per derivare.

5.° Il perito stabilirà all' atto dell' assegnazione della cava l'acconto che dovrà dare l'appaltatore al proprietario sui danni suddetti, salva la relativa liquidazione al termine dell' appalto.

6.° L' acconto stesso si riterrà prossimamente corrispondere alla metà del valore del danno complessivo, e dovrà pagarsi entro l' anno nel quale si apriranno le cave, ed anche prima dell' aprimento a giudizio del perito come sopra. Pel rimanente danno, ove non si conciliino le

parti, avranno luogo gli ordinarj rimedj di giustizia, a meno che esse non si riportino al giudizio amministrativo colla rinuncia alla via giudiziaria, nel qual ultimo caso sarà fatta una perizia contestuale per mezzo di due periti, e in caso di discrepanza l'imperiale regia delegazione provinciale deciderà, sentito l'ingegnere in capo.

7.° La liquidazione del danno si estenderà anche ai frutti perduti in ragione di tempo pel capitale non soddisfatto.

8.° Nella valutazione dei compensi avvertiti per la liquidazione d'ufficio si dovrà aver riguardo

a) al danno arrecato ai frutti pendenti;

b) all' area occupata colle cave ed alla profondità delle medesime;

c) agli spazj interposti tra le cave stesse allorchè sono vicine fra loro;

d) agli spazj che durante l' uso delle cave restano coperti dalla terra di prima escavazione e dalle altre destinate alla manutenzione;

e) ai danni prodotti dal trasporto delle materie stesse.

9.° Se le cave non sono molto profonde, e il terreno da esse occupato può ancora essere suscettibile del primitivo prodotto, l' indennizzazione competente al proprietario corrisponde alla spesa necessaria per ottenere un tale effetto, aggiuntovi però il compenso pei danni indicati colle lettere *a*, *c*, *d*, *e*.

10.° Se poi le cave sono tali che il terreno da esse occupato possa ritenersi come perduto, cioè tali che la spesa per renderle produttive superi il valore del fondo, il compenso viene come per le stabili occupazioni appoggiato al valore ordinario del fondo stesso, aggiuntevi quì pure le indennizzazioni indicate colle lettere *a*, *c*, *d*, *e*.

NB. *Intorno alle persone che devono intervenire all' assegnazione delle cave in qualunque circostanza veggasi l' articolo 29 del regolamento, cui serve il presente di allegato.*

ALLEGATO VIII ED ALLEGATO XII.

AVVERTENZA.

Il presente allegato, che si è applicato al caso della collaudazione di manutenzione *di una strada, potrà servire di modula per la* collaudazione *tanto di altre* opere di manutenzione, *quanto di* opere di nuova costruzione od adattamento, *salve le opportune modificazioni ed aggiunte rispetto alle indicazioni da farsi secondo le circostanze.*

PROVINCIA di . . . . . .

COMUNE di . . . . . DISTRETTO di . . . . . .

OPERE DI MANUTENZIONE.

Processo verbale della visita di collaudazione per l'anno . . . . . di manutenzione della strada detta . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . in appalto a . . . . . rappresentato da . . . . . colla sicurtà di . . . . . per contratto del giorno . . . . . stato approvato dall'imperiale regia delegazione provinciale il giorno . . . . . .

Questo tronco di strada è mantenuto in . . . . . ed è lungo metri . . . . . La larghezza ragguagliata da ciglio a ciglio è di metri . . . . . Il piano trasversale della strada è disposto a . . . . . .

L'annuo canone convenuto è di lire . . . . . L'appalto è duraturo per un . . . . . principiato col giorno . . . . . che scade col giorno . . . . . Il collaudatore per l'antecedente annata fu il signor . . . . . .

L'attuale collaudatore è il sottoscritto ingegnere od agrimensore stato delegato dall'imperiale regia delegazione provinciale, come da lettera dell'imperiale regio commissario distrettuale del giorno . . . . . .

Intervennero alla visita eseguita questo giorno	N. N. *appaltatore.*
	N. N. *sicurtà.*
	N. N. *deputato comunale.*
	N. N. *agente comunale.*
	N. N. *ingegnere collaudatore.*

PRESCRIZIONI DELL'APPALTO.	OSSERVAZIONI EMERSE SULLA VISITA.

NB. *Si copieranno la descrizione ed i capitoli d'appalto qualora vi sieno alcune delle relative prescrizioni a cui occorra di contrapporre delle osservazioni. In caso diverso a risparmio di scritturazione basterà il semplice confronto di esse prescrizioni collo stato della strada.*

ALLEGATO IX ED ALLEGATO XIII.

AVVERTENZA.

Il presente allegato, che si è applicato nel caso di collaudazione di manutenzione *di una strada, potrà servire di modula per la* collaudazione *tanto di* altre opere di manutenzione, *quanto di* opere di nuova costruzione od adattamento, *salve le opportune modificazioni ed aggiunte.*

PROVINCIA di . . . . . .

COMUNE di . . . . . *DISTRETTO di* . . . . . .

OPERE DI MANUTENZIONE.

Strada comunale detta di . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . in appalto a . . . . . per l'annuo canone di lire . . . . . .

Ritenute le risultanze del processo verbale di collaudazione della visita fatta alla suddetta strada il giorno . . . . . in adempimento dell' ordine . . . . . ed in concorso dell'appaltatore e del . . . . . deputato comunale e . . . . . agente comunale,

Il sottoscritto dichiara avere l'appaltatore adempiuto a tutte e singole le condizioni del suo

contratto, e mentre dichiara collaudabile la manutenzione della strada suddetta riferibilmente all'annata . . . . . opina che nulla osti al pagamento del convenuto canone (*od ultima rata semestrale*) e previa la verificazione nelle vie regolari del seguito compenso dei danni privati a senso dell' articolo . . . . . dei capitoli generali di esso contratto.

Dato a . . . . . .

N. N. *ingegnere collaudatore.*

NB. *Questo certificato dev' essere steso in carta bollata a carico dell' appaltatore.*

ALLEGATO X.

PROVINCIA di . . . . . *DISTRETTO di* . . . . . .

La deputazione all' amministrazione del comune di . . . . . .

Certifica che . . . N. N. appaltatore per la manutenzione dell . . strad . . di questo comune denominat . . . . . e che partendo da . . . . . termina a . . . . . come da contratto del giorno . . . . . ha durante il semestre scorso dal 1.° gennajo p.° p.° a questo giorno mantenut . . l . . strad . . suddett . . in istato di buon servizio, avendo sparso a' tempi debiti lungo l . . medesim . . il residuo della dote di ghiaja o di sabbia precedentemente misurata ed appartenente all' annata anteriore.

In fede di che si rilascia al suddetto appaltatore N. N. il presente certificato a termini e per gli effetti dell' art. 34 del regolamento sulle strade comunali.

. . . . . il 30 giugno 183 . .

(L. S.) N. N. *deputato.*
N. N. *deputato.*
N. N. *deputato.*

Visto l'imperiale regio commissario distrettuale di . . .
N. N.

(L. S.)

PROVINCI

PROSPETTO delle strade comunali, dei ponti, porti, fontane
per la manutenzione

Numero progressivo.	Indicazione delle strade, dei ponti, ecc.	Dimensioni.		Materia di manutenzione.		Appaltatore.	Sicurtà.
	Nome delle opere e limiti delle strade.	Lunghezza.	Larghezza.	Ghiaja.	Sabbia.	Nome e cognome.	Nome e cognome.

ALLEGATO XI.

niteri, ecc. da collaudarsi nel distretto . . . . . .
ll' annata . . . . . .

Contratto, sua durata ed approvazione.				Stradaroli obbligati.	Annuo canone.		Data della visita.	Osservazioni del perito collaudatore.
del contratto.	Principio del contratto.	Scadenza del contratto.	Data dell'approvazione.	Nome e cognome.	Lire.	Cent.		

ALLEGATO XIV.

PROVINCIA DI

COMUNE di DISTRETTO di

Processo verbale della visita eseguita dal sottoscritto perito questo giorno . . . . . alla strada comunale . . . . . che da . . . . . mette a . . . . . in appalto a . . . . . per contratto del giorno . . . . . coll'intervento del suddetto appaltatore e del suo rappresentante . . . . . e del signor . . . . . deputato comunale e del . . . . . agente comunale all'oggetto di riconoscere e misurare la quantità di ghiaja o sabbia preparata dal detto appaltatore.

La quantità annuale di ghiaja o sabbia obbligata sul contratto ammonta a metri cubi n.° . . . . . .

La ricognizione e misura si è cominciata a . . . . . e si è proceduto verso . . . . . .

Num.° progressivo dei tronchi.	Numero degli ammassi.	Dimensioni.			Cubatura parziale degli ammassi.	Cubatura totale per tronco.	Giudizio dell' ingegnere sulla qualità e quantità della ghiaja o sabbia.	Osservazioni.
		Lunghezza.	Larghezza.	Altezza.				

BILANCIO.

Ghiaja o sabbia prescritta annualmente. . . . metri cubi
Debito dell'appaltatore risultante dalla precedente misura

Totale che l'appaltatore deve fornire . . . . metri cubi
Somministrazione come dalla presente misura . . . . . .

L'appaltatore resta o { in credito di . . metri cubi / in debito di . . metri cubi

Avendo gl'intervenuti dichiarato di non avere alcun'altra cosa da soggiungere tanto sul risultato della misura eseguita, quanto sulle fatte osservazioni, si è chiuso il presente processo verbale, che venne regolarmente firmato dai medesimi intervenuti.

Dato . . . . . il . . . . 183 . .

Firma ecc.

ALLEGATO XV.

TARIFFA per le competenze dei periti incaricati delle operazioni in servizio dei comuni e relative tanto al rilievo ed alla compilazione dei progetti di opere qualunque, quanto alle visite di consegna, di rateale ricognizione dei lavori, e di collaudazione delle opere di nuova costruzione, escluse le visite di collaudazione per l'annua ordinaria manutenzione, alle quali provvede separatamente l'articolo 52.° del regolamento.

Dieta per ogni giornata del perito { in campagna . . . austr.	9	00
Dieta per ogni giornata del perito { al tavolo . . . . . »	6	00
Simile pel perito ajutante. . . . . »	4	50
Per vitto ed alloggio per ogni giornata del perito . »	6	00
Simile pel perito ajutante . . . . . »	6	00
Spese di viaggio per ogni miglio di metri 1500 di lunghezza tanto per l'andata, quanto pel ritorno »	0	88
Per una giornata da trabuccatore . . . . . »	2	00
Scritturazione per le copie, per ogni facciata di 30 linee comprendente 1200 caratteri, colla spesa della carta . . . . . »	0	25

AVVERTENZE.

1.ª Il perito ajutante viene accordato pel solo rilievo dei progetti.

2.ª Per le spese di viaggio si accorda una sola andata sul posto e ritorno al luogo di residenza.

3.ª Non si accordano spese di viaggio per l'ajutante.

4.ª L'importo della carta di disegno viene rimborsato secondo l'effettiva spesa incontrata e da giustificarsi.

5.ª L'imperiale regia contabilità centrale e gli uffici provinciali delle pubbliche costruzioni nel liquidare le specifiche di competenze da prodursi dai periti operatori partiranno dal dato di una media attività nei medesimi, onde così prevenire qualunque abuso nell'esposizione delle diete tanto di campagna, quanto da tavolo.

CIRCOLARE 12 dicembre 1806, n.° 4588 della cessata direzione generale delle acque e strade.

IL DIRETTORE GENERALE

Per correggere alcuni errori di stampa e rendere più facile ed esatta la tabella delle misure metriche che andava unita alle istruzioni sui doveri degl' ingegneri in capo, ho trovato necessario di sostituire alla medesima quella di cui quì compiegati le rimetto gli esemplari. Abolita quindi la prima, dovrà essere la seconda di opportuna guida nella formazione delle perizie, piante, tipi, ecc.

Lasciando al di lei zelo la cura dell' adempimento di tale disposizione, ho il piacere di salutarla, signor prefetto, con distinta stima, (signor ingegnere) con vera stima.

Milano, il 12 dicembre 1806.

PARADISI.

De Sanctis, segret.

TABELLA delle scale metriche per servizio di acque, strade e porti marittimi.

Numeri delle scale.	LORO RAPPORTI coll'oggetto rappresentato. Parte aliquota della misura naturale: In cifre.	In nuove misure.	LORO USO: Pei modelli.	Pei disegni.
1	$\frac{1}{1}$	1 Centesimo per 1 centesimo, ch'equivale all'unità o sia misura naturale.	Il getto o sia la misura naturale	Le forme, i profili e dettagli di costruzione.
2	$\frac{1}{2}$	1 Centesimo per 2 centesimi o sia la metà della naturale.	I piccoli attrezzi — I piccoli pezzi delle macchine.	*Id.* — Cioè i disegni dei piccoli attrezzi.
3	$\frac{1}{5}$	1 Centesimo per 5 centesimi.	Le piccole macchine o quelle composte da piccoli pezzi (*Martinetti, macchine per aguzzare i passoni, ecc.*)	*Id.* — E pei dettagli relativi alle serrature, ai perni, ecc. delle porte delle chiuse, ponti, mobili, ecc., scegliendo fra le due scale la più conveniente alle circostanze.
4	$\frac{1}{10}$	1 Centesimo per 1 decimo.	Le macchine d'una grandezza mediocre e i di cui pezzi sono sensibilmente forti (*Argani, ecc.*)	*Id.*
5	$\frac{1}{20}$	1 Centesimo per 2 decimi.	Le grandi macchine, i di cui pezzi sono fragili (*Trombe a fuoco*) . . Le porte delle chiuse — Le palate ed i pilastri dei ponti — I centini e le cavallette, ecc. . . .	*Id.* — E pei disegni relativi al taglio delle pietre e dei legnami.
6	$\frac{1}{50}$	1 Centesimo per 5 decimi.	Le grandi macchine, ma formate di forti pezzi (*Castelletti, argani e castelli*) . . . . . I ponticelli, come anche i ponti — Gli archi e le chiuse di un sol passaggio, la di cui lunghezza o luce fra le pile o le sponde non eccede i 25 metri	*Id.* — E pei dettagli delle chiuse d'una maggior larghezza, come pure per quelli dell'architettura.

Numeri delle scale.	LORO RAPPORTI coll' oggetto rappresentato. Parte aliquota della misura naturale: In cifre.	In nuove misure.	LORO USO: Pei modelli.	Pei disegni.
7	$\frac{1}{100}$	1 Centesimo per 1 metro.	I ponti e le chiuse, la di cui lunghezza totale è dai 25 ai 50 metri . . .	Le forme, i profili e dettagli di costruzione.
8	$\frac{1}{200}$	1 Centesimo per 2 metri	I ponti e le chiuse, la di cui lunghezza totale eccede i 50 metri . . .	*Idem.* — Salvo di aggiungere al piano generale, sopra una scala quadrupla marcata al n.° 6, il disegno di qualche parte, come di un arco, d' una travata, d'un passaggio di chiusa. I profili o sieno sezioni in larghezza delle strade, dei canali e dei fiumi — I piani attraversanti i territorj o siano comuni — Progetti d' architettura — Le altezze poi dei detti profili o sieno sezioni, quando non riescano intelligibili nella detta scala, si riterranno sotto la scala 7.ª
9	$\frac{1}{500}$	1 Centesimo per 5 metri	. . . . .	I piani dei comuni, la di cui lunghezza non eccede i 500 metri — I piani d'agrimensura.
10	$\frac{1}{1000}$	1 Centesimo per 10 metri	. . . . .	I profili in lunghezza delle parti delle strade attraversanti i comuni, come pure pei letti dei fiumi — I piani dei comuni dai 500 ai 1000 metri — Le altezze dei profili si riterranno colla scala 7.ª od 8.ª

Numeri delle scale.	LORO RAPPORTI coll' oggetto rappresentato. Parte aliquota della misura naturale: In metri.	In nuove misure.	LORO USO: Pei modelli.	Pei disegni.
11	$\frac{1}{2000}$	1 Centesimo per 20 metri . . . . . *NB.* Essa corrisponde alla scala di cui si è servito il censo per le operazioni di campagna.	. . . . .	I profili in lunghezza dei progetti di strade, canali e incanalamento dei fiumi — I piani dei progetti dei canali e strade, come pure quelli dei comuni dai 1000 ai 2000 metri di lunghezza — Le altezze dei detti profili si riterranno colla scala 7.ª od 8.ª come sopra.
12	$\frac{1}{4000}$	1 Centesimo per 40 metri	. . . . .	I piani e profili dei progetti di strade — I piani dei comuni dai 2000 sino ai 5000 metri di lunghezza — Le altezze dei profili suddetti si riterranno colla scala 7.ª od 8.ª *NB.* Quando un sol progetto di strade od acque comprenda diverse tratte divise in varj disegni, si uniformeranno le scale nella più adattata delle quattro 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª
13	$\frac{1}{8000}$	1 Centesimo per 80 metri . . . . . *NB.* Essa corrisponde alla scala delle mappe censuarie ridotte.	. . . . .	
14	$\frac{1}{10,000}$	1 Centesimo per 100 metri	. . . . .	Carta itineraria dei fiumi e dei canali — Piani dei comuni maggiori di 2000 a 5000 metri di lunghezza.
15	$\frac{1}{20,000}$	1 Centesimo per 200 metri.	. . . . .	Carta itineraria delle strade e dei gran fiumi — Carta generale di un cantone.

Numeri delle scale.	LORO RAPPORTI coll' oggetto rappresentato. Parte aliquota della misura naturale: In cifre.	In nuove misure.	LORO USO: Pei modelli.	Pei disegni.
16	$\frac{1}{50,000}$	1 Centesimo per 500 metri	. . . . .	Carta topografica d'uno o più cantoni, la di cui lunghezza non eccede i 5000 metri.
17	$\frac{1}{100,000}$	1 Centesimo per 1000 metri. . . .	. . . . .	Carta topografica di più cantoni, la di cui lunghezza non eccede i 100m. metri.
18	$\frac{1}{200,000}$	1 Centesimo per 2000 metri	. . . . .	Carta topografica d'un dipartimento.
19	$\frac{1}{500,000}$	1 Centesimo per 5000 metri. . . .	. . . . .	Carta topografica di più dipartimenti, la di cui maggior lunghezza non eccede i 500m. metri — Gran carta generale del regno.
20	$\frac{1}{1,000,000}$	1 Centesimo per 10,000 metri. . .	. . . . .	Piccola carta generale del regno.

(N.° 21.) *Dichiarazione sovrana che il secondo triennio di un podestà confermato deve incominciare dalla scadenza del primo, e non dal giorno del nuovo prestato giuramento.*

1.° giugno 1833.

N.° 16831-2642. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Propostosi dall' imperiale regio governo di Venezia il quesito, se nel caso di conferma nella carica di podestà di un individuo abbia il secondo triennio ad incominciare dalla scadenza del primo o veramente dal giorno in cui venne prestato il nuovo giuramento d' ufficio, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è, mediante rispettato decreto 27 scorso marzo, n.° 5482, degnata di dichiarare quanto segue:

« La conformità del caso e la coerenza delle
» disposizioni richiedono che venga applicata
» anche alle conferme dei podestà la norma
» portata dal dispaccio dell' aulica cancelleria
» 8 gennajo 1830, n.° 125-8, per la quale il
» nuovo periodo di esercizio della carica di

» deputato centrale o provinciale in cui vie-
» ne confermato un individuo deve incomin-
» ciare dalla scadenza del periodo antece-
» dente, e non da quello in cui ha prestato
» il nuovo giuramento di servigio. »

Questa vicereale dichiarazione si porta a notizia di cotesta imperiale regia delegazione perchè serva di opportuna sua direzione e perchè ne faccia di conformità consapevoli le congregazioni municipali dalla medesima dipendenti.

Milano, il 1.° giugno 1833.

HARTIG.

(N.° 22.) *I certificati di pratica che si rilasciano di giovani farmacisti perchè siano ammessi all' università debbono dichiarare la buona condotta dai medesimi tenuta nel quinquennale tirocinio.*

4 giugno 1833.

N.° 14873-874. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

All' effetto di assicurarsi che i giovani farmacisti obbligati al quinquennale tirocinio presso uno speziale approvato prima di recarsi all' università abbiano tenuta durante questa pratica una buona condotta, il governo ha determinato che d' ora innanzi i certificati dello speziale o degli speziali presso cui il giovane avrà fatta la voluta pratica di cinque anni esprimer debbano, oltre l' assiduità e l' applicazione, la dichiarazione che desso ha tenuta una buona e lodevole condotta morale.

Cotesta imperiale regia delegazione, incaricata di curare l' adempimento di queste cautele, farà che non siano autorizzati a recarsi all' università que' giovani che non facessero

constare della loro lodevole condotta durante il tirocinio, che sarà regolarmente attestato da ineccepibili documenti.

Milano, il 4 giugno 1833.

HARTIG.

(N.° 23.) *Dichiarazione aulica intorno al trattamento di oggetti d'ignota e furtiva provenienza risultanti da processi per gravi trasgressioni politiche, come sul modo di tenere i relativi registri.*

5 giugno 1833.

N.° 6676–746. Circolare.

L' imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo state dall' imperiale regio governo veneto invocate le supreme dichiarazioni tanto relativamente al trattamento di oggetti d'ignota e furtiva provenienza risultanti da processi per gravi trasgressioni politiche, come sul modo di tenere i relativi registri e sulle misure da prendersi riguardo agli oggetti in

discorso secondo la loro natura ed appartenenza, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 7 p.° p.° febbrajo, n.° 1489-109 ha dichiarato:

Sul primo punto doversi richiamare le istanze politiche all' osservanza in analogia dei §§ 517, 518, 519, 520 e 521 della prima parte del codice penale, come propose il governo di Venezia, e come già ebbe a prescrivere alle autorità da esso dipendenti il governo di Lombardia; sul secondo che abbastanza dispongono i citati paragrafi della prima parte del codice penale, non che le prescrizioni già vigenti in proposito, e che in pendenza delle riforme della seconda parte del codice penale non occorre per ciò emanarne di nuove.

Tali dichiarazioni saranno comunicate alle istanze politiche delle provincie.

Le delegazioni provinciali si faranno carico d' informarsi e riferire se e come sia stata data dalle istanze medesime esecuzione alle norme vigenti su questo argomento.

Milano, il 5 giugno 1833.

HARTIG.

NB. La stessa dichiarazione venne comunicata dall' imperiale regio tribunale d'appello alle prime istanze giudiziarie con circolare 27 marzo a. c., n.° 3938.

(N.° 24.) *Massime stabilite per regolare l'esazione dei diritti di magazzinaggio delle merci custodite nei depositi di finanza.*

8 giugno 1833.

N.° 17465-1587. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 16 aprile p.° p.°, n.° 13890-1333 ha partecipato al governo che per agevolare il giro commerciale vennero stabilite per l' esazione delle competenze, ossia dei diritti di magazzinaggio delle merci custodite nei depositorj degli uffici doganali le seguenti massime:

1.° I magazzini degli uffici di finanza sono destinati di regola semplicemente a ricevere le merci che vanno soggette ad una professione daziaria. Nei luoghi però ne' quali si accettano finora mercanzie nazionali non sottoposte a professione daziaria, ond' essere depositate nei magazzini di finanza, si continuerà ulteriormente con questo sistema anche in avvenire nel modo e nell' estensione secondo che adesso si pratica.

2.° Pei *primi tre giorni*, compreso quello in cui si effettua la consegna delle merci, non si pagherà verun diritto di magazzinaggio. Riguardo alle *merci di transito*, vale a dire per le merci che arrivano scortate da una bolletta di transito, e che con essa oppure con una nuova bolletta di transito vanno spedite più oltre (che per conseguenza non vengono convertite in una mercanzia di consumo), non ha luogo, durante i *primi dieci giorni*, compreso il giorno dell' arrivo, alcun pagamento di diritto di magazzinaggio. Se un articolo, il quale fosse stato in origine dichiarato per transito, venisse in seguito, dopo essere stato depositato in un ufficio, spedito innanzi qual merce di transito e depositato presso un altro ufficio, indi poi sotto l' osservanza delle veglianti prescrizioni dell' 8 aprile 1829, § 34 relative alle merci di transito fosse dichiarato per consumo, in tale caso non avrà luogo una suppletoria ossia posteriore esazione del diritto di magazzinaggio per l' esenzione dal dazio goduta pel primiero depositamento qual merce di transito.

3.° Il diritto di magazzinaggio viene fissato in (36) *trentasei* centesimi al mese per ogni quintale metrico, peso sporco. L' esazione deve farsi a mese. Se un mese non fosse terminato, si dovrà esigere la competenza con

(12) *dodici* millesimi per giorno, in guisa che le frazioni al disotto di un centesimo vengano calcolate per un centesimo intiero.

4.° Se un *collo* non arriva al peso di un quintale intiero, il diritto di magazzinaggio di cadauna quantità che *non eccede le dieci libbre* metriche è da pagarsi con una decima parte della competenza risultante per un intiero quintale, ritenendo per un intiero centesimo ogni frazione minore di un centesimo, di modo che per un *cóllo* del peso sino inclusivamente alle dieci libbre competono quattro centesimi, sino alle venti libbre otto centesimi, sino alle trenta libbre undici centesimi, e così avanti al mese.

5.° Queste disposizioni cominciando ad avere vigore col 1.° luglio anno corrente, le merci che sono state depositate nel corso del mese di giugno debbono ancora gioire della franchigia sinora goduta del diritto di magazzinaggio per tutto il primo mese qualora venga a spirare soltanto nel corso del mese di luglio anno corrente. Mentre quindi il governo si fa a comunicare a cotesta imperiale regia delegazione le premesse superiori disposizioni le commette di darne conforme partecipazione a cotesta camera di commercio per intelligenza di chi può avervi interesse.

Milano, l'8 giugno 1833.

HARTIG.

NB. Simile disposizione è stata diramata dall' imperiale regio magistrato camerale colla circolare 6 giugno a. c., n.° 16516-536 diretta alle imperiali regie intendenze di finanza.

(N.° 25.) *È permessa l'esportazione dei caratteri da stampa e delle loro matrici per la lingue greca, moldava e valaca.*

10 giugno 1833.

N.° 17014-3454. Dip. I. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Per determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale, partecipata a questo magistrato camerale con ossequiato dispaccio 24 maggio p.° p.°, n.° 18046-597, rimane tolta la limitazione vigente e contemplata nella tariffa generale daziaria dell'anno 1819, in forza della quale era vincolata a preventivo speciale permesso l'esportazione dei caratteri da stampa e delle loro matrici per le lingue greca, moldava e valaca, e si concede d'ora innanzi l'estrazione dei caratteri da stampa e delle rispettive matrici per tutte le lingue, salva soltanto l'osservanza delle prescrizioni generali doganali, e salvo il pagamento del dazio d'uscita.

Nel comunicare tale superiore determinazione a codesta imperiale regia intendenza la

s' incarica di tosto diramare agli uffici daziarj dipendenti le disposizioni necessarie di esecuzione.

Milano, il 10 giugno 1833.

IL PRIMO CONSIGLIERE
PECORONI.

PSALIDI.

(N.° 26.) *Gli studenti che vogliono battere la carriera di agrimensore o d' ingegnere architetto devono aver riportata la* prima classe *in tutti gli studj d' obbligo della facoltà filosofica.*

18 giugno 1833.

N.° 18919-2852. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio in data 1.° corrente, n.° 2691-404 ha partecipato quanto segue:

« S. M. I. R. si è degnata di ordinare » con rispettata sua risoluzione del 5 p.° p.°

» marzo che gli studenti i quali vogliono
» ascriversi agli studj matematici per la car-
» riera di agrimensore o d' ingegnere archi-
» tetto devono aver riportata la prima classe
» in tutti gli studj d' obbligo della facoltà fi-
» losofica, come già finora si è imposto a tutti
» gli aspiranti agli studj per la carriera me-
» dica o legale. »

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna intelligenza e perchè ne venga data conforme notizia al direttore dell' imperiale regio liceo.

Milano, il 18 giugno 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 27.) *Prescrizioni di vigilanza ed impedimento del passaggio negli stati austriaci di garzoni artigiani stranieri e sugl' individui oziosi e vagabondi.*

21 giugno 1833.

N.° 18448–2348. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 22 maggio p.° p.°, n.° 12322–1419 si è degnata di partecipare quanto segue:

« All' oggetto d' impedire che garzoni ar-
» tigiani stranieri sprovvisti affatto di mezzi
» e senza mestiere pongano piede negli stati
» austriaci, S. M. l' imperatore e re si è de-
» gnata con sovrana risoluzione del 14 maggio
» decorso di ordinare che per l' avvenire sia
» interdetto il passaggio in questi stati a quei
» garzoni artigiani stranieri i quali

» *a*) non siano scortati di un libretto
» regolare di via o passaporto, ovvero offrano
» dei dubbj nei rapporti morali e politici;

» *b*) siano stati senza mestiere per più
» di due mesi al loro comparire ai confini,

» e non dimostrino legalmente che ciò avvenne soltanto per malattia;

» c) non abbiano seco loro al momento in cui essi passano il confine almeno otto fiorini di convenzione. »

In conseguenza dell' ordine contemporaneamente abbassato da S. M. e partecipato dall' imperiale regia cancelleria aulica unita, si richiamano a cotesta imperiale regia delegazione provinciale le prescrizioni vigenti nel girovagare d' individui oziosi e senza risorse nell' interno delle provincie, affinchè s' insista rigorosamente per la loro esecuzione, e s' invigili perchè garzoni artigiani, i quali vanno errando quà e là da più mesi oziosi (il che si può facilmente scorgere dal *visto* sui loro ricapiti di viaggio) e non se ne giustifichino regolarmente, vengano trattati come vagabondi e rimandati alla loro superiorità competente.

Si rende intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale di tali disposizioni sovrane partecipate dall' imperiale regia cancelleria aulica unita, incaricandola di provvedere alla più esatta esecuzione delle medesime.

Milano, il 21 giugno 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 28.) *I segretarj di piazza italiani sono pareggiati agli alfieri delle imperiali regie truppe austriache.*

25 giugno 1833.

N.° 19994-2546. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regio Magistrato camerale.

L' imperiale regio consiglio aulico di guerra con suo rescritto 27 prossimo passato maggio, n.° 1912 D. diretto all' imperiale regio comando generale militare in Verona, di conformità alla veneratissima sovrana risoluzione 21 luglio 1817, in forza della quale è stato approvato che i segretarj di piazza italiani siano equiparati agli alfieri delle imperiali regie truppe austriache, e che quindi venga accordata ai primi la pensione caratteristica dei secondi, ha determinato che sono sottoposti alla giurisdizione militare tutti quegl' individui che, non avuto riguardo alle loro anteriori vicende sotto il cessato governo italiano, trovansi in tale posizione, e che domandassero il temporario o continuato godimento della pensione a carico dell' erario militare.

Tanto il governo porta a cognizione di cotest' imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua notizia, in seguito alle partecipazioni avute dall' imperiale regio comando generale suddetto.

Milano, il 25 giugno 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 29.) *L'art. 35 della legge di finanza 22 dicembre 1805 contro l'unione di più individui per oggetto di contrabbando è dichiarato ancora in pieno vigore.*

28 giugno 1833.

N.° 19761. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e ad altre Autorità.

Essendo stato promosso il dubbio, se l'art. 35 della legge di finanza 22 dicembre 1803 contro l'unione di più individui per oggetto di contrabbando sia tuttora in vigore dopo l'attuazione in queste provincie del codice penale

austriaco, l' imperiale regia cancelleria aulica unita, di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale, ritenuto che quella legge non ha mai cessato di aver vigore, ha con ossequiato dispaccio 30 prossimo passato maggio, n.° 12088-933 trovato non solo di confermare quanto in proposito già erasi dalla prefata imperiale regia camera dichiarato coll' aulico dispaccio 29 settembre 1822, n.° 33141, ma d' ingiungere eziandio al governo di far eseguire con energia per mezzo delle autorità chiamate a giudicare in materia di gravi trasgressioni di polizia quanto prescrivono l' articolo 35 della suddetta legge 22 dicembre 1803, l' articolo 61 del decreto 11 agosto 1810 e l' articolo 19 del decreto 10 ottobre 1811.

Le imperiali regie delegazioni provinciali comunicheranno alle istanze politiche della provincia tale suprema determinazione e cureranno che vi sia data esecuzione.

Milano, il 28 giugno 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 30.) *Prescrizione aulica concernente il modo di daziare l' indaco proveniente dall' estero.*

29 giugno 1833.

N.° 19133-3904, Dip.° I. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 31 p.° p.° maggio, n.° 22345-754 si compiacque di partecipare la determinazione presa che l' indaco proveniente dall' estero possa a scelta dei commercianti essere dichiarato e daziato d' ora innanzi anche secondo il peso complessivo sporco, cioè coi sacchi od involti di tela e colle casse, e che in tal caso sia poi dedotta dal verificato peso complessivo sporco la tara del venticinque per cento, e percetto il dazio sul residuo a norma della tariffa.

S' incarica cotest' imperiale regia intendenza di comunicare tale superiore prescrizione ai dipendenti uffici daziarj, curandone l' esecuzione.

Milano, il 29 giugno 1833.

IL PRIMO CONSIGLIERE
PECORONI.

MOZZONI.

(N.° 31.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto il* 30 *giugno* 1833, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 3789o–3389.

A *Müller Ignazio* tornitore a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1832 e da vicereale dispaccio 28 novembre detto n.° 10799, pel miglioramento « delle » fiaschette da polvere; cioè *a*) la misura della quantità » di polvere fermata nella fiaschetta (la qual misura » può essere unita a qualunque specie di esse) com- » primendola dall' alto in basso fa passare la richiesta » quantità di polvere nella canna del fiasco; *b*) questa » misura può essere ingrandita con viti, o tirandola » ancorchè il chiusino fosse rotondo, ovale, quadrato, » curvo o semicircolare; oppure se la posizione dell' in- » grandimento fosse laterale od al di sopra, e tutte le » parti della misura saldate, tirate o fatte in altro modo; » *c*) nulla si può rompere intorno a questa misura; il » chiusino, lasciandolo andare tutto ad un tratto, non » può essere danneggiato, nè arrestato da qualche osta- » colo; *d*) il collocatore della capsula trovasi in rela- » zione diretta colla fiaschetta da polvere, onde facilitare » assai il maneggio per caricare il fucile; *e*) queste fia- » schette possono finalmente essere regolate in modo » che con una sola compressione si carica tanto un fu- » cile a due canne, quanto quello ad una canna sola. »

N.° 2. N.° 37890-3389.

Ad *Uhel Maurizio* chimico a Vienna per un anno e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1832 e da vicereale dispaccio 28 novembre detto n.° 10799, pel ritrovato « di estrarre dell'alcali per uso tecnico » da un capo morto, del quale finora non si fece uso. » Questo alcali è meno costoso del solito in causa del » risparmio di legna, tempo e mano d'opera. »

N.° 3. N.° 37890-3389.

A *Caffone De' Matacci Pietro* spazzacammino a S. Pölten nella Bassa Austria per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1832 e da dispaccio vicereale 28 novembre detto n.° 10799, per l'invenzione « di uno spirito aromatico da lui denominato *acqua aromatica peruviana*, il quale *a*) è estratto » per mezzo di distillazione da purissimi vegetabili olezzanti, è composto con olj eterici che non pregiudicano la salute, ma piuttosto posseggono delle qualità » rinforzanti; *b*) supera in finezza ed odore tutti gli » altri spiriti conosciuti, e può servire per lavarsi e » fare dei bagni. Messo sulla biancheria non lascia alcuna macchia, anzi leva piuttosto tutte le macchie » che vi si trovano. »

N.° 4. N.° 37890-3389.

A *Fink Gio. Melchiorre* fabbricatore di carri a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 6 ottobre 1832 e da vicereale dispaccio 28 novembre detto n.° 10799, per l' invenzione « d'una macchina atta a trivellare, colla quale » un uomo è capace colla forza da leva di trivellare la » pietra più dura entro cinque minuti alla profondità » di un pollice e del diametro di un pollice. Questa » macchina, da applicarsi nelle miniere o negli scavi, » trovasi entro un cilindro lungo diciotto pollici e tre » ed un quarto di diametro che contiene tutto il neces- » sario meccanismo. »

N.° 5. N.° 40164-3596.

A *Zappert Carlo* negoziante a Sechshaus nella Bassa Austria per due anni e sotto la condizione del segreto, come da vicereale dispaccio 25 dicembre 1832 n.° 11579, per l' invenzione « di un telajo onde apparecchiare sul » medesimo le stoffe di cotone: esso non è fornito di » rampini di ferro o metallo per attaccarvi le stoffe se- » condo il solito, neppure si fermano le stoffe fra' li- » stelli di legno, ma unicamente per mezzo di piatte » molle a leva, per cui le stoffe tese sul medesimo re- » stano senza macchie. »

N.° 6. N.° 40164-3596.

A *Frühauf Giorgio* fabbricatore di chiodi ad Umbermeidling nella Bassa Austria per cinque anni, come da

dispaccio vicereale 25 dicembre 1832 n.° 11579, per l'invenzione « di una macchina atta a fabbricare chiodi » rotondi di filo di ferro da battersi sotto ai talloni: » essi adornano gli stivali o le scarpe come se fossero » fregiati di lastre d'argento o di stagno inglese, non » cascano fuori, nè fanno saltar via il margine esterno » della pelle e passano per due o tre pelli del calcagno; d'altronde resistono più de' ferri e sono non » ostante più a buon mercato di essi. »

N.° 7. N.° 40164-3596.

A *Löroy Ezechiele* tessitore ed a *Klaber Giacomo* negoziante di Praga per anni cinque, come da vicereale dispaccio 25 dicembre 1832 n.° 11579, per l'invenzione ed il miglioramento « nella preparazione dei cannoncini » di penne, per cui diventano trasparentissimi ed assai » elastici e si spaccano comodamente dalla punta fino » in cima. Avendoli tagliati, resistono per delle ore senza » doverli riaccomodare. »

N.° 8. N.° 40164-3596.

A *Punchon Giovanni* meccanico di Londra a Vienna per anni tre e sotto la condizione del segreto, come da dispaccio vicereale 25 dicembre 1832 n.° 11579, per l'invenzione « di una macchina onde fabbricare i pettini per uso de' tessitori, la quale è portatile e può » essere collocata in qualunque luogo senza cambiarla. » La medesima vien messa in movimento dalle mani o » dai piedi, e si fabbricano pettini di qualsivoglia altezza, meglio e meno costosi che per lo passato. »

N.° 9. N.° 217-19.

A *Kirchberger Giuseppe* giustiziere a Heinrichsgrün in Boemia per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 24 novembre 1832 e da vicereale dispaccio 26 dicembre detto n.° 11722, pel miglioramento « intorno ai carriaggi, per cui riescono » più durevoli, soffrono meno dalle scosse essendo ca- » richi, ed il bestiame da tiro può trasportare dei pesi » maggiori. »

N.° 10. N.° 217-19.

A *Berchtold-Ungerschütz* conte *Carlo* a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 24 novembre 1832 e da dispaccio vicereale 26 dicembre detto n.° 11722, pel miglioramento « intorno ai molini da macina, il quale può essere ap- » plicato ad ogni molino di questa specie. Esso produce » il vantaggio che la macinazione non è interrotta, ma » sollecitata ed in minor tempo, e che con tale metodo » la sabbia non si mischia colla farina, nè è possibile » che la pietra del molino si spezzi. »

N.° 11. N.° 744-59.

Girzik Pietro Antonio: rinuncia spontanea al quinquennale privilegio concessogli il 26 dicembre 1827, come da aulico dispaccio 9 dicembre 1832 n.° 27852-2409, per la scoperta « di una composizione di cemento. »

N.° 12. N.° 745-60.

A *Spörlin* e *Rahn* fabbricatori di tappezzerie in Vienna: proroga di cinque anni ad essi concessa per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo da essi ottenuto il 1.° dicembre 1822 e prorogato per altri cinque anni il 12 ottobre 1827, come da dispaccio aulico 9 dicembre 1832 n.° 27945-2417, per l'invenzione « di tappeti chiamati *d'iride.* »

N.° 13. N.° 2533-226.

Tren, Carlo e *Nuglisch Adolfo*: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio di cinque anni ad essi concesso il 21 giugno 1830, come dall'aulico dispaccio 24 dicembre 1832 n.° 27165-2348, per « la fabbrica-
» zione dei saponi odoriferi. »

N.° 14. N.° 2534-227.

A *Bach Michele*: proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 29 novembre 1831, come dal dispaccio aulico 23 dicembre 1832 n.° 29075-2526, per « la preparazione de' ritagli di seta ad uso di filarli sulla
» macchina. »

N.° 15. N.° 2535-228.

A *Riedl Giuseppe* a Karlsbad: cessione fattagli da *Fleischinger Francesco* del quinquennale privilegio accordatogli

l' 11 gennajo 1831, come dal dispaccio aulico 5 gennajo 1833 n.° 1352-49, per l'invenzione « di una nuova » specie di pittura. »

N.° 16. N.° 2654-241.

A *Boden Matteo* e *Di Dirnbek* nobile *Giuseppe* a Grätz per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 dicembre 1832 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 29670-2575, per miglioramenti « di preparare in un modo particolare lo spodio, » per cui, come sostanza che tinge in nero, riesce più » atto specialmente nelle raffinerie di zucchero, sul quale » opera più forte e lo scolorisce di più che lo spodio » consueto. »

N.° 17. N.° 2864-260.

A *Fexer Francesco*: proroga di cinque anni concessagli il 18 dicembre 1832 per l'esercizio del triennale privilegio conferitogli il 21 novembre 1826 e prolungato per altri tre anni il 12 settembre 1829, come da aulico dispaccio 31 dicembre 1832 n.° 29805-2586, per un' invenzione « di abbrustolare, sbucciare, tritare e li» quefare mediante una ruota movente il cacao, come » anche di acciaccare lo zucchero e le droghe. »

N.° 18. N.° 3136-289.

A *Volker Girolamo Lodovico Guglielmo* dottore e professore di economia e tecnologia ad Erfurt nella Sassonia prussiana per cinque anni, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 24 dicembre 1832 e da dispaccio aulico 7 gennajo 1833 n.° 382-35, per l' invenzione « di un nuovo sistema particolare di » apparecchi onde decomporre la pura sostanza de' pomi » di terra in parti fine farinose, separandone la farina » di amido, e ciò in modo assai più completo e più » abbondante di quello che finora si operò nelle fabbri- » che di amido estratto dai pomi di terra. »

N.° 19. N.° 3430-315.

A *Heihm* e *figlio* a S. Gallo nella Svizzera per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 2 gennajo 1833 e da dispaccio aulico 11 detto n.° 801-75, per l' invenzione « 1.° di un » metodo per stampare con colori servendosi di un rame » solo; 2.° di un metodo migliorato per corrodere i rami » d' incisione e di adoperare per la stampa de' colori » finora non ancora usati per quest' oggetto. »

N.° 20. N.° 4300-396.

Stein Carlo: rinuncia spontanea al quinquennale privilegio da lui ottenuto il 23 settembre 1828, come dall' aulico dispaccio 18 gennajo 1833 n.° 452-44, per « la » fabbricazione dei pianoforti. »

N.° 21. N.° 4522-417.

Liebig fratelli fabbricatori di Reichenberg: rinuncia ai privilegi stati loro concessi il 30 agosto 1830, come da

dispaccio aulico 26 gennajo 1833 n.° 658-54, per « mac-
» chine da scottare ed abbrustiare i merini. »

N.° 22. N.° 4663-432.

A *Di Schwaben* barone *Francesco* ufficiale della contabilità aulica di stato, di credito e centrale: proroga di un anno concessagli il 5 gennajo 1833 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 20 dicembre 1825 e prorogato per altri due anni il 17 dicembre 1830, come dall'aulico dispaccio 20 gennajo 1833 n.° 719-65, per l'invenzione « di una macchina da numero di control-
» leria e da cifre segrete. »

N.° 23. N.° 5645-502.

Kirchberger Giuseppe sindaco di Heinrichsgrün in Boemia: rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni concessogli il 29 giugno 1828, come dal dispaccio aulico 4 febbrajo 1833 n.° 967-93, per un miglioramento « del
» seccatojo dell'aria e dell'orzo tallito. »

N.° 24. N.° 5683-511.

A *Miselin Francesco* pentolajo a Praga: vendita fattagli da *Mach Carlo* del diritto del privilegio a lui accordato il 30 dicembre 1830, come dall'aulico dispaccio 6 febbrajo 1833 n.° 6282-209, per l'invenzione « delle stufe
» a foggia di mosaico. »

N.° 25. N.° 5717-512.

A *Krupnik Mattia* falegname: proroga di due anni concessagli il 15 gennajo 1833 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 21 gennajo 1832, come dall'aulico dispaccio 2 febbrajo 1833 n.° 1374-127, per l'invenzione « di trasmutare, mediante una pressione » impercettibile, dei letti di riposo, dei divani e ca- » napè in letti. »

N.° 26. N.° 4704-438.

A *Weiss Giacomo* orefice e fabbricatore di oggetti di bronzo in Vienna per cinque anni e sotto la condizione del secreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 dicembre 1832 e da dispaccio aulico 26 gennajo 1833 n.° 381-34, per l'invenzione « di » fabbricare dall'argento di 13 *loth* e dall'oro n.° 2 e 3 » posate d'ogni genere ed oggetti di chincaglieria giusta » le forme più eleganti, e ciò più presto e per un » prezzo assai equo. Il vantaggio consiste generalmente » nel comprimere, saldare ed imbiancare il metallo, e » specialmente nel colorire l'oro, cosicchè gli oggetti » fabbricati riescono assai netti, la saldatura è durevole, » e rifondendosi questi oggetti, non si perde il valore » intrinseco dell'oro e dell'argento. »

N.° 27. N.° 4704-438.

A *Graff Antonio* già impiegato aulico in Vienna per due anni e sotto la condizione del secreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 dicembre 1832 e da aulico dispaccio 26 gennajo

1833 n.° 381-34, per l'invenzione « di una specie di » candelette infiammabili di carta e paglia, le quali fa- » cilmente prendono fuoco essendo avvicinate alla fiam- » ma, e producono un lume lento e chiaro senza span- » dere cattivo odore, per cui sono utili per accendere » la legna, la pipa ed illuminare per breve tempo un » oggetto. Trenta di queste candelette costano un caran- » tano, moneta di convenzione. »

N.° 28. N.° 4704-438.

A *Damms Giovanni* orefice in Vienna per anni due e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 dicembre 1832 e da aulico dispaccio 26 gennajo 1833 n.° 381-34, per l'invenzione « d'un apparecchio intorno agli orec- » chini che costa poco, è durevole, facile ad applicarsi » e serve onde prevenire la perdita dei soliti orecchini. »

N.° 29. N.° 4704-438.

A *Hubert Enrico* falegname e *Bruckner Anna* ad Untersievering nella Bassa Austria per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 dicembre 1832 e da dispaccio aulico 26 gennajo 1833 n.° 381-34, per l'invenzione « di coramelle onde » passarvi i rasoi e renderli più taglienti. L'inventore » si serve per ciò d'un apparecchio d'una molla d'ac- » ciajo. In questo modo tanto i rasoi concavi, quanto » i piatti prendono il taglio desiderato, perchè la co- » ramella può essere tesa piatta o convessa come lo » richiede la forma del rasojo. »

N.° 30. N.° 4704-438.

A *Röthlingshöfer Giorgio Adamo* fabbricatore di produzioni chimiche a Praga per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 dicembre 1832 e da aulico dispaccio 26 gennajo 1833 n.° 381-34, per l' invenzione " di fabbricare il " giallo di *crom* onde servirsene per tingere special- " mente le cotonerie. Servendosi di questo giallo, resta " del tutto superflua l' operazione dispendiosa coll' alcali " acido cromico. "

N.° 31. N.° 6247-567.

A *Glaser Giuseppe* invalido a Karlsbad in Boemia per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1833 e da dispaccio aulico 6 febbrajo detto n.° 2037-176, pel miglioramento " di fabbricare " di terra cotta de' tubi d'acqua mediante uno strettojo " migliorato e verticale di qualsivoglia diametro, forza " e lunghezza, e ciò in modo più opportuno e più du- " revole che per lo passato. "

N.° 32. N.° 6247-567.

A *Mittringa Antonio* profumiere e distillatore in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1833 e da aulico dispaccio 6 febbrajo detto n.° 2037-176, pel miglioramento " del già privilegiato spirito da tavolette, deno- " minato *aromatisces Wiener Wasser*, il quale supera la

» predetta acqua di Vienna per odore ed aroma piace-
» vole e continuato, e rende superflua l'acqua di Co-
» lonia e le costose acque olezzanti di Francia. »

N.° 33. N.° 6247-567.

A *Huffenheimer Carlo* in Vienna per un anno e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1833 e da dispaccio aulico 6 febbrajo detto n.° 2037-176, pel ritrovato « di colorire tutte le specie di vesti da
» donna e le stoffe per costumi teatrali in guisa che
» superano in bellezza tutte le stoffe di questo genere. »

N.° 34. N.° 6267-570.

A *Piltz Agostino* sarto in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 gennajo 1833 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 800-74, pel miglioramento « dei corsetti che tirando
» leggermente nel mezzo di essi un nastro fermato in
» cima presso la molla, e rimovendo un poco il cor-
» setto, si aprono subito del tutto, dal che nasce il
» vantaggio che una donna senz' altrui ajuto può libe-
» rarsi al momento dalla compressione di esso qualora
» si trovasse poco bene. »

N.° 35. N.° 6267-570.

A *Hofel Biagio* professore di disegno nell'accademia militare di Neustadt nella Bassa Austria per due anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 gennajo

1833 e da dispaccio aulico 31 detto n.° 800-74, per l'invenzione « di fabbricare da lastre di rame incise, » non che dalle stampe fatte con lastre di rame o di » acciajo, delle nuove lastre incise di zinco o rame » senza danneggiare la lastra originale, non che di ridurle » in una scala maggiore o minore e di qualsivoglia forma, » come anche di applicare tale processo a corpi rotondi » ed a lettere stereotipe in iscala maggiore o minore. »

N.° 36. N.° 6267-570.

Ad *Amstätter Matteo* fabbricatore di pipe a Wiener-Neustadt nella Bassa Austria per anni due e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 gennajo 1833 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 800-74, per l'invenzione « di una macchina atta a fabbricare guarnizioni metal- » liche di pipe e di canne di pipe. Questa macchina » reca il vantaggio che le guarnizioni possono essere » lavorate in poco tempo, prendere qualunque forma » con o senza disegno, e che servendosi di un appa- » recchio si possono saldare da quarantotto sino a no- » vantasei diversi pezzi alla volta, conservando nulla- » dimeno la necessaria forza e durevolezza. »

N.° 37. N.° 6268-571.

A *Princeps Giovanni* fabbricatore di cordelle a Vienna, proroga di un anno concessagli il 26 gennajo 1833 per l'esercizio del triennale privilegio ottenuto il 28 marzo 1828, già stato prolungato il 10 febbrajo 1831, come

da aulico dispaccio 5 febbrajo 1833 n.° 2239–199, per l'invenzione « d'una macchina da fare dei merli (*Glög-* » *gelmaschine*). »

N.° 38. N.° 6269–572.

A *Cattarossi Ignazio* coltellinajo in Udine: proroga di due anni concessagli il 21 gennajo 1833 per l'esercizio del decennale privilegio da lui ottenuto il 12 agosto 1822, come da dispaccio aulico 4 febbrajo 1833 n.° 1958–162, per l'invenzione « d'una macchina idraulica per forare » de' tubi di pietra. »

N.° 39. N.° 7526–684.

A *Pusinich Lodovico* fabbricatore di merci di vetro in Venezia: proroga di due anni accordatagli il 6 febbrajo 1833 per l'esercizio del privilegio ottenuto il 29 luglio 1830, come da aulico dispaccio 20 febbrajo 1833 n.° 3213–285, per miglioramento « nella fabbricazione » di perle di vetro. »

N.° 40. N.° 7831–712.

A *Visentini Antonio di Marco* di Venezia: revoca, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio di cinque anni a lui concesso il 30 luglio 1829, come da dispaccio aulico 22 febbrajo 1833 n.° 3526–306, per « la fabbricazione di una pomata. »

N.° 41. N.° 8714-793.

A *Kabatz Simone* negoziante a Praga per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 1.° febbrajo 1833 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 3708-330, pel miglioramento « del lucido per gli stivali da lui » denominato *Oehlfettwichse*, il quale produce un bel » colore turchino e pregiudica meno la pelle. Gl' in- » gredienti sono meramente indigeni, e quindi è questo » lucido più a buon prezzo degli altri conosciuti. »

N.° 42. N.° 8714-793.

Alla ditta *Borella Pietro* negoziante di cascami di seta in Milano al ponte de' Fabbri n.° 2717 per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 1.° febbrajo 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 3708-330, pel miglioramento « intorno » alla macchina, vale a dire al pettine, che serve per » la cardatura de' cascami di seta. »

N.° 43. N.° 8714-793.

A *Türmann Giovanni* di Trieste per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 1.° febbrajo 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 3708-330, *a*) per l' invenzione « di fabbricare l' interno delle canne corte » da pipa in guisa che il tabacco vi si raffredda meglio » che come fossero dieci volte più lunghe »; *b*) pel miglioramento « de' tubi di zigare nell' istessa guisa » come sopra. »

N.° 44. N.° 9248-834.

A *Mayerhofer Stefano* fabbricatore di merci lastrate d' argento: proroga di cinque anni accordatagli il 5 febbrajo 1833 per l' esercizio del decennale privilegio da lui ottenuto il 25 maggio 1823, come da dispaccio aulico 6 marzo 1833 n.° 4105-369, per l' invenzione « di produrre le merci d' argento d' ogni qualità col » mezzo di macchine. »

N.° 45. N.° 9431-848.

A *Weber Francesco* in Grätz: cessione fattagli da *Lafite Federico* della sua parte del privilegio quinquennale ad essi concesso in società il 12 dicembre 1827 ed attualmente prorogato per tre anni, come da aulico dispaccio 15 marzo 1833 n.° 11984-425, per invenzione « nella » fabbricazione di mobili e per disseccamento di qualsi- » voglia specie di legnami. »

N.° 46. N.° 9610-863.

A *Poggi Antonio* genovese, domiciliato in Milano: ritenuta la cessione a lui fatta da *Vallet Giuseppe* dei due privilegi quinquennali statigli concessi il 12 dicembre 1827 e il 6 ottobre 1831, per miglioramenti « nella » fabbricazione dei pettini », l' imperiale regia camera aulica generale con determinazione 9 febbrajo 1833 ed a termini di aulico dispaccio 28 detto n.° 3621-317 gli ha accordato la proroga di cinque anni per l' esercizio del primo degli anzidetti privilegi in data 12 dicembre 1827.

N.° 47. N.° 9816-889.

A *Gradner Francesco* e *Michele* fabbricatori di cotone filato ad Oberwaltersdorf: proroga di altri quattro anni ad essi concessa il 13 febbrajo 1833 per l'esercizio dei privilegi ad essi concessi il 16 marzo ed il 6 maggio 1832, come da aulico dispaccio 8 marzo 1833 n.° 4106-372, per invenzione « alle macchine da car- » dare le filacciche. »

N.° 48. N.° 11373-1040.

A *Rotter Giovanni*: proroga di un anno accordatagli il 5 marzo 1833 per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 23 febbrajo 1831 e prolungato il 3 marzo 1832, come dall'aulico dispaccio 29 marzo 1833 n.° 5885-555, per miglioramenti « nell'apparecchio del filato di cotone » e di seta. »

N.° 49. N.° 11557-1060.

A *Weber Francesco* in Grätz: proroga di tre anni accordatagli il 15 marzo 1833 per l'esercizio del privilegio concesso il 12 dicembre 1827 in società con *Lafite Federico* ed attualmente di sua sola proprietà, come dal dispaccio aulico 30 marzo 1833 n.° 6737-630, per un'invenzione « nella fabbricazione de'mobili e nell'asciu- » gamento d'ogni specie di legno. »

N.° 50. N.° 11895-1088.

A *Büttner Andrea* fabbricatore di cappelli di seta in Vienna: proroga concessagli il 13 marzo 1833 per

l'esercizio del biennale privilegio a lui accordato il 23 febbrajo 1831, come dall'aulico dispaccio 31 marzo 1833 n.° 6453-608, per un miglioramento « nell'apparecchio » dei cappelli di feltro e di seta. »

N.° 51. N.° 9815-888.

A *Zeilinger Giuseppe* fabbricatore di falci, ecc. a Ratten-Bezirk-Voran nel circolo di Grätz nella Stiria per anni dieci, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 febbrajo 1833 e da aulico dispaccio 6 marzo detto n.° 4406-395, pel miglioramento « di brunire l'acciajo delle falci col guadagno di tempo » e combustibile, per cui le medesime riescono molto « migliori e diminuiscono i quasi inevitabili e numerosi » scarti, anzi, prestandovi la dovuta cura, si evitano » del tutto. »

N.° 52. N.° 9815-888.

A *Weiseles Simone* negoziante israelita a Praga per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 febbrajo 1833 e da dispaccio aulico 6 marzo detto n.° 4406-395, per l'invenzione « di preparare il crine » di cavallo onde renderlo più forte, più elastico ed » inaccessibile agli entomati, per cui rare volte occorre » di rifare i mobili con essi composti. »

N.° 53. N.° 9815-888.

A *Schenk Giacomo* calzolajo e *Pfister Matteo* garzone di calzolajo in Vienna per un anno e sotto la condizione

del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 febbrajo 1833 e da aulico dispaccio 6 marzo detto n.° 4406-395, per l' invenzione
" a) di rendere impermeabile all' acqua tanto gli stivali,
" quanto le scarpe mediante una massa appositamente
" preparata. La pelle, applicatavi questa massa, si ren-
" de più morbida, e conviene a persone che hanno i
" piedi molto sensibili;

" b) di un metodo per foderare stivali e scarpe,
" per cui riescono più durevoli, ed applicandovi il pre-
" cedente metodo diventano morbidi e leggieri. "

N.° 54. N.° 9815-888.

A *Lowy Mosè* e *Beniamino* proprietarj d' una fabbrica in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 febbrajo 1833 e da dispaccio aulico 6 marzo detto n.° 4406-395, per l' invenzione ed il miglioramento " di un lucido chimico
" di olio grasso fatto da produzioni indigene. Applicato
" alla pelle riceve una lucentezza finora non conosciuta,
" rende la pelle assai morbida e quasi indistruttibile. "

N.° 55. N.° 9815-888.

A *Wagner Antonio* già imperiale regio tenente in 1.° a Kaiser-Ebersdorf per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 febbrajo 1833 e da aulico dispaccio 6 marzo detto n.° 4406-395, per l' invenzione " d' una macchina meccanica re-
" lativamente alla concia del vino, mediante la cui ap-
" plicazione si previene l' odore dispiacevole dello zolfo
" che si comunica al vino in causa della concia. "

N.° 56. N.° 10774-988.

A *Tungel Antonio* fabbricatore di tegole e mattoni a Schatten in Moravia per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 febbrajo 1833 e da aulico dispaccio 19 marzo detto n.° 5305-499, pel miglioramento « delle tegole e per l' invenzione delle tegole » a foggia di gronde, per cui *a*) il tetto, servendosi di » queste tegole, riesce più forte e durevole, e si risparmiano con ciò assi, chiodi, danaro, legno e tegole » comuni »; *b*) per l' invenzione « di una nuova qualità di mattoni da adoperarsi per cornici, fasce, pavimenti, pozzi, cammini e colonne, i quali, facendone » uso, producono diminuzione delle spese per muratori » e scalpellini. »

N.° 57. N.° 10774-988.

A *Müller Francesco Paolo* in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 febbrajo 1833 e da dispaccio aulico 19 marzo detto n.° 5305-499, per l' invenzione « di un » apparecchio atto a cementare, per cui le stanghe d'acciajo inglese fuso o battuto col martello o le indigene » ottengono la desiderata morbidezza ed arrendevolezza » onde fabbricarne l' acciajo rotondo brunito di tutt' i » numeri conosciuti. L'acciajo non perde la sua qualità » e si avvicina in purezza e bellezza a quello dell' Inghilterra. »

N.° 58. N.° 10774-988.

A *Wolle Emanuele*, *Meissel Francesco* ed *Ebensteiner Giuseppe* cimatori di panni in Vienna per tre anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 febbrajo 1833 e da dispaccio aulico 19 marzo detto n.° 5305-499, pel miglioramento « della macchina atta a *decartire* mediante » vapore e cilindri, per cui *a*) si può *decartire* nel me- » desimo tempo e coi medesimi combustibili sei volte » più di panno, di casimiro od altre stoffe di lana che » per lo passato, e renderle particolarmente morbide » e durevolmente lucenti; *b*) determinare esattamente » mediante un apparecchio particolare il grado del calore » per ogni colore onde prevenire il cambiamento del » medesimo. I colori più dilicati non ne soffrono. »

N.° 59. N.° 10774-988.

A *Garnier Andrea* cappellajo a Presburgo per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 febbrajo 1833 e da aulico dispaccio 19 marzo detto n.° 5305-499, *a*) per l'invenzione « di » fabbricare tutte le specie di cappelli di seta mediante » uno scheletro particolare, onde renderli non solamente » impermeabili all'acqua, ma più elastici e più leg- » gieri dei consueti, per cui non stringono la testa »; *b*) pel miglioramento « nella fabbricazione dei cappelli, » servendosi di uno scheletro solo in vece di due e » rendendoli non ostante impermeabili alla pioggia. »

N.° 60. N.° 11213-1035.

A *Mally Giovanni* cappellajo e *Bevilacqua Giorgio* tagliatore di peli di lepre a Praga per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 marzo 1833 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 6203-582, per l' invenzione « di fabbricare secondo un nuovo metodo cappelli ed altri oggetti di feltro, cioè *a*) di macerare i peli mediante un fluido finora sconosciuto, per cui perdono presto e perfettamente non solamente il grasso animale, ma se ne fa anche presto un feltro solido e compatto; *b*) di tingere di nero gli oggetti fabbricati mediante un fluido da loro ritrovato ed entro la metà del tempo solito, senza pregiudizio dei medesimi e con risparmio di combustibile, il quale supera in nettezza, lucentezza e forza il nero finora usato. »

N.° 61. N.° 11213-1035.

A *Bartolomeo Giovanni* fabbricatore di seta a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 marzo 1833 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 6203-582, pel miglioramento « dei cappelli di felpa di seta, cioè *a*) la stoffa denominata *carnewal* o tela di spago, già privilegiata, serve specialmente onde formare lo scheletro del cappello; lo che essendo morbido al pari del feltro non cagiona la minima compressione alla testa; *b*) il taffettà incerato od inverniciato che si pone frammezzo

» impedisce che l'acqua possa penetrare sino allo sche-
» letro e conserva la forma del cappello; c) questi cap-
» pelli si distinguono inoltre per la loro durata ed il
» prezzo equo. »

N.° 62. N.° 11213-1035.

A *Trentsenský Giuseppe* proprietario di una litografia in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 marzo 1833 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 6203-582, per l'invenzione « di coprire qualunque carta bianca già scritta
» o stampata di una rete di linee dritte, traversali od
» ondeggianti, come anche di cifre, disegni e firme di
» qualsivoglia colore o colori, onde prevenire con ciò
» possibilmente qualunque falsificazione e per introdurre
» nel commercio un documento originale che difficil-
» mente si falsifica. »

N.° 63. N.° 11213-1035.

A *Pötscher Giuseppe* proprietario di uno stabilimento per nettare ed apprettare abiti per due anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 marzo 1833 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 6208-582, per l'invenzione
« d'uno strettojo per uso degli abiti, mediante il quale
» si dà l'aspetto nuovo ad abiti di stoffa di lana, i
» quali si fossero guastati dalla pioggia o dalla com-
» pressione dell'imballaggio. Il prezzo per apprettarli
» è estremamente equo. »

N.° 64. N.° 12281-1124.

A *Lavers Giacomo* piemontese e *Tennings Costantino* possidente inglese a Trieste per anni quindici, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 marzo 1833 e da dispaccio aulico 10 aprile detto n.° 8113-758, per l' invenzione « di una mac- » china onde migliorare e purgare lo zucchero greggio » e la mascovade, mediante la quale si leva il sedi- » mento e lo sciroppo non cristallizzabile. »

N.° 65. N.° 12624-1164.

A *Morawetz Francesco* e *Dischon Giacomo:* proroga di cinque anni ad essi concessa il 15 marzo 1833 per l' esercizio del triennale privilegio da essi ottenuto il 10 maggio 1830, come dall' aulico dispaccio 4 aprile 1833 n.° 6535-615, per un miglioramento « nell' apparecchio » *(Decartirung)* delle stoffe di lana. »

N.° 66. N.° 13060-1198.

A *Falkbeer Antonio:* proroga di un anno concessagli il 27 marzo 1833 per l' esercizio del quinquennale privilegio da lui ottenuto il 2 marzo 1828 e da lui ceduto nel 1831 a *Bolze M.*, come dall' aulico dispaccio 11 aprile 1833 n.° 7549-713, per l' invenzione « di una macchina » ad uso di formare e premere ogni sorta di lame. »

N.° 67. N.° 13061-1199.

A *Zich Giuseppe* fabbricatore di vetro a Joachimsthal: proroga di quattro anni accordatagli il 27 marzo 1833 per l'esercizio del privilegio di un anno a lui concesso il 16 marzo 1832, come dal dispaccio aulico 12 aprile 1833 n.° 7550-714, per l'invenzione « di una nuova » sorta di vetro chiamato vetro di pietra (*Steinglas*). »

N.° 68. N.° 14564-1294.

A *Streicher Gio. Battista* fabbricatore di clavicembali a Vienna: proroga di cinque anni concessagli il 1.° aprile 1833 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 19 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 12 aprile 1833 n.° 8198-774, per un'invenzione « ai pianoforti. »

N.° 69. N.° 14627-1305.

A *Mohr Giuseppe*: proroga di due anni concessagli il 3 aprile 1833 per l'esercizio del privilegio di un anno accordatogli il 30 marzo 1832, come dal dispaccio aulico 13 aprile 1833 n.° 8307-783, per un miglioramento « della macchina da filare chiamata *tuberowing*. »

N.° 70. N.° 14760-1311.

A *Tschoffen* nobile *Maurizio* proprietario della signoria di Langendorf nella Bassa Austria: cessione a lui fatta il 6 aprile 1830 da *Bolze M.* cessionario di *Falkbeer Antonio*

dai due privilegi del 2 marzo e del 25 maggio 1828, come dall'aulico dispaccio 30 aprile 1833 n.° 17231-619, per « macchine onde formare e stampare tutte le spe- » cie di telerie. »

N.° 71. N.° 15017-1339.

A *Karasck Antonio* artigiano a Neudonitz in Boemia per anni cinque e sotto la condizione del secreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 aprile 1833 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 9597-903, per l' invenzione « di piccole *toilettes* ta- » scabili per uomini e donne, militari e viaggiatori. »

N.° 72. N.° 15017-1339.

A *Di Berchtold di Ungerschütz* conte *Carlo* in Vienna per cinque anni e sotto la condizione del secreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 12 aprile 1833 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 9597-903, per l' invenzione « di ruote facenti le » veci di piani di ferro movibili, ovvero carri che con- » ducono seco il piano di ferro; quindi si carica sopra » ogni strada un peso maggiore, si avanza più facil- » mente e più presto in qualunque stazione. Del rima- » nente è possibile di applicare ad ogni carro di mer- » canzia una specie delle predette ruote. »

N.° 73. N.° 15017-1339.

Ai fratelli *Hoffmann* e *Maderspach* a Ruskberg nel Banato per anni cinque e sotto la condizione del secreto,

come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 aprile 1833 e da dispaccio aulico 23 detto n.° 9597-903, per l' invenzione e il miglioramento « di fabbricare ponti sospesi, i quali si distinguono » dai già esistenti in ciò, che i punti d'appoggio sono » in vece di torri, di archi di cassette di ferro fuso, e » che tanto le catene quanto anche le volte di tensione » vi mancano; che poi la costruzione di questi ponti » pensili è meno dispendiosa. Con questo metodo si evita » l' oscillazione dei medesimi e si ottiene un miglior » punto d'appoggio, e neppure le catene hanno da por- » tare il proprio peso. Questa costruzione conviene an- » che a ponti piccoli. »

N.° 74. N.° 15017-1339.

A *Riccardi Antonio* fabbricatore di macchine a Castello sopra Lecco, provincia di Como, per cinque anni e sotto la condizione del secreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 aprile 1833 e da aulico dispaccio 23 detto n.° 9597-903, pel miglioramento « intorno alla macchina onde incannare la seta » con naspi di nuova invenzione, i quali hanno un re- » gistro onde allungare o raccorciare le pale del naspo: » applicandosi queste pale quando si sciacqua la seta, » ne risultano varj vantaggi importanti. »

N.° 75. N.° 15018-1340.

A *Baumann Ignazio:* proroga di un anno concessagli il 16 aprile 1833 per l' esercizio del privilegio stato a

lui accordato il 17 aprile 1828, come da aulico dispaccio 25 aprile 1833 n.° 9399-870, per la scoperta « di » fare vestiti in guisa orientale. »

N.° 76. N.° 15311-1364.

A *Mittel Carlo* membro del teatro di corte a Vienna ed a *Strasser Francesco* pittore accademico a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 26 marzo 1833 e da aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 8305-780, per l' invenzione « 1.° di fabbricare un nuovo jalito a colori mediante » un apparecchio particolare e servendosi di una ver- » nice onde applicarlo a qualunque oggetto di chinca- » glieria di cartone, legno e cuojo, per cui acquista un » aspetto piacevolissimo; 2.° di abbellire tutti i lavori » di legno, cartone e cuojo per mezzo di arabeschi di » raso, lo che può applicarsi anche ad oggetti già lavo- » rati; 3.° di far eseguire l'applicazione degli arabeschi » mediante un apparecchio e con tutti i colori compressi » alla mosaica anche da qualsivoglia ragazzo o ragazza; » 4.° di applicare il jalito a colori e gli ornamenti suac- » cennati sopra tutti i lavori di legno e cuojo, come » forzieri, cassette da giuoco, da tabacco e da zuc- » chero, ecc., per cui acquistano l'aspetto di novità » senza aumentare perciò di prezzo. »

N.° 77. N.° 15311-1364.

A *Colpitts Harrison* negoziante a Londra, duraturo fino al 22 dicembre 1845 e sotto la condizione del secreto,

come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 marzo 1833 e da dispaccio aulico 17 aprile detto n.° 8305-780, pel miglioramento « intorno » alle macchine a vapore consistente 1.° in un pestone » migliorato; 2.° in una valvola migliorata per macchine » a vapore, a gas e simili; 3.° in un metodo migliorato » per ungere bene i pestoni, le stanghe dei pestoni, » le valvole e le chiavi, e per conservarli malleabili; » 4.° in un metodo migliorato onde condensare il vapore » e provvedere di acqua le caldaje di quelle macchine » che sono messe in movimento mediante un vacuo » d'aria prodotto dalla condensazione. »

N.° 78. N.° 15311-1364.

A *Hoffmann Paolo* fabbricatore di carrozze a Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 26 marzo 1833 e da aulico dispaccio 17 aprile detto n.° 8306-780, pel miglioramento « intorno alle stadere, dal che risulta il van- » taggio *a*) che colle medesime si pesa più esattamente » e più precisamente che colle stadere finora usate; » *b*) che queste stadere conservano totalmente la forma » delle conosciute; *c*) che non richiedono altro spazio » per pesare più delle solite. »

N.° 79. N.° 15312-1365.

Bayer Leopoldo: rinuncia spontanea al decennale privilegio statogli accordato l'8 marzo 1829, come da dispaccio aulico 27 aprile 1833 n.° 9836-915, per la

fabbricazione « di candele di sego o di cera senza lucignoli di cotone o di lino. »

N.° 80. N.° 15441-1371.

A *Koblenik Francesco* chiavajuolo in Vienna: proroga di due anni accordatagli il 23 aprile 1833 per l'esercizio del privilegio già da lui ottenuto il 10 aprile 1830, come dal dispaccio aulico 30 aprile 1833 n.° 10034-925, per l'invenzione « delle canne degli organi meccaniche (*Klazzen-Windfang*). »

N.° 81. N.° 15759-1404.

A *Tuscany Francesco* in Praga: vendita fattagli il 3 febbrajo 1833 da *Morawetz Emanuele* della parte a lui pure ceduta nel 1827 da suo fratello *Samuele* (ora *Francesco*) del diritto di esercitare in Boemia il privilegio riportato il 15 marzo 1825, come dall'aulico dispaccio 4 maggio 1833 n.° 19647-716, per un miglioramento « nell'apparecchio della lana. »

N.° 82. N.° 15821-1416.

A *Bekh Giuseppe Adolfo* fabbricatore di cappelli di paglia in Presburg: cessione fattagli il 21 febbrajo 1833 da *Garnier Andrea* del suo privilegio, come da aulico dispaccio 4 maggio 1833 n.° 19781-723, per invenzione e miglioramento « dei cappelli di seta impenetrabili. »

N.° 83. N.° 15822-1417.

A *Thomas Carlo* direttore di cappella pensionato dal principe Esterhazy in Eisenstadt: cessione fattagli da *Casper Cristoforo Giorgio* del privilegio riportato il 4 novembre 1824, come da aulico dispaccio 4 maggio 1833 n.° 19782-724, per l'invenzione « d'un ordigno da ri- » gare e rubricare. » Tale cessione risguarda però soltanto « le note musicali e la carta da scrivere ad uso » scolastico, riservandosi il privilegio riguardo ai libri » di commercio, vale a dire dei commercianti. »

N.° 84. N.° 15993-1431.

Cobassa Giovanni: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio a lui concesso l'8 novembre 1823, come da aulico dispaccio 2 maggio 1833 n.° 10404-958, per « una macchina da appa- » recchiare la canapa ed il lino. »

N.° 85. N.° 16540-1487.

Merlo Lodovico brefice di Vicenza: rinuncia spontanea al privilegio da lui ottenuto il 10 ottobre 1829, come da aulico dispaccio 5 maggio 1833 n.° 10861-992, per « una macchina da turare con sugheri le bottiglie. »

N.° 86. N.° 16597-1496.

A *Tschoffen* nobile *Maurizio* proprietario della signoria Lanzendorf nella Bassa Austria: cessione fattagli da

Bolze Martino di Vienna del privilegio da lui ottenuto sotto il 5 settembre 1832 pel miglioramento « di una » macchina per fare dei modelli di vasi metallici » stata privilegiata il 2 marzo e il 25 maggio 1828, come da aulico dispaccio 13 maggio 1832 n.° 21391-780.

N.° 87. N.° 15442-1372.

A *Salzer Giovanni* negoziante in Milano, vicolo di S. Giovanni alla Conca, n.° 4098, per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 marzo 1833 e da dispaccio aulico 11 aprile detto n.° 7185-678, per l' invenzione « di fabbricare calze traforate (dette » *à jour*), applicandovi la macchina alla Jacquard. »

N.° 88. N.° 15442-1372.

A *Mayer Lorenzo* falegname in Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 marzo 1833 e da dispaccio aulico 11 aprile detto n.° 7185-678, pel miglioramento « 1.° di togliere alle già privilegiate ritirate inodorifere » di case e stanze l' inconveniente che l' acqua si span- » da sul pavimento, non che il cattivo odore che ne » deriva; 2.° di applicare ai canali delle case un tubo » angolare che dalla compressione dell' acqua si apre » e chiude, e tiene lontano insetti e vermi. »

N.° 89. N.° 15442-1372.

A *Schultus Francesco* direttore del filatojo a Fischau presso Wiener-Neustadt per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 marzo 1833 e da aulico dispaccio 11 aprile detto n.° 7185-678, pel miglioramento « intorno alla macchina del filato grosso » (*Tuberowing*), per mezzo della quale e coi medesimi » lavoranti si produce almeno più della metà di quel » filato e della stessa finezza che si ottiene da simile » macchina della stessa lunghezza e celerità, e quindi » ne nasce un vantaggio tanto nella costruzione della » macchina, quanto nelle spese e nella qualità del fi- » lato grosso. »

N.° 90. N.° 15442-1372.

A *Brey Caetano* ingegnere in Milano per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 marzo 1833 e da dispaccio aulico 11 aprile detto n.° 7185-678, pel miglioramento « di aver combinato » l' uso del gasometro alla sua illuminazione senza ga- » sometro, privilegiata il 3 agosto 1831, a fine di » rendere questo ramo d' industria più utile per uso » delle lampade d' argand, del pubblico e del privato. »

N.° 91. N.° 15442-1372.

A *Statkiewitz Giacopo* sarto a Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 marzo 1833 e da dispaccio aulico 11 aprile detto n.° 7185-678, pel miglioramento « a)

„ intorno a tutte le cordicelle per abiti, dal che nasce
„ il vantaggio che non occorre di tagliare il panno
„ nel luogo dell' asolo, risparmiando con ciò del tempo;
„ e le cordicelle acquistano un aspetto migliore, e l'asolo
„ riesce più durevole; *b*) nel tagliare i buchi delle
„ maniche ed il corpo, onde rendere l' abito più bello
„ e più comodo; nel modo di prendere la misura degli
„ abiti, cioè pei pantaloni la lunghezza di essi dal
„ taglio alla fine, e per gli altri abiti la lunghezza del
„ braccio e la circonferenza del basso ventre, onde
„ rendere esatto e sicuro qualunque pezzo di vestiario. „

N.° 92. N.° 16288–1456.

A *Kube Agostino* cimatore in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 aprile 1833 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 8870–826, pel miglioramento „ della sua mac-
„ china già privilegiata ed atta ad alzare il pelo alle
„ stoffe di lana ed a stringerle. Colla macchina miglio-
„ rata per alzare il pelo si alza non solamente il pelo,
„ ma si cima anche il medesimo, e collo strettojo si
„ stringono e si fanno le operazioni del *decartire*:
„ dal che risulta un risparmio essenziale di forza,
„ tempo, legna e spazio, giacchè basta un locale di
„ due *klafter* quadrati per collocarvi la macchina e
„ metterla in opera. „

N.° 93. N.° 16288–1456.

A *Müller Matteo* fabbricatore d' istromenti musicali in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 aprile 1833 e da

dispaccio aulico 19 detto n.° 8870–826, pel miglioramento « del suo metodo già privilegiato risguardante la » costruzione degl' istromenti, cioè *a*) la cassa armo- » nica è combinata col ponticello non come prima sopra » un telajo di ferro, ma sopra un orlo con appoggia- » ture; *b*) il listello metallico largo 7 pollici sopra- » vanza alla cassa armonica; *c*) per risparmiare l' orlo » di ferro può il listello d' appoggio solo essere messo » in comunicazione col ponticello, dal che, oltre il ri- » sparmio di tempo e spese, ne viene che questi stro- » menti conservano per più tempo l' accordatura ed » acquistano un tuono più netto e pieno. »

N.° 94. N.° 16288–1456.

A *Degen Carlo* meccanico presso la banca nazionale privilegiata austriaca in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 aprile 1833 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 8870–826, per l' invenzione « di due macchine co- » struite in modo diverso, ma tendenti al medesimo » scopo, mediante le quali *a*) tutte le stoffe tessute di » qualsivoglia altezza e lunghezza possono in tempo più » breve essere misurate e piegate; *b*) è tolto affatto il » pericolo che i panni si possano lacerare attaccandoli » a rampinetti; *c*) il lavoro può essere sbrigato dal più » infimo lavoratore senza far uso di forza. Le predette » macchine combinate con qualche forza motrice pos- » sono servire nelle fabbriche di telerie e di cotonerie, » combinandole col mangano in guisa che la stoffa che » ne esce viene contemporaneamente misurata e pie- » gata. »

N.° 95. N.° 16288-1456.

A *Buschow Augusto* sellajo in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 aprile 1833 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 8870-826, per l' invenzione « di cuscini elastici di piume che sono più durevoli dei soliti e recano il vantaggio che, servendosene in carrozza, non » si sente la minima scossa della medesima. »

N.° 96. N.° 16288-1456.

A *Bach Michele* proprietario di una fabbrica in Vienna per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 aprile 1833 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 8870-826, per l' invenzione « di preparare alla filatura i cascami di seta che non vi fossero più atti per » mezzo di un nuovo processo di manipolazione col soccorso di macchine, di purgarli e di ridurli in filato » grosso e fino, che prende il vero aspetto di seta, » donde nasce il vantaggio che dalla quantità de' cascami si fabbricano oggetti che finora a caro prezzo pervennero dai filatoi a mano della Svizzera. »

N.° 97. N.° 16288-1456.

A *Cella Filippo* di Monaco, in Vienna, duraturo fino al 7 novembre 1833, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 aprile 1833 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 8870-826, pel miglioramento « del globo terrestre pneumatico portatile inventato da Pocok in Inghilterra, per cui *a*) questo

» globo fabbricato da una qualità particolare di carta
» e della circonferenza di 12 piedi può mediante un
» apparecchio essere gonfiato a foggia di un pallone
» areostatico e chiuso ermeticamente. Pesando soltanto
» sette *loth*, può essere appeso o collocato in un luogo
» conveniente, e servire all' occasione come atlante à
» mano; *b*) esso si distingue essenzialmente pel suo
» contenuto scientifico, essendo la parte matematica geo-
» grafica stata dibetta colla massima precisione dall' uf-
» ficio topografico in Monaco giusta una scala maggiore,
» e dietro le migliori fonti venne inciso esattamente
» in litografia; *c*) il prezzo è equo in confronto delle
» sue preferenze che lo rendono utilissimo allo studio
» di geografia. »

N.° 98. N.° 16830-1521.

A *Raffolberger A. M.* raffinatore di zucchero in Vienna per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1833 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 10141-933, pel ritrovato « di un nuovo apparec-
» chio onde svaporare lo zucchero entro uno spazio di
» aria rarefatta senza apparecchio meccanico. L' essen-
» ziale in ciò consiste, *a*) nel regolatore del calore onde
» fissarlo a piacere; *b*) nella facoltà del medesimo per
» regolare e conservare il calore; *c*) nella migliore
» qualità dello zucchero in tal guisa raffinato; *d*) nel
» risparmio dei combustibili e del tempo qualora l' eva-
» porazione non sia interrotta; *e*) nell' uso dell' appa-
» recchio per distillare i rimasugli e l' acqua zuccherina
» senz' altra preparazione; quindi è superfluo che una

» raffineria di zucchero si procuri un apparecchio di
» distillazione; *f*) nella sua semplicità, per cui si ri-
» media facilmente a qualsivoglia interruzione. »

N.° 99. N.° 16830–1521.

A *Rollé* e *Schwilgné* fabbricatori di bilance a ponti a Strasburgo per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1833 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 10141–933, per miglioramenti « intorno alle loro bilance a ponti,
» già privilegiate, dai quali, applicando un apparecchio
» particolare alle leve ed ingrandendo maggiormente il
» ponte, nacquero 3 bilance diverse, i cui vantaggi
» principali consistono in ciò che, potendole facilmente
» decomporre, possono essere trasportate e servire, ove
» occorrono, per pesare carri contenenti 30 sino a 40
» centinaja di fieno. Due di queste bilance stanno in
» proporzione delle leve come 1 a 100, e la terza come
» 1 a 20. »

N.° 100. N.° 16830–1521.

A *Winter Emanuele* ombrellajo in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1833 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 10141–933, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno agli ombrelli portatili e da carrozza, i quali
» possono anche servire di ventagli. Non trovasi alcuna
» parte di metallo dalla parte del manico, per cui rie-
» scono più belli e non ostante più durevoli, e sebbene

» tutto l'ombrello perda un poco di solidità, pure di-
» viene più elegante e più leggiero, nè si sporcano i
» guanti aprendolo o chiudendolo. L'anello per tenere
» insieme la cerniera vi è applicato in guisa che non
» può mai cadere da sè, nè l'ombrello rovesciarsi, per
» cui conserva sempre una tensione maggiore. »

N.° 101. N.° 18141-1649.

A *Wilda Goffredo* fabbricatore di merci metalliche in Vienna: proroga di due anni accordatagli il 4 maggio 1833 per l'esercizio del privilegio d'un anno statogli concesso il 6 maggio 1832, come da aulico dispaccio 19 maggio 1833 n.° 11270-1027, per un miglioramento « alle guarniture di cassettoni. »

N.° 102. N.° 18157-1652.

Müaster Ermano: rinuncia spontanea al biennale privilegio statogli concesso il 19 settembre 1832, come dal dispaccio aulico 24 maggio 1833 n.° 11976-1083, per un' invenzione « di purificare la lana pecorile. »

N.° 103. N.° 19709-1807.

Il privilegiato *Zeilinger*, a termini dell' aulico dispaccio 4 giugno 1833 n.° 12595-726, si chiama *Giuseppe*, e non già *Giovanni*, come venne per isbaglio riportato nel decreto aulico 6 marzo 1833 n.° 4406.

(N.° 32.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 1. N.° 743-58.

Minotto Giovanni in Aldolo: apparecchio, privilegiato il 29 maggio 1826, onde servirsi qual forza impulsiva dei vapori che si sviluppano durante la distillazione dell'acquavite.

La novità di quest' apparecchio consiste in ciò, che i vapori, i quali si raccolgono durante la distillazione nel lambicco prima di giungere nel recipiente, vengono impiegati come forza impulsiva. In vece dell' acqua si pone il fluido da distillarsi entro la caldaja di vapore situata entro un' altra caldaja riempiuta di acqua, sotto la quale si fa il fuoco. Il rimanente della costruzione concorda essenzialmente con quella delle macchine a vapore. Passando i vapori, dopo di aver esternato l' effetto nel condensatore, formano delle gocce per l' influenza dell' acqua fredda.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 2. N.° 743-58.

Maschini Santo in Udine: apparecchio per levare la seta dai bozzoli privilegiato il 26 settembre 1826.

La caldaja viene riscaldata nell' interno di essa ponendovi un recipiente con carboni accesi, dal quale un

tubo diparte in su, l'altro in giù. L'ultimo serve non solamente a produrre la corrente d'aria, ma particolarmente per iscaricare la cenere. Si pretende che questo metodo produca varj vantaggi, cioè si risparmiano dei fondi murati, si fa minore consumo di combustibile, la caldaja situata sopra quattro piedi può essere mossa a piacere, e non v'ha pericolo di guastare la seta per l'influenza del fumo.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 3. N.° 743-58.

Zusner Gaspare a Groesbäding nella Stiria: lucido di grasso di balena ad uso svedese privilegiato il 17 agosto 1824.

Gl' ingredienti di questo lucido sono, giusta la proporzione quantitativa della mescolanza, libbre quattro di siroppo bruno di zucchero, libbre due e mezzo di nero d'osso, libbre due di zucchero raffinato, libbre una e mezzo di grasso di balena, un quarto di libbra di gomma, un ottavo di libbra di bleu di Prussia fino, una libbra e tre quarti d'olio di vitriolo di Sassonia e tre quarti *maass* d'acqua corrente.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 4. N.° 743-58.

Nutzbauer Augusto in Vienna: calze per l'inverno privilegiate il 12 novembre 1830.

Queste calze, o propriamente detti scappini, vengono fatte da stoffe di lino, cotone e lana pecorile tessute

in ispica; le cuciture sono strettissime e sottili, acciò il piede non venga compresso. Gli scappini di lana pecorile sono tesi sopra un' assicella tagliata secondo la forma del piede, indi immersi più volte nell' acqua bollente, acciò lavandoli non si ritirino di più e conservino meglio la forma.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 5. N.° 743-58.

Lusby Tomaso in Iresdorf: miglioramento intorno allo scardasso da nastri e alla macchina di distensione per cotone, lana pecorile e seta privilegiato il 6 maggio 1826.

Questo miglioramento consiste in ciò, che il nastro avendo lasciato appena il cilindro, è compresso e condotto fra due ruote, per cui la spessezza di esso acquista maggior uguaglianza.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 6. N.° 743-58.

Oberhofer L. Z. in Vienna: miglioramento, privilegiato il 29 settembre 1829, intorno al congegno cadente che serve per gli strettoi da metallo ed intorno alle stanghe a ciò necessarie.

Intorno alle colonne del congegno cadente vengono formate due assi sporgenti inferiori, nelle quali muovesi una leva lunga 9 piedi entro una forchetta di ferro. In principio di essa è situato un anello ed una vite, al quale viene fermata la corda or' è appeso il battente.

Dalla parte di dietro della leva trovasi pure un anello con una corda per afferrare presto la leva. Questo apparecchio deve facilitare di molto il lavoro. Le stanghe, le quali si possono variare a piacere, sono costrutte come segue. In una stanga comune di ferro trovasi un buco trivellato a foggia di cono, nel quale si pongono le pezze (torselli), anch'esse formate a foggia di cono, le quali alla parte superiore contengono il disegno. Si avverte però che questi torselli di acciajo debbano avere esattamente l'altezza della stanga, acciò cadendo il battente non cedano. Con questa costruzione si possono cambiare i disegni senza che sia necessario di fabbricare una stanga nuova per ogni disegno.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 7. N.° 743-58.

Lingert Francesco in Vienna: guanti di seta privilegiati il 10 ottobre 1829.

Questi guanti sono fatti di varie stoffe di seta liscie, come di *marcelline*, *gros de Naples* e raso. Le operazioni nel tagliarli, cucirli, ecc. sono le medesime come nella fabbricazione di altri guanti.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 8. N.° 743-58.

Fischer Giovanni Bernardo in Sciaffusa: mattoni e tegole privilegiati il 28 settembre 1827.

La cosa essenziale di questi mattoni e tegole consiste in ciò, che vengono traforati in più sisi, lo che si

effettua per mezzo di uno stromento, oppure vi si collocano dei pezzi di legno nel momento che vengono formati, indi si levano. Da ciò nasce il vantaggio che contengono meno materia, e conservando non ostante la loro grandezza asciugano più presto, non si spaccano, e venendo cotti richiedono minor quantità di combustibile. D'altronde possono essere trasportati più facilmente ed offrono varj vantaggi nella costruzione.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1832, n.° 28479-2469.)

N.° 9. N.° 2862-258.

Pick Leopoldo in Comorn: miglioramento degli specchi privilegiato il 28 settembre 1828.

Sull'amalgama degli specchi si danno due mani di vernice di copale mediante un pennello per impedire che non si stacchi dalla lastra.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073-2624.)

N.° 10. N.° 2862-258.

Fischer Giovanni Corrado in Sciaffusa: acciajo meteorico privilegiato il 14 febbrajo 1825.

L'inventore fa rimarcare che contenendo ognuno de' suoi crogiuoli libbre 21 di acciajo, peso di Vienna, tutte le composizioni vennero ridotte alle seguenti proporzioni fondamentali.

Composizione semplice.

a) Libbre ventuna di bricioli di acciajo fuso ovvero d'una buona qualità d'acciajo della Stiria, una

libbra di nicolo e mezza libbra di scoria polverizzata di fonderia, la quale prodotta dall' aggiunta di argilla e calce sia vitrosa e lucente nella rottura. Il nicolo, avendolo ridotto in piccoli pezzi, è posto al di sopra dell' acciajo, ed il tutto viene coperto della scoria polverizzata. Indi si pone il crogiuolo col coperchio chiuso nel forno, riscaldandolo al grado di fusione. Essendo l' acciajo fluido, si leva il coperchio agitando la massa con una verghetta sottile di acciajo alquanto riscaldata; questa verghetta tosto incomincia a fondersi, lo che indica che la fusione è giunta al termine. Poi si leva il crogiuolo, si toglie via la scoria mediante un cucchiajo di ferro e si versa fuori la massa metallica. Questo acciajo è assai arrendibile sotto il martello. La sua cristallizzazione, ovvero *damasco*, apparisce dopo il tranquillo raffreddamento e prima di tagliarla in piccole linee che s' incrociano in angoli retti, i quali per lo più formano quadrati ed anche figure ondeggianti. Il taglio cangia le figure secondo la direzione principale della cristallizzazione. Il rapporto del nicolo coll' acciajo può essere anche d' alcune centinaja di parti più forte, dal che nascono bensì figure più grandi, ma l' acciajo perde allora di bontà e di solidità.

b) Libbre due di bricioli d' acciajo, venti *loth* della miniera di Crom, sei *loth* e tre quarti di polvere di carbone di pino ben secco, sette *loth* d' argilla bianca, grassa e resistente al fuoco, quattro *loth* di calce ben cotta e decomposta all' aria, ed una libbra di scoria della fonderia. La fusione ha luogo come sopra. Quest' acciajo somministra quanto si può mai desiderare, e dopo averlo battuto sotto il martello ed immerso entro un corrosivo mite fornisce un *damasco* bellissimo ondeggiante di figure non troppo grandi. Per travagliarlo sotto il

martello non occorrono tante precauzioni, ma devesi stare attento arroventandolo nella fucina.

Altre composizioni.

a) Libbre ventuna di bricioli d'acciajo, ventuno *loth* di miniera di Crom, dieci *loth* e mezzo di nicolo, nel quale è contenuto un trentaduesimo d'argento, mezzo *loth* di rame ed una libbra e mezzo di scoria di fonderia. La fusione ha luogo nel modo sopra descritto. L'acciajo presenta alcune difficoltà nel lavorarlo sotto al martello, ma non è duro sotto la lima, e riducendolo all'uso di damasco acquista grandi fiori.

b) Libbre ventuna di bricioli d'acciajo, una libbra e tre quarti di zinco, una libbra e tre quarti di miniera di Crom, sette *loth* di polvere di carbone, una libbra ed un ottavo di argilla, quattordici *loth* di calce bruciata e decomposta all'aria, quattordici *loth* di nicolo e dodici *loth* di scoria di fonderia, colla quale si copre il tutto. All'atto della fusione si procede come fu detto di sopra. Si ottiene una qualità d'acciajo fina, ma durissima, la quale però si lascia ridurre sotto al martello ed ha una bella cristallizzazione. Facendo uso in vece di libbre ventuna di bricioli, e così in ogni proporzione, di una buona qualità di ferro puro in stanghe, si modifica la durezza dell'acciajo e la sua tenacità senza pregiudicare la cristallizzazione. Il prodotto riesce però sempre un poco più duro di quello che doveva essere in proporzione della materia carbonica.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073–2524.)

N.° 11. N.° 2862-258.

Kasparkiewitz Luca in Vienna: cordoncini a colori d'iride privilegiati il 28 settembre 1827.

I primi cordoncini, che poi si coprono di seta, vengono fabbricati nel modo consueto. La riunione ed il modo di torcerli insieme si effettua mediante una macchina simile alla ruota de' cordai. La degradazione dei colori alla foggia d'iride dipende dalla scelta dei colori.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073-2524.)

N.° 12. N.° 2862-258.

Sachs Giulio in Vienna: carrozza meccanica privilegiata il 21 ottobre 1827.

Per muoversi innanzi si calcano scambievolmente i piedi sulla ruota impulsiva collocata entro la carrozza. Questa ruota per mezzo di un meccanismo trovasi in comunicazione coll'asse della carrozza, al quale sono attaccate le ruote esterne.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073-2524.)

N.° 13. N.° 2862-258.

Büttner Andrea in Vienna: miglioramento nella fabbricazione dei cappelli privilegiato il 13 aprile 1827.

Per rendere più impermeabili i cappelli di seta si serve dello spermaceti, indi si dà loro una mano del così detto *Körnerwasser*.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073-2524.)

N.° 14. N.° 2862-258.

Buchmüller Giovanni in Vienna: talloni di ferro per stivali e scarpe privilegiati il 5 aprile 1828.

Questi talloni, che rimpiazzano quelli di pelle e debbono essere più leggieri e durevoli di questi, sono vuoti e forniti di una croce. Essi vengono fermati agli stivali ed alle scarpe per mezzo di ribattitura di chiodi e vengono tinti di nero al di fuori.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073-2524.)

N.° 15. N.° 2862-258.

Neisseste Matteo in Erlau: lucido per le scarpe privilegiato il 14 aprile 1829.

Le parti essenziali di questo lucido consistono in gusci di noci bruciate e sevo di Russia. Si pretende che questi ingredienti rendano la pelle molto nera ed impermeabile all'acqua.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073-2524.)

N.° 16. N.° 2862-258.

Engel Venceslao in Vienna: pelle artificiale privilegiata il 28 settembre 1828.

Per fabbricare questa pelle prendesi dell'esca con cui si accende il fuoco, si macera nell'allume passandovi sopra una soluzione di gomma elastica fatta nell'olio petroso rettificato. L'esca in tal modo preparata può servire benissimo come tramezzo nelle scarpe o negli stivali, coprendola però dalla parte inferiore di tela fitta. È altresì

opportuno d'imbevere la suola d'olio o di pece bianca onde renderla impermeabile all'acqua.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29073-2524.)

N.° 17. N.° 2866-262.

Vescovi Stefano in Venezia: miglioramento nella fabbricazione delle scarpe e degli stivali privilegiato il 26 febbrajo 1827.

L'essenziale di ciò consiste nel metodo di tagliare la pelle secondo un modello presentato dall'inventore in guisa che la scarpa o lo stivale da farsi sono cuciti soltanto dalla parte posteriore. Questo metodo di tagliare la pelle è perfino applicabile agli stivali lunghi con ginocchi.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.° 36-5.)

N.° 18. N.° 2866-262.

Girzik Pietro Antonio in Vienna: composizioni di massello privilegiate il 26 dicembre 1827.

L'inventore propone due specie di massello da lui chiamate massello resistente all'aria, e massello resistente all'acqua. Per fabbricare il primo si prendono cento parti di gesso appena cotto, cento parti di calce appena cotta, duecento parti di sabbia di fiume, cento parti di vetro pesto, cento parti di pece bianca polverizzata, cento parti di scorie peste e cento parti di argilla polverizzata. Questi ingredienti, prima di aggiungervi l'acqua, vengono passati per un crivello fino, ed appena avendovi aggiunta l'acqua, onde formarne una specie di

polta, se ne serve per quegli oggetti asciutti che si vogliono preservare contro la penetrazione dell'umidità. Il massello resistente all'acqua, onde coprirne delle pareti umide, è composto dei medesimi ingredienti, ma in vece dell'acqua servesi dell'olio di lino in ragione di una libbra per sei libbre di polvere di massello. Essendo asciutta la massa applicata alle pareti, lo che al più tardi ha luogo dopo quarantott'ore, vi si applica una seconda mano del succitato massello resistente all'aria. Si pretende che questa massa abbia della preferenza sul massello romano che si credette perduto. Col mezzo di questa composizione si possono fabbricare terrazzi e fontane in modo che per molto tempo non abbisognano di riparazioni. Si asciugano con tal mezzo le mura delle abitazioni, delle cantine e de' magazzini, e le cantine che s'inondano di acqua possono con tal mezzo essere liberate da questo male. Si pretende anche di potersene servire in vece delle tegole, assicelle o tavole per coprire i tetti e preservarli con ciò al di fuori contro l'incendio.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.° 36-5.)

N.° 19. N.° 2866-262.

Selka Vincenzo Giacomo in Vienna: macchina per sciogliere la neve privilegiata il 12 ottobre 1827.

Una cassa lunghetta di qualsivoglia grandezza di lastra forte di ferro e foderata internamente di lastra di rame è costrutta in guisa che può essere riscaldata nella parte inferiore. Partendo dalla cassa passa un tubo o canale scaricatore all'ingiù per lo scolo dell'acqua. Il tubo conduttore del fumo del forno è girato in guisa che il calore non si perde quando la neve viene gettata entro

la cassa ond' esservi sciolta. L' inventore propone di collocare la cassa sopra un carro.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.°.36-5.)

N.° 20. N.° 2866-262.

Arlt Federico in Vienna: metodo di lavorare il *packfong* privilegiato il 30 settembre 1824.

Il metodo di ridurre questa composizione bianca di nicolo in guisa da fabbricarne oggetti fusi, filo metallico, lastre od altri lavori col martello o sul torno è eguale ai lavori occorrenti per oggetti fusi e compressi di metallo o di composizioni metalliche.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.° 36-5.)

N.° 21. N.° 2866-262.

Detz Ignazio a Langenlois presso Krems: miglioramento intorno agli oriuoli da tasca privilegiato il 12 maggio 1828.

La costruzione di questi oriuoli ha per oggetto di caricarli senza chiave e registrarli senza aprire la cassa dell' oriuolo per muovere l' indice. Essi battono da sè le ore ed i quarti, e replicano ad ogni quarto l' ora trascorsa. Intorno ai medesimi avvi una cassa con molle, per cui girando il coperchio e due ruote si caricano. Per registrarli v' ha un congegno messo in comunicazione colle parti dell' indice. Il battere le ore da sè consiste specialmente, come si esprime l' inventore, nel giusto e buon riparto della costruzione, specialmente dello slogamento, ch' è leggiero per non cagionare del peso all' opera. L' asse

del martello passa per un tubetto, e la molla del martello slogandosi non può agire. Le cose più circostanziate trovansi nella descrizione originale.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.° 36–5.)

N.° 22. N.° 2866–262.

Di Girard cav. *Enrico* e *Filippo* a Hertenberg nell'Austria: processo privilegiato il 17 maggio 1827 onde ridurre il sego od altra materia grassa in una specie di cera e fabbricare dalla medesima candele belle e buone.

Questo processo si appoggia sul metodo ora generalmente conosciuto di separare le due diverse parti sostanziali contenute nel sevo ed in altre materie grasse, cioè la parte solida e cerosa (*hearin*) e la parte oleosa e fluida (*elain*), e far uso della prima onde fabbricarne candele. Le operazioni essenziali per questa separazione sono di far fondere il sevo per sei ore mediante vapori, aggiungendovi la richiesta quantità di acqua, e di sottoporre ad uno strettojo la compressione che gradatamente va crescendo, lo che deve durare pure sei ore. Separatasi la parte cerosa, si aggiunge alla medesima per far candele un quinto del suo peso di cera comune, oppure un decimo di olio di linosa da prepararsi come usano i fabbricatori di vernice. Lo stesso scopo si può ottenere anche col mezzo del gas clorico, servendosi di recipienti grandi riempiti di questo gas. Vi si aggiunge anche piccola parte di carbone animale quando la sostanza separata sente ancora di sevo. Le ulteriori operazioni per fabbricar candele sono le consuete.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.° 36–5.)

N.° 23. N.° 2866-262.

Weilamann Davide e *Hagemann Bernardo* in Vienna: ruote di ferro per uso delle carrozze privilegiate il 22 dicembre 1829.

Queste ruote di ferro si distinguono pel modo particolare di fermare il raggio col mozzo e col cerchio principale della ruota. Il mozzo è foderato di una bussola d'ottone, onde prevenire l'attrito, ed intorno al giro della ruota v'ha un secondo cerchio denominato il cerchio di consumo.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.° 36-5.)

N.° 24. N.° 2866-262.

Tschapeck I. ed *Ellenberger C.* in Vienna: bilancia privilegiata il 13 aprile 1827.

Questa bilancia è della specie delle conosciute *bascule portative*. Essa è assai comoda e presenta il vantaggio, ch'essendo piccola occorrono soltanto de' contrappesi di un decimo, ed essendo grande, de' contrappesi di un centesimo del peso degli oggetti da pesarsi.

(Dispaccio aulico 3 gennajo 1833, n.° 36-5.)

N.° 25. N.° 3137-290.

Fleischer Valentino in Vienna: cercine (*parabollo*) pei bambini privilegiato il 23 maggio 1829.

L'essenziale in questo cercine è un cerchio di osso di balena spaccato, di forma curva, applicato al margine del medesimo. Siccome questo cerchio s'avanza da uno

e mezzo sino a due pollici, così il bambino cadendo è preservato contro l'urto della testa.

(Dispaccio aulico 12 gennajo 1833, n.° 677-57.)

N.° 26. N.° 3137-290.

Bucher Massimiliano a Baaden: miglioramento della macchina da caffè e da tè privilegiato il 4 maggio 1825.

La cottura del caffè e tè si effettua mediante il vapore. La macchina è costrutta in guisa che i vapori dell'acqua col mezzo di un imbuto o mantello applicato al disotto del crivello o di una tromba fornita di un'animella agiscono tanto in alto quanto in fondo per estrarre il caffè od il tè.

(Dispaccio aulico 12 gennajo 1833, n.° 677-57.)

N.° 27. N.° 3137-290.

Hagemann Leonardo in Vienna: miglioramento alle molle delle carrozze privilegiato il 21 giugno 1830.

La molla costrutta nel modo consueto è fornita di una lastra di ferro concava nella parte ove tocca la spresa. A questa spresa è fermato un perno intorno al quale aggirasi la molla. Ciò deve produrre un'oscillazione più dolce alla carrozza.

(Dispaccio aulico 12 gennajo 1833, n.° 677-57.)

N.° 28. N.° 3137-290.

Esche Giovanni Davide in Vienna: miglioramento al telajo di Jacquart privilegiato il 12 agosto 1830.

Mediante un meccanismo applicato lateralmente alla macchina di Jacquart i fogli di carta contenenti il disegno

della stoffa da tessere, e dopo essere stati in contatto cogli aghi, tornano nella loro precedente situazione, e si mettono per la seconda volta in attività. L'inventore è del parere che con questo procedere si possa risparmiare gran quantità di fogli di carta.

(Dispaccio aulico 12 gennajo 1833, n.° 677-57.)

N.° 29. N.° 3137-290.

Schiffer Giuseppe e *Sperl Giuseppe* in Vienna: miglioramenti intorno alla macchina da caffè privilegiati il 25 luglio 1828.

I miglioramenti consistono in ciò, *a*) che la macchina può ermeticamente essere chiusa mediante un cerchio applicatovi onde promuovere la cottura; *b*) che un tubetto vi è saldato per iscaricare la soverchia quantità di vapore; *c*) che il tubo di riscaldamento venne prolungato, onde poter riscaldare il fior di latte.

(Dispaccio aulico 12 gennajo 1833, n.° 677-57.)

N.° 30. N.° 3137-290.

Spörlin e *Rahn* in Vienna: miglioramenti nella preparazione della carta privilegiati il 7 novembre 1826.

Questi miglioramenti risguardano i metodi *a*) di preparare la carta in modo che collo strettojo se ne possa tirare qualunque ornato e per fino oggetti del tutto rilevati; *b*) d'indorare subito questi ornati ed in modo più presto e più semplice che per lo passato senza preceduta preparazione. Per fare oggetti meno rilevati, come rosette, gusci, ecc., s'incollano due, tre sino a

residuo, la quale, oltre un poco di borace libero e di sal comune, contiene del borace, viene sciolta nell' acqua bollente e saturata con un poco di nitro acido carbonico finchè ruggisce alcalicamente, indi si filtra e per mezzo di raffreddamento si riduce il borace in cristallizzazione. Colla medesima facilità, ma con maggior dispendio di combustibile si può impiegarvi il sale glauberiano in vece del sal comune. Col recipiente di ferro nel quale si fa l' operazione è combinato un apparecchio di *Voulf* per ottener l' acido.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29074–2525.)

N.° 32. N.° 2863–259.

Haas Filippo in Vienna: metodo di fabbricare nastri d' ogni specie e colore sul telajo comune privilegiato il 12 dicembre 1827.

Per fabbricare questi nastri di qualsivoglia numero e larghezza provvisti di listelli e lavorati tutti insieme sopra un solo telajo deve l' orditura essere separata secondo la larghezza dei medesimi. Le estremità di essi sono da fornirsi di fili doppj o di fili grossi semplici, ma per riunirli maggiormente in caso di bisogno conviene servirsi di quei fili de' quali si fa uso nelle tessiture di cotone. Il filo di trama viene poi introdotto per mezzo d'una solita navicella. Essendo i nastri levati dal telajo ed apprettati, si tagliano fra i margini stretti. In tal guisa si fabbricano tutte le specie de' nastri di seta e cotone. L' ultima specie lavorata a foggia d' organtino è del tutto nuova.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29074–2525.)

N.° 33. N.° 2863-259.

Gellers Carlo in Vienna: miglioramento nella fabbricazione delle ombrelle privilegiato il 26 dicembre 1826.

Per evitare che la stoffa delle ombrelle si consumi alle estremità delle medesime si serve di un tessuto che è più fitto alla predetta estremità. A tal fine lavorando la stoffa, si serve di maggior quantità di filo di orditura, oppure si cerca di fabbricare le estremità a guisa di cordoncini. Le cerniere sono compresse di laminette di acciajo e costrutte in modo che lateralmente si uniscono all'osso di balena.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29074-2525.)

N.° 34. N.° 2863-259.

Isack Carlo in Vienna: anelli matrimoniali di nuova specie privilegiati il 9 marzo 1829.

Questi anelli consistono in due cerchj metallici saldati insieme, l'uno è di platino, e l'altro d'oro.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29074-2525.)

N.° 35. N.° 2863-259.

Reiter Michele in Vienna: miglioramento nell'apparecchio dei cappelli di feltro e di seta privilegiato il 1.° novembre 1827.

I cappelli vengono imbevuti d'una massa liquida di colla ed allume, tinti di colori vegetabili o compressi, poi si passano sotto il cilindro, e per rendere i colori più forti e durevoli si espongono ai vapori d'acqua. In

ultimo si dà ad essi una mano di vernice di elettro, cui si aggiunge un poco di colla di pesce.

(Dispaccio aulico 23 dicembre 1832, n.° 29074-2525.)

N.° 36. N.° 6265-568.

Rossi Giorgio: recipiente per misurare i grani privilegiato il 6 marzo 1830.

Il recipiente nel quale vengono misurati i grani è di forma piramidale, quindi l'apertura è piccolissima: con ciò si suol togliere la poca esattezza della solita misura concava con apertura di diametro maggiore. I grani vengono versati nel medesimo per mezzo di un imbuto esistente alla parte superiore del predetto recipiente.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1959-163.)

N.° 37. N.° 6265-568.

Stalda Girolamo: macchine per fabbricar pasta di farina privilegiate il 26 novembre 1824.

L'inventore propone a tal fine tre macchine; *a*) un ceppo cadente per lavorare la pasta; *b*) un altro per l'ulteriore lavoro di essa e per sodare la pasta, la cui parte essenziale consiste in un cilindro fornito pel lungo di cavetti; esso è collocato al di sopra di un'asse e viene messo in movimento col mezzo di un congegno; *c*) la terza serve per formare dalla pasta vermicelli, maccheroni, ecc., ove una vite, mossa da un congegno, la preme per quel foro dal quale riceve la forma.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1959-163.)

N.° 38. N.° 6265-568.

Wuesst Luigi: apparecchio per apprettare panni e stoffe di lana privilegiato il 16 agosto 1824.

Il panno viene steso sopra una tavola grande e lunga fornita di una lastra di rame. Questa lastra è coperta di velluto o di stoffa di seta secondo l'occorrenza. Lateralmente sussiste un cilindro di metallo che viene riscaldato mediante un ferro rovente. Questo cilindro è rotolato innanzi ed indietro sopra il panno. Tale movimento si effettua col mezzo di congegno mosso da un manubrio. Lo strettojo serve unicamente per piegare il panno. Questo metodo di apprettare rende superfluo l'atto di stringere due volte caldamente il panno, ed ha il vantaggio che questa operazione può farsi sotto qualunque temperatura.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1969-163.)

N.° 39. N.° 6265-568.

Vaucher du Pasquier in Neukirchen: metodo privilegiato il 26 ottobre 1826 d'incidere più presto e con maggior perfezione le forme o i piccoli cilindri (*molettes*) per istampare stoffe di cotone od altre.

L'inventore per incidere più vantaggiosamente dette *molettes* dice, si comprime sulla superficie della forma o del cilindro l'abbozzo mediante la macchina a *relever*, in che per la composizione dei *picots* possono aver luogo moltissime variazioni dal circolo fino al quadrato, e dalla linea retta fino al circolo. Ciò fatto, si dilegua sul medesimo cilindretto quanto si vuol eseguire, e per avere ombreggiamenti più o meno forti si allargano i

tratti dell'abbozzo, oppure vi si aggiungono altre figure. Ai siti che hanno da restare in bianco non si aggiungono i *picots*.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1959-163.)

N.° 40. N.° 6265-568.

Sidler Giovanni a Florisdorf am Spitz presso Vienna: macchina per triturare, macinare e polverizzare privilegiata il 24 aprile 1826.

Questo triturare e polverizzare ha luogo entro un tamburo che secondo gli oggetti da frantumarvisi può essere di legno o metallo, o di legno foderato di latta; in esso sono collocate palle di legno, di pietra, di metallo o di vetro, e messe in giro per mezzo di un asse. Affinchè le palle o bocce non si radunino nell'interno, in una parte sola trovansi applicate delle pallette all'asse che traversa il tamburo, le quali mandano le bocce in diverse direzioni.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1959-163.)

N.° 41. N.° 6265-568.

Stenko Procopio in Vienna: ritrovato di un color nero privilegiato il 12 ottobre 1827.

Si prendono un quarto del fondo di caffè, un quarto di gusci di castagne d'India ed una mezza parte di vallonea che servì per la conciatura delle pelli, a che si aggiunge un poco d'olio di lino, indi si riduce in carbone entro un cilindro di ferro. Ridottesi queste masse in carbone, s'inumidisce di un estratto di una libbra di legno del Brasile per tingere e di un *loth* di vitriolo

di ferro onde macinarle. Questo nero unito ai consueti ingredienti può servire vantaggiosamente per lucido di stivali e di scarpe.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1959-163.)

N.° 42. N.° 6266-569.

Rothmüller Antonio in Vienna: metodo, privilegiato il 4 gennajo 1825, di colorire ad olio le stampe di rame o di litografia e renderle simili ai quadri ad olio.

Questo processo ha luogo come segue: si danno una o due mani di colla sopra alcune braccia di percall o sopra i fogli di carta svizzera ad uso di stampa, coprendole poi di una mano di vernice di mastice che si lascia ben asciugare. In questa tela o carta, chiamata da Rothmüller *trasportatore*, s' imprimono i suddetti disegni a stampa, dipingendovi sopra con colori d' olio che presto asciugano. Essendo bene asciutti, si ridipinge leggermente sulla prima pittura. Asciugatosi poi il ridipinto, si passa sopra di esso la sotto indicata pasta stendendola ben eguale colla spatola, indi si pone il *trasportatore* sopra tela o carta già tesa comprimendolo bene. Dopo alcuni giorni essendo la base del *trasportatore* bene asciutta e ferma, s' inumidisce il medesimo alla superficie con spugna onde staccare cautamente il percall o la carta dallo strato di colla. Il quadro si presenta ora perfetto, e null' altro occorre che levare con acqua tiepida la colla rimasta alla superficie e ritoccare col pennello il quadro ove occorre. Finalmente si applica la vernice al quadro. La succennata pasta viene composta di amido e birra, cui bollendo si unisce un ottavo di trementina di Venezia. Volendo colorire in questo modo un oggetto già stampato, deve la stampa essere

calcata sul *trasportatore* mediante il trementino veneziano, indi si procede come sopra.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 43. N.° 6266-569.

Obersteiner Luigi a Mürau: miglioramenti ai martelli ed ai fori del manico di essi privilegiati il 23 giugno 1826.

I manichi dei piccoli martelli per uso di ferriere, come quelli dei martelli per stendere ferro, acciajo e per far barre e battere il ferro sono di ferro fuso, dal che derivano varj vantaggi, ed i fori del manico sono forniti di spranghe movibili.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 44. N.° 6266-569.

Engländer Salomone ad Eisenstadt in Ungheria: modo di preservare le stoffe di seta e quelle miste di seta ancorchè fossero poste in luoghi umidi privilegiato il 15 ottobre 1825.

La carta nella quale è involta la stoffa viene inumidita di un fluido composto di gomma, pece greca, cera, aceto ed acqua, aggiungendovi un poco di acido solforico.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 45. N.° 6266-569.

Kaufmann Cristiano e *Carlo* in Vienna: miglioramento intorno allo strettojo o torchio privilegiato il 26 ottobre 1826.

Questi miglioramenti risguardano la semplificazione e nello stesso tempo la costruzione solida dello strettojo onde produrre disegni sopra qualunque lastra metallica. Il privilegiato ha presentato un disegno di questa macchina, dal quale si rileva il rimanente.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265–116.)

N.° 46. N.° 6266–569.

Novack Giuseppe in Stockerau: miglioramento all' arme da fuoco privilegiato il 26 settembre 1826.

Quest' arma di una o due canne è fornita di una molla o capsula che il privilegiato chiama molla di salvezza, la quale trovasi al disotto della cassa a canto al guardamacchie. Il cane è semplicissimo ed unitamente alle noci è fatto di un pezzo solo. La molla maestra corre al lato di una rotella (dal privilegiato chiamata rotella di conservazione), la quale è fermata all' ultima noce del cane. Il meccanismo è combinato in modo che la stanghetta di riposo in vece d' essere spinta in alto come nelle arme consuete, viene repressa, per cui la molla maestra è esonerata dal suo solito peso. Del rimanente è da rimarcarsi che queste armi di nuova costruzione abbisognano soltanto di due viti per tener ferme tutte le parti, cioè della vite a croce e della piccola vite a disco.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265–116.)

N.° 47. N.° 6266–569.

Herschfeld Carlo in Vienna: metodo di dare una superficie a foggia di granito sopra oggetti di chincaglieria

fatti di legno, osso o cartone privilegiato il 28 settembre 1827.

Questa materia non è altro che antimonio, galena o vetro colorito, pesti o polverizzati in grosso. Se ne coprono tali oggetti avendovi prima applicato una mano di un composto di mastice, di colla animale, colla di pesce e calce, il quale asciugandosi s' indurisce, e che dal privilegiato è chiamato *cemento*. Indi si sparge sopra la menzionata polvere, servendosi a tal uopo di un crivello. Asciugata che sia la prima mano, si applica la seconda.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 48. N.° 6266-569.

Merz Teodoro in Vienna: metodo per fabbricare il sale di saturno privilegiato il 5 agosto 1825.

Il processo consiste specialmente in ciò, che l'aceto qual materiale principale viene fabbricato dall'acquavite entro 48 ore, mentre l'acquavite mista di una materia mucilaginosa è tenuta in continuo contatto coll'aria riscaldata. A tal fine si riempiono le botti con segatura di legna: la mescolanza dell'aceto col litargirio si effettua in recipienti bassi, e l'evaporazione sino al principio della cristallizzazione ha luogo in un grado di calore che fa soltanto svaporare l'acqua. Essendo bene asciutto il sedimento, può il sale essere venduto.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 49. N.° 6266-569.

Kaliwoda Ignazio in Vienna: cinte per donne privilegiate il 9 luglio 1827.

Queste cinte sono fabbricate di varie stoffe, guernite di merletti e disegni calcati con fibbie o lacci.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 50. N.° 6266-569.

Di Miesel Maria e *Di Periboni Bernardo* in Vienna: strettojo per apprettare i cappelli di paglia privilegiato il 17 maggio 1827.

La parte essenziale di questo strettojo consiste in due cilindri conici, che per mezzo di un apparecchio a foggia di leva possono fortemente essere stretti l'uno contro l'altro. Il loro giro è prodotto da un congegno a ruote, ed un meccanismo semplice leva il cilindro superiore con facilità a fine di collocarvi l'ala del cappello che ha da essere compresso od apprettato.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 51. N.° 6266-569.

Reck Federico e *Tonaillon Giuseppe Federico*: miglioramenti nella fabbricazione di ventagli da donna privilegiati il 6 agosto 1826.

Questi miglioramenti consistono *a*) nell'applicazione di varie lamine rotonde da sega che sul perno del torno ed in dovuta distanza vengono collocate l'una contro l'altra a fine di segare nell'istesso tempo varie

foglie del ventaglio; *b*) nello stringere i disegni coll'acciajo, facendo dapprima riscaldare le foglie de' ventagli di corno o tartaruga; *c*) nel trarre vantaggio stampando i ventagli con colori, o sul sasso onde fregiarli facilmente e prestamente di margini coloriti e disegni d'oro, non che per dipingervi sopra.

(Dispaccio aulico 31 gennajo 1833, n.° 1265-116.)

N.° 52. N.° 7527-685.

Demuth Carlo a Fünfhaus presso Vienna: metodo, privilegiato il 22 novembre 1827, di fabbricare varj oggetti dal filo metallico intrecciato, non che da lastre metalliche.

Gli oggetti dall' inventore fabbricati dal filo di ferro intrecciato sono i cestini per contenere ricami o frutta, conservatoi di carne o cibi, coperchi sui piatti, alveari, visiere, maschere, ecc. A tal fine preparasi una forma di latta o rame ed un modello di legno, che esattamente e facilmente s' introduce in quella.

Volendo fare uno dei succitati oggetti, si colloca il filo metallico lavorato sulla forma, comprimendolo col modello di legno fornito di manubrio entro la forma e sino al fondo. Essendo i fili metallici alquanto grossi, si può servirsi anche dello strettojo per diminuire la forza necessaria per comprimere. Gli oggetti lavorati vengono inverniciati e fregiati in varj modi. Il processo onde formare varj oggetti da lastre metalliche consiste nell' applicazione di stanghe e strettoi, non che del torno comune per dare la richiesta forma alla lastra mediante pezzi di acciajo. Le qualità di lastre per tal uso sono

di ottone, rame, tombaoco, zinco e rame inglese coperto di stagno, ecc.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1833, n.° 3375-300.)

N.° 53. N.° 7527-685.

Schielhabel Vénceslao in Vienna: compasso di nuova invenzione privilegiato il 16 luglio 1825.

Le gambe delle seste di questo compasso vengono al disopra della giuntura prolungate in due braccia, delle quali l'uno porta un arco circolare fornito di divisioni, l'altro consiste in un capello teso, mediante il quale misura la distanza delle gambe sopra i gradi della divisione circolare. Questo istromento indica sull'arco suddetto senza il concorso d'altra misura la linea retta che fu misurata colle punte del compasso.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1833, n.° 3375-300.)

N.° 54. N.° 7527-685.

Selka Giacomo Vincenzo e sua moglie *Tscharne:* miglioramento alle calze, agli scappini, agli stivali ed alle soprascarpe privilegiato il 12 ottobre 1827.

La parte anteriore del piede delle calze o degli scappini è fatta a foggia di guanti, cioè le dita sono separatamente lavorate, tessute o cucite insieme. Le calze sono fornite di cordoncini elastici che suppliscono alle legacce, e per assicurare gli stivali e le scarpe contro l'umidità trovasi fra il tomajo e la fodera vicino alla cucitura una laminetta fina di stagno o piombo.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1833, n.° 3375-300.)

N.° 55. N.° 7527-685.

Weiss Enrico, *Herler Corrado* e *Rauzurer Costantino* di Zurigo: macchina per purgare il cotone privilegiata il 5 agosto 1825.

Questa macchina è fornita di cilindri e battenti. Non occorre di descriverla perchè gli apparecchi di purgazione sono introdotti nella maggior parte dei filatoi di cotone e quindi generalmente conosciuti.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1833, n.° 3375-300.)

N.° 56. N.° 7527-685.

Stregczek A. S. in Vienna: metodo onde facilitare il ricamo privilegiato il 1.° marzo 1830.

Si copia il disegno, servendosi di alcuni apparecchi (cesoje a disegno) di forme, modelli, copiando o facendosi dettare i colori. Tutta la descrizione è contenuta dettagliatamente nel foglio presentato dall'inventore.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1833, n.° 3375-300.)

N.° 57. N.° 7527-685.

Szaka Paolo e *figli* in Vienna: miglioramenti agli apparecchi a vapore ed alle trombe da incendj, non che all'apparecchio per cuocere i cibi privilegiati il 1.° marzo 1826.

I miglioramenti consistono essenzialmente in ciò, *a*) nel modo di sviluppare i vapori entro i tubi roventi. In luogo delle trombe d'injezione si fa uso di un albero con aggiunte, che mediante un apparecchio a leva apre

la chiave, e l'acqua per la propria gravità cade entro il tubo di ferro situato orizzontalmente, quindi la quantità dell'acqua da introdursi nei tubi può essere regolata giusta il bisogno dei vapori; *b*) nell'adattamento delle trombe d'incendio in guisa che la capocchia sussistente nello stantuffo ermeticamente chiuso è mossa mediante una leva o ruota situata fra gli stantuffi, e che le trombe d'incendio fornite di stantuffi o di grandi cilindri di rame si riempiono sempre pel proprio peso dell'acqua. L'apparecchio per cuocere cibi è semplicissimo, e consiste in un recipiente di rame, nel quale si collocano le pentole di latta. La cottura si effettua mediante vapori d'acqua al disotto delle pentole ed entro un tubo orizzontale.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1833, n.° 3375-300.)

N.° 58. N.° 7527-685.

Sperl Giuseppe e *Scheffer Giuseppe* in Vienna: macchina da caffè privilegiata il 4 maggio 1825.

Questa macchina è della specie di quelle nelle quali si versa l'acqua bollente di sopra il caffè compressovi. È da rimarcarsi intorno a questa macchina che si ha un fischietto applicato al coperchio di esso, pel di cui suono si è avvertito del pericolo di esplosione della macchina.

(Dispaccio aulico 21 febbrajo 1833, n.° 3375-300.)

N.° 59. N.° 9249-835.

Kirchberger Giovanni a Heinrichsgrün in Boemia: migliorato apparecchio per disseccarvi l'orzo tallito tanto

per mezzo dell' aria, quanto del fuoco privilegiato il 29 giugno 1828.

Nell' interno di un forno a volta e di grosse mura trovasi un tamburo fornito di una graticola di ferro, la quale è divisa in varj riparti per contenere l' orzo tallito. L' aria calda del focolare passa salendo per l' intreccio di filo di ferro entro il tamburo e si disperde per un canale scaricatore al disopra di esso. Durante il diseccamento viene girato il tamburo per mezzo del meccanismo di ruote o della corrente d' aria, e d' una ruota a lato orizzontale al di sopra dello scaricatore. I germogli che durante l' operazione del diseccare si staccano dall' orzo, cadono sopra cerchioni di latta situati obbliquamente, e vengono senza toccare il fuoco raccolti in una parte separata del forno.

(Dispaccio aulico 6 marzo 1833, n.° 4443-399.)

N.° 60. N.° 9249-835.

Stein Carlo in Vienna: miglioramenti al pianoforte privilegiati il 23 settembre 1828.

Uno di questi miglioramenti consiste in ciò, che al di sopra de' tasti è situato un listello trasversale, il quale al di sotto ha forami corrispondenti alle punte che passano per la tastatura. Con ciò si toglie il rumore dei tasti, specialmente ne' fortepiani vecchi ed in parte nei nuovi. Il secondo miglioramento riguarda le capsule, nelle di cui concavità trovansi da ogni lato due o tre impressioni in vece di una, di modo che l' anima può essere collocata più alta.

(Dispaccio aulico 6 marzo 1833, n.° 4443-399.)

N.° 61. N.° 9249-835.

Lachner Antonio in Praga: miglioramento nella fabbricazione della ceralacca privilegiato il 28 settembre 1827.

Questo miglioramento consiste nella fabbricazione della ceralacca con colori solidi, che giusta il metodo dell'inventore si ottengono nel modo seguente: prendonsi due libbre di salnitro ed una libbra di acido muriatico per porli entro un fiasco grande e rotondo con un turacciolo ruotato; indi si aggiunge durante otto giorni ed ogni ventiquattro ore un *loth* di bismuto finchè l'acido non scioglie più alcuna parte, e finalmente si lava bene la massa. Essendo essa poi asciutta ed avendovi unito un *loth* di sale ammoniaco, si amalgama questa massa coi colori soliti.

(Dispaccio aulico 6 marzo 1833, n.° 4443-399.)

N.° 62. N.° 9249-835.

Roebke Giovanni in Vienna: metodo di prendere la misura degli abiti privilegiato il 22 novembre 1827.

L'inventore ne fa la seguente descrizione: osservando io un uomo sano, lo divido fra me in 8 parti di altezza e 12 di larghezza; suddivido poi ogni parte in pollici, e giusta la specifica di una tabella (che trovasi unita alla descrizione) taglio la stoffa mediante un metro a pollici.

(Dispaccio aulico 6 marzo 1833, n.° 4443-399.)

N.° 63. N.° 9249-835.

Liebing fratelli *Francesco* e *Giovanni* in Reichenberg: macchina migliorata per abbrustiare privilegiata il 30 agosto 1830.

A lato di una stufa murata, la quale può essere riscaldata con legna o carbon fossile, innalzansi quattro stanghe di ferro, che si piegano al di sopra della stufa medesima; in esse s' introducono le mazze de' cilindri di ferro o di legno. Fra queste mazze de' cilindri è collocata una lastra di ferro di costruzione ovale, la quale forma la coperta della stufa, ed è riscaldata dal fuoco al di sotto della medesima. Dalla parte posteriore della stufa avvi un chiusino per regolare il grado del calore. Alla dritta e sinistra della stufa stanno dei cavalletti di legno con cilindri posti sopra di essi, i quali sono forniti di manubrj. Volendo abbrustiare il merinos, lo si avvolge sopra uno di questi cilindri, passando l' estremità di detta stoffa sopra la lastra riscaldata per avvolgerla poi sull' altro cilindro mediante il manubrio, lo che si facilita per mezzo di due cilindri ai lati della lastra sui quali gira la stoffa. Questo apparecchio è dunque privo de' due soliti cilindri movibili per abbrustiare, ed il lavoro viene in tal modo eseguito più sicuramente e più uniforme.

(Dispaccio aulico 6 marzo 1833, n.° 4443-399.)

N.° 64. N.° 9249-835.

Suddetti: macchina per iscottare il merinos privilegiata il 30 agosto 1830.

Questa macchina consiste *a*) in una stufa murata, in cima alla quale trovasi una caldaja di rame o di stagno

riempiuta d'acqua che viene riscaldata; *b*) in un cavalletto di ferro situato a lato della stufa e fornito di un congegno di ruote onde mettere in movimento l'albero di legno sul quale avvolgesi il merinos; *c*) in tre alberi collocati sopra due braccia al fianco del cavalletto e situati in guisa che uno degli alberi col maggior suo diametro s'immerge entro la caldaja, e gli altri due però di diametro minore sono posti al di sopra dell'albero maggiore in guisa che lo toccano; *d*) in una scala accanto alla stufa, i cui piuoli immobili trovansi alternativamente innanzi ed indietro; *e*) in un cavalletto di legno accanto a questa scala con un albero sul quale si avvolge la stoffa e dal quale pende un peso. Prima d'incominciare il lavoro si attaccano delle corde alle estremità della stoffa, e mentre si avvolge la medesima sull'albero indicato sotto la lettera *e*), giunge essa in istato teso, e passando sopra gli alberi al disopra della caldaja, giunge nella caldaja piena d'acqua bollente, e finalmente passa sul cilindro che muovesi entro il cavalletto di ferro. Per mezzo dello scottare, distendere e lustrare debbono queste stoffe acquistare un tal grado di bellezza, morbidezza ed elasticità che sinora non si è ancora ottenuto.

(Dispaccio aulico 6 marzo 1833, n.° 4443–399.)

N.° 65. N.° 9250–836.

Hallmann Ferdinando e *Knepper Guglielmo* in Vienna: miglioramento nella fabbricazione delle carte compresse e marezzate privilegiato il 10 dicembre 1824.

L'essenziale di questo miglioramento consiste nell'applicazione di una colla fatta bollire entro un decotto

di noci di galla, la quale si passa sulla carta, cui fu dato prima il colore fondamentale; non che in un apparecchio per ottenere i disegni marezzati, ed in una macchina per fabbricare la carta compressa. Relativamente al primo processo il fluido colorito passa per un' asta traforata e cade sulla carta sottoposta alla medesima. La macchina però è essenzialmente un cilindro metallico inciso. I già privilegiati propongono di applicare questo metodo alla tintura ed alla stampa delle telerie.

(Dispaccio aulico 7 marzo 1833, n.° 4678-428.)

N.° 66. N.° 9250-836.

Wanschira Emanuele in Vienna: ago migliorato per la macchina di Jacquart privilegiato nel 1830.

Questo miglioramento consiste in ciò, che il così detto *scappamento* attaccato all' ago non è aperto come finora, ma che trovasi assicurato con saldatura, per cui non può cadere.

(Dispaccio aulico 7 marzo 1833, n.° 4678-428.)

N.° 67. N.° 9250-836.

Borger Federico in Vienna: cordoncini migliorati privilegiati il 17 maggio 1827.

Questi cordoncini fiammeggianti di filato di seta o cotone si fabbricano mediante la ruota dei cordai, con quella con cui si fila l' oro e colla ruota con cui si fanno i cordoncini.

(Dispaccio aulico 7 marzo 1833, n.° 4678-428.)

N.° 68. N.° 9250–836.

Bauer Francesco Ferdinando in Vienna: stufe privilegiate il 27 aprile 1823.

Queste stufe, come fa rimarcare lo stesso *Bauer*, sono essenzialmente le stufe a martello inventate dal professore Meissner: vi ha soltanto un sistema di tubi per conservare tanto calore quanto più è possibile. L'inventore propone anche una stufa chiusa con varie portine a fine di cuocervi i cibi, la quale mediante varj tubi sta in relazione colle stanze onde riscaldarle.

(Dispaccio aulico 7 marzo 1833, n.° 4678-428.)

N.° 69. N.° 9250–836.

Trentschensky Giuseppe in Vienna: modelli in legno di pietre da costruzione ed altri oggetti da fabbricato privilegiati l'11 febbrajo 1829.

Questi modelli di legno che rappresentano il materiale di costruzione degli edificj possono mediante fili di ferro essere uniti onde formare una parte sola. Ogni pietra di costruzione è composta di certo numero di quadrati eguali fra di loro. Il filo di ferro passa per un buco che trovasi nel centro d'ogni quadrato.

(Dispaccio aulico 7 marzo 1833, n.° 4678-428.)

N.° 70. N.° 9250–836.

Vaucher di Pasquier e *comp.* in Neukirchen: seggiola per incidere i cilindri da stampa privilegiata il 26 ottobre 1826.

Mediante questa seggiola si eseguiscono i disegni più fini, servendosi di mollette che mediante un meccanismo apposito trasportano il disegno sul cilindro di metallo liscio. Gl' inventori hanno unito alla loro descrizione un disegno chiaro, nel quale vengono indicate tutte le parti di questa macchina d' incisione.

(Dispaccio aulico 7 marzo 1833, n.° 4678-428.)

N.° 71. N.° 9250-856.

Nicholson L. a Parigi: miglioramento intorno alla macchina per filare il cotone privilegiato il 27 febbrajo 1828.

Questo miglioramento ha per oggetto di produrre una celerità diversa della cannetta in confronto dell'andamento del fuso. La cosa principale consiste in due ruote che concave a foggia di piatti sono attaccate ad un albero concavo. L'una di esse è fermata al predetto albero e corrisponde col fuso; l'altra non fermata all'albero corrisponde colle cannette. Altre ruote, congegni e cordoncini mettono questa parte della macchina in relazione col rimanente del meccanismo. Alla descrizione del suddetto trovansi uniti quattro bellissimi disegni, dai quali si rilevano col soccorso della descrizione i vantaggi essenziali onde regolar bene il tutto.

(Dispaccio aulico 7 marzo 1833, n.° 4678-428.)

N.° 72. N.° 10215-926.

Hueber Francesco Antonio in Absam nel Tirolo: bottoni d' osso compressi giusta il metodo inglese privilegiati il 19 giugno 1828.

Questi bottoni vengono fabbricati secondo il metodo consueto per mezzo di uno strettojo, ma colla sola

differenza che le stanghe o le forme per stringere sono incise più profondamente per rilevare di più il disegno, e che si ha maggior riguardo nel pulirli e rotarli, acciò acquistino una bella lucentezza. A tal uopo servono dei dischi coperti di pelle, e si adopera tripolo e calce, polvere di mattone e calce o calce mista di polvere di carbone e di olio di linosa, col mezzo de' quali si produce un gran lucido. Volendo dare ai bottoni un fondo d'oro o d'argento, vengono essi indorati od inargentati prima di comprimerli e come praticano gl' indoratori. L'inventore fabbrica in tal guisa anche altri oggetti di chincaglieria di corno ed osso compresso, per esempio scatole, manichi di coltelli, ornamenti per mobili, ecc.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 73. N.° 10215-926.

Hornbostel C. G. in Vienna: metodo di fabbricare il *crêpe à la chinoise* privilegiato il 9 dicembre 1822.

Questa stoffa viene tessuta di seta greggia non degommata ed è cotta e tinta in pezze. Il particolare in ciò consiste nel modo di servirsi per l'orditura della seta non filata e per la trama della seta di più fili ben torti. La tessitura si effettua mediante due navicelle, introducendovi sempre due colpi di seta fortemente torta a dritta e due fortemente torta a sinistra. Egli è però chiaro che venendo la stoffa lavorata ancora in istato greggio, cotta e tinta, si ritira il tessuto e diventa crespato.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 74. N.° 10215-926.

Zich Giuseppe a Weitra nella Bassa Austria: metodo privilegiato il 23 giugno 1822 di far uso del sedimento del muriato dell'alcali acido solforico e della fusione di lisciva dei fabbricatori di sapone, adoperandoli quali mezzi di fusione nella fabbricazione del vetro.

Si prendono 30 parti di sedimento di muriato ben pesto, 30 parti di potassa, 20 parti di calce decompostasi in polvere e 100 parti di sabbia selciosa passata per un cribro fino; si unisce il tutto e si pone entro un forno da vetro per liquefarlo, come è di pratica. Servendosi dell'alcali acido solforico per la fabbricazione del vetro, è necessario far uso di un forno nel quale si possa aumentare al momento il grado di calore ed unire alla pasta del vetro maggior quantità di calce. Facendo uso del flusso di lisciva de' fabbricatori di sapone, deve precedere la calcinazione aggiungendovi della calce, poi è vantaggioso di unirla al solito materiale del quale è composto il vetro.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 75. N.° 10215-926.

Schober Giacomo in Vienna: modo di preparare il così detto *Schütlgelbes* (*luteum factitium*) ed un color verde privilegiato il 9 dicembre 1822.

Questo color giallo non è altro che calce o creta tinta, e viene preparato, secondo l'indicazione dell'inventore, da un decotto di libbre dodici e mezzo di bacche del prugnolino, con tre libbre di allume, libbre cento d'acqua corrente e libbre dodici di creta ben

macinata in un mulino. Dal fondo di questo decotto, dopo di averlo filtrato, si ricava entro cartoccini a pezzi conici come si trovano in commercio il *color verde*, chiamato dall' inventore *Saftgrün* (verde-giglio), che è realmente il colore conosciuto sotto il nome di *Scheelgrün*, che si ottiene precipitando una soluzione saturata di vitriolo di rame mediante una lisciva preparata di potassa e di arsenico.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 76. N.° 10215-926.

Müller C. L. e *Kuhe Giuseppe* in Vienna: penne metalliche privilegiate il 25 novembre 1822.

Queste penne consistono in un tubetto d'argento che termina in una penna torta di ottone, al quale si può fermare un cannoncino di penne vere, oppure una penna da scrivere d'acciajo, d'argento o d'oro. Mediante un piccolo strignitore che nell' interno del tubetto corrisponde ad una molla si fa uscire dal tubetto tanto inchiostro nella penna quanto occorre.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 77. N.° 10215-926.

Heinold Francesco e *Zeller Giacomo* in Praga: miglioramenti nella fabbricazione della pelle conciata di agnello tinta privilegiati il 21 aprile 1824.

Questi miglioramenti consistono in ciò, che le predette pelli conciate, onde farne pelli lucenti colorite, vengono tinte non già nel recipiente, ma vi si dà il

colore mediante una spazzola; come anche che non si aggiunge la calce al color rosso e bruno, ma in vece la soda al rosso, e l'allume al bruno. Finalmente volendo tingerle di giallo, si adopera la curcuma in vece del cerbero, e per dare ad esse il color bleu si unisce un terzo di meno di olio di vetriolo all'indaco.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306–500.)

N.° 78. N.° 10215–926.

Offenheim A. R. in Vienna: nuovo apparecchio di gas privilegiato il 23 settembre 1828.

Quest' apparecchio piccolo, portatile e da collocarsi senza il minimo pericolo in qualsivoglia appartamento contiene gli oggetti necessarj onde produrre il gas, cioè un tubo colla lampada al disotto di esso, un gasometro, un regolatore ed un recipiente per deporre le parti secondarie che nascono durante il processo di decomposizione e che servono specialmente per condurre il gas al luogo d'infiammazione.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306–500.)

N.° 79. N.° 10215–926.

Felix Gregorio in Vienna: miglioramenti intorno al telajo privilegiati il 4 luglio 1829.

Questi miglioramenti che debbono essere particolarmente idonei onde fabbricare varj oggetti da passamantiere risguardano le nuove costruzioni dell'albero dell'orditura ed altre parti del telajo, un particolar modo di stringimento ed una diversa costruzione delle

cassette nelle quali trovansi le navicelle veloci. Queste favoriscono anche l'orditura dei filati a più colori della seta e di qualunque altro materiale. Le cose più circostanziate sono contenute nella descrizione originale.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 80. N.° 10215-926.

Petri Bernardo a Theresienfeld: preparazione del letame e vantaggiosa applicazione del medesimo privilegiate il 22 luglio 1824.

L'inventore descrive assai circostanziatamente come si possa prepararlo mediante varj strati di materie vegetali, animali e di terra formati in mucchi e servirsene vantaggiosamente per ingrassare i campi.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 81. N.° 10215-926.

Fischer D. Giuseppe W. a Korneuburg: macchina d'asciugamento privilegiata il 4 settembre 1828.

L'innalzamento dell'acqua ha luogo per mezzo di un congegno migliorato di assorbimento e di compressione messo in movimento da una ruota orizzontale girata dal vento. L'acqua in tal guisa innalzata dalla profondità può servire per innaffiare prati, giardini, ecc. ed essere impiegata nelle fabbriche di birra e nei conservatoi pubblici d'acqua.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5306-500.)

N.° 82. N.° 10285–945.

Zebitsch Antonia in Vienna: cappelli da uomo e berrette di legno intrecciato privilegiati il 21 ottobre 1822.

Verghette di salice, canne d'India ed altre qualità idonee di legno vengono spaccate in strisce piatte e strette e raschiate col coltello. Mediante queste strisce di una o più qualità, oppure servendosi anche dell'osso di balena, vengono intrecciati i cappelli o le berrette sopra un modello. Questi oggetti possono essere tinti ed inverniciati, oppure si tingono le predette strisce prima di metterle in opera.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5888-556.)

N.° 83. N.° 10285–945.

Di Gerstner cavaliere *Francesco Antonio* in Vienna: apparecchio per muovere innanzi i carriaggi di mercanzia sopra piani di legno o di metallo privilegiato il 16 dicembre 1822.

I carri per mezzo di corde o catene vengono spinti innanzi sui piani di legno o di metallo da macchine a vapore ferme da ruote d'acqua, da pesi o da altri apparecchi meccanici.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5888-556.)

N.° 84. N.° 10285–945.

Pergamenter Salomone in Vienna: ventagli meccanici privilegiati il 12 agosto 1822.

Questi ventagli sono di due specie, gli uni si mettono in movimento col mezzo del piede, gli altri per mezzo di un congegno di ruote.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5888-556.)

N.° 85. N.° 10285-945.

Leonhard I. G. in Praga: macchina per purgare le stoffe di lino e di cotone privilegiata il 9 dicembre 1822.

Questa macchina consiste essenzialmente nella riunione di una gualchiera con cilindri. Le stoffe di lino o di cotone vengono travagliate da mazze o da martelli, indi passano subito in mezzo a due cilindri. Il rimanente della costruzione della macchina è fatto in guisa che sulla stoffa da nettarsi cade sempre la necessaria quantità di acqua onde conservare un grado eguale di umidità.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5888-556.)

N.° 86. N.° 10285-945.

Hümmel Giuseppe in Vienna: miglioramento intorno ai parapioggia ed agli ombrelli privilegiato il 10 marzo 1822.

Questo miglioramento risguarda le forcelle e le cerniere nel parapioggia e nell'ombrello, ed ha luogo in tutte le specie di verghe destinate per tensioni. Essendo la verga stata coperta su tre lati con un pezzetto quadrato di ottone, il quarto lato sul quale passa la stoffa viene un poco scavato mediante una piccola lima. In questa concavità si trapassa un pezzo metallico semicircolare, fermandolo in modo che il diametro di esso sta in linea retta col lato esterno destinato per passarvi la

stoffa, ma il margine circolare avanzasi dal lato opposto, cioè fuori della verghetta. In quest' ultima parte si fa un buco nel mezzo per riunire con una punta l' estremità forcuta della stanga di allargamento colla verghetta d' estensione. Si pretende che gli ombrelli di questa specie, aperti o chiusi, non sono mai consumati dai fili di ferro e recano il comodo che lo scheletro de' medesimi può essere ristretto entro uno spazio minore che i consueti, le cui forcelle abbracciano le verghe d' osso di balena.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5888-556.)

N.° 87. N.° 10285-945.

Kapanek e *sua moglie* in Vienna: preparazione di una stoffa a foggia di panno, servendosi perciò di un tessuto di tela privilegiata il 27 gennajo 1822.

Si stende sopra un telajo della tela forte o del traliccio coprendola di vernice, indi si spargono sopra i fiocchi di lana. La stoffa di tela è trattata in questo modo su ambi i lati; in ultimo essendo la vernice del tutto asciutta ed i fiocchi di lana bene attaccati, si passa sopra con una spazzola.

(Dispaccio aulico 18 marzo 1833, n.° 5888-556.)

N.° 88. N.° 11372-1039.

Weichsel Antonio a Grätz: miglioramenti nella fabbricazione delle candele di sego privilegiati il 12 dicembre 1827.

Questi miglioramenti risguardano due oggetti, cioè *a*) un metodo di purgare il sego in guisa che le candele fattene ardono più chiare e più tempo delle solite;

b) un nuovo metodo di fabbricare stoppini vuoti. Il processo onde purgare il sego è come segue: il sego greggio viene misto con acqua in ragione di un quarto del suo peso, indi liquefatto sopra un fuoco moderato; poi si aggiunge al prodotto puro un ventesimo di litargirio d'argento facendolo liquefare nuovamente e menandolo di continuo; in fine, ed essendo stato aumentato il calore, si versa sulla miscela quantità considerevole di acqua bollente, e si pone in un luogo caldo finchè abbia avuto luogo la separazione dell'acqua e del litargirio. La fabbricazione degli stoppini vuoti è descritta dall'inventore come segue: si prende la così detta borra di cotone (*Kratzvolle*), si accomoda in fogliette sottili sopra una tavola, tagliandone de' nastri larghi appresso a poco due dita, poi si prende un filo di ferro grosso una linea stropicciandolo di sego, e si pone con alcuni fili di refe sul preparato o tagliato nastro di cotone; indi si rotola quel nastro sopra il filo di ferro per introdurlo come qualunque altro stoppino nella forma della candela. I fili di refe servono per portare ed appendere le candele in vece del predetto nastro di cotone; si può anche far uso di una grossa qualità di percal immergendolo in una soluzione di salnitro ed aceto.

(Dispaccio aulico 30 marzo 1833, n.° 6776-636.)

N.° 89. N.° 11372-1039.

Richter Venceslao in Vienna: coramelle per rasoi privilegiate il 22 luglio 1822.

Queste coramelle si distinguono dalle altre per la loro forma esterna; la base consiste in un' assicella di legno alquanto convessa, dai lati più larga. Sopra ognuno

di questi piani s'incollano quattro sino a sei strisce di pelle di vitello in guisa che la striscia superiore presenti il lato carnoso. Affinchè queste strisce di pelle stieno ferme l'una sopra l'altra, deve la superficie dell'assicella essere non solamente ruvida, ma non si deve neppure servirsi di pelle grassa, altrimenti le strisce non si legano fra di loro mediante la colla. Sopra una parte della coramella si applica il rosso di pulitura misto di grasso di animale, e sull'altra il lapis piombino egualmente misto di quel grasso. Amendue i materiali vengono macinati assai fini e purgati attentamente coll'acqua. La novità di queste coramelle è fondata unicamente sulla forma esterna che preserva di molto i rasoi.

(Dispaccio aulico 30 marzo 1833, n.° 6776-636.)

N.° 90. N.° 11372-1039.

Sartori Gio. Nepomuceno in Vienna: apparecchio per far bollire presto l'acqua privilegiato il 4 marzo 1822.

Nell'interno di un recipiente, nel quale ha da essere riscaldata l'acqua, trovasi una piccola stufa. Dalla stufa dipartono traversando il recipiente i tubi per introdurvi i combustibili, per iscaricare il fumo e per cavarne la cenere.

(Dispaccio aulico 30 marzo 1833, n.° 6776-636.)

N.° 91. N.° 11372-1039.

Höpfer Francesco in Vienna: macchina per supplire alla macchina a vapore privilegiata il 23 settembre 1822.

L'inventore ritenendo questa macchina atta a dar forza impulsiva a tutte le opere tecniche, la descrive

nel modo seguente: l'aria compressa è messa in libertà per mezzo della chiave, passa per un tubo corto (tenuto rovente per mezzo di candele ad olio collocate al disotto di esso), viene riscaldata ed agisce in causa della sua forza espansiva con un meccanismo particolare da due lati contro un pendolo oscillatorio che per questo mezzo conserva il suo movimento. Il pendolo che nello stesso tempo agisce come leva afferra col braccio superiore i piccoli arti di un albero e produce, mediante una ruota di slancio, un movimento circolare, col quale i congegni possono essere messi in relazione.

(Dispaccio aulico 30 marzo 1833, n.° 6776-636.)

N.° 92. N.° 11372-1039.

Girardoni Francesco a Minkendorf nella Bassa Austria: miglioramento della macchina del *watertwist* privilegiato il 15 ottobre 1824.

Lo scopo di questo miglioramento si è di dare al perno un andamento rapidissimo e non ostante tranquillo, lo che si ottiene colla seguente costruzione. Al disotto del fuso vi ha un disco di legno; questo disco è combinato col fuso distante mezzo pollice dal piccolo disco, al quale si appoggia il filato. Dalla parte posteriore trovasi una piccola leva movibile, la quale ha nel centro un piccolo piuolo piatto al disotto. Questa leva passa fra i due dischi in guisa che il piano del piuolo s'appoggia pel proprio peso sul disco inferiore a canto al tubo di mezzo. Dal lato opposto la leva riposa leggermente fra una forca, ed all' estremità di essa al di fuori della forca trovasi un peso che a misura che si aumenta o si diminuisce serra il piuolo medio della leva più o

meno alla parte inferiore del fuso, per cui il fuso è ritenuto secondo che l'inaspamento e la forza del filo lo richiedono. La rimozione delle leve coi pinoli, i quali sono fermati sopra un chiusino, si effettua col noto meccanismo mediante l'apparecchio a forma di cuore, ed il movimento retrogrado con una molla. Per evitare l'aria, che in causa del rapido andamento dei volanti potrebbe pregiudicare il filo, v'ha in vece di essi una specie di campana di due aperture laterali con un tubetto d'acciajo, per mezzo del quale il filo passa nella campana. Perchè il filato riesca eguale e forte l'inventore propone di collocare tre cilindri scannellati, ognuno della dimensione di tre quarti di pollice, situati l'uno vicino all'altro. Il succitato miglioramento intorno ai fusi con leve e campane deve, cambiandosi le masse di queste parti, essere applicabile anche alle altre macchine atte a filare il cotone.

(Dispaccio aulico 30 marzo 1833, n.° 6776-636.)

N.° 93. N.° 11884-1093.

Prandi Giovanni di Milano: macchina per mettere in movimento dei navigli senza l'ajuto di ruote o vapore privilegiata il 18 febbrajo 1829.

Un macchinismo di ruote messo in movimento per mezzo di cavalli nell'interno del naviglio agisce sopra ruote a pale al di fuori di esso. In tal guisa il naviglio è messo in movimento senza il soccorso di ruote. L'inventore propose anche un remo di nuova costruzione, per mezzo del quale il naviglio può essere governato facilmente ed a piacere.

(Dispaccio aulico 9 aprile 1833, n.° 7171-680.)

N.° 94. N.° 11884-1093.

Bernareggi Francesco e *Charansonney Guglielmo* in Milano: vernice privilegiata il 30 novembre 1821 e prorogata il 21 gennajo 1826.

Questa vernice, raccomandata dagl' inventori per lustrare specialmente le pelli, consiste in una vernice grassa di copale. L' olio linoso viene preparato facendolo cuocere col litargirio di piombo e colla biacca, cui si unisce il biscotto di mare e crosta di pane messi entro un sacchetto di lino chiuso.

(Dispaccio aulico 9 aprile 1833, n.° 7171-680.)

N.° 95. N.° 11884-1093.

Nicod Ambrogio e *Majnard Giorgio* di Genova: macchina per tagliare i denti nei pettini privilegiata il 28 aprile 1827.

Le parti essenziali di questa macchina consistono in una ruota di divisione, la quale riposa sopra una slitta movibile sopra travi, ed in una sega circolare simile alla colonnetta de' torni. Egli è chiaro che mediante la ruota di divisione possono i denti essere tagliati più fitti o più rari.

(Dispaccio aulico 9 aprile 1833, n.° 7171-680.)

N.° 96. N.° 11884-1093.

Rola Andrea in Milano: miglioramento privilegiato il 17 luglio 1828 intorno alle caldaje che servono per levare la seta dai bozzoli.

Questo miglioramento risguarda l'applicazione del vapore per levare la seta dai bozzoli, il quale passa per mezzo di un tubo di rame nella parte inferiore della caldaja. Questo tubo verticale è fornito di una valvola che si apre in cima, per cui l'acqua può essere riscaldata meglio con risparmio di combustibili, e ne risulta il vantaggio che l'ondeggiamento prodotto dal vapore viene diminuito, ed il vapore è diretto in guisa che non nasce alcun disconcerto nei bozzoli dai quali si leva la seta.

(Dispaccio aulico 9 aprile 1833, n.° 7171-680.)

N.° 97. N.° 11884-1093.

Millien F. P. L. in Milano: apparecchi per uso di bagni privilegiati il 12 ottobre 1827.

L'acqua pei bagni viene riscaldata entro una caldaja elevata quattro braccia all'incirca al disopra del suolo, e fornita di chiave per estrarla. Sotto questa caldaja viene condotto un carro sul quale trovansi le botti per ricevere l'acqua per uso de' bagni; al disopra di esse si collocano le vasche, le quali vengono circondate di stoffe che impediscono la diminuzione del calore. Indi si conduce presto il carro in quel luogo ove occorre il bagno.

(Dispaccio aulico 9 aprile 1833, n.° 7171-680.)

N.° 98. N.° 12786-1175.

Sorger Francesco a S. Caterina in Boemia: processo intorno alla preparazione della vacchetta privilegiato il 12 agosto 1822.

Nella preparazione delle vacchette devesi prestare grande attenzione alla scelta delle pelli di bestiame sano, non troppo grosse. Le pelli di vacca o di vitello vengono prima ammorbidite per più giorni nell' acqua corrente. Durante quel tempo si levano giornalmente dall' acqua per nettarle dal sucidume, dal sangue e dalle parti glutinose; indi si collocano entro una lisciva di calce già usata, ove rimangono finchè si staccano i peli, i quali si levano poi subito; poi si ripongono le pelli nuovamente nella concia di calce, ove rimangono 12 a 14 giorni secondo la temperatura dell' atmosfera, levandole però e voltandole ogni tre giorni. Dopo averle pulite e lavate nell' acqua corrente si pongono le pelli medesime per due o tre ore entro un corrosivo di acqua acida composta di orzo macinato; indi si prepara una seconda concia fatta d' acqua e sterco di colombe o di galline, nella quale restano le pelli otto ore, agitandole però di spesso. In seguito vengono pestate, ben lavorate e collocate per conciarle veramente nella concia debole di scorza di salice; poi si mettono nella fossa aggiungendovi un poco di concia di betulla, ove rimangono varie settimane, rivoltandole però spesse volte. Finalmente s' imbevono di olio di betulla dalla parte carnosa. Per tingerle di rosso si serve del legno del Brasile dopo avervi passato disopra una mano di acqua di allume. L' inventore descrive dettagliatamente la fabbricazione dell' olio di betulla, e fa menzione di alcune variazioni che possono aver luogo nella preparazione delle vacchette.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1833, n.° 8197-773.)

N.° 99. N.° 12786-1175.

Zugischech Francesco di Trüban in Boemia: metodo di tessere sul telajo sacchi di refe di lino e di altri vegetabili privilegiato il 27 gennajo 1822.

Questo metodo di fabbricare sacchi senza cucitura non è altro che un miglioramento dell' invenzione consimile di *Gio.* Michele Beyerleitner fatta nel 1821. Il refe vien teso sull' albero come si usa tessendo la tela. L' apparecchio è composto di otto bacchette di pettini e di quattro colcole, le quali sono talmente combinate colle bacchette che ne vengono alzate sempre tre nello stesso tempo. Nel pettine passano quattro fili per ogni dente cannettato. All' apparecchio del telajo trovansi anche attaccati dei contrappesi. Le cose più circostanziate sono contenute nella descrizione.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1833, n.° 8197-773.)

N.° 100. N.° 12786-1175.

Weber Carlo Federico e *Tohuillon Francesco* in Vienna: processo nella fabbricazione dell' acciajo damascato ed invenzione di un nuovo metodo per arrotare privilegiati il 26 maggio 1822.

Si prendono sette libbre della migliore qualità d' acciajo greggio indigeno e due libbre di ferro puro e morbido. L' acciajo viene teso assai uniformemente in sei verghe eguali, all' incirca lunghe un mezzo braccio e larghe un pollice. Lo stesso si opera col ferro, colla differenza però che le verghe di ferro sieno più sottili, perchè la quantità del ferro in confronto dell' acciajo importa due terzi di meno. Queste dodici verghe si

collocano alternativamente l'una sopra l'altra, stringendo questo fascio entro una tanaglia da fucina per roventarle e cementarle. Il cementare si effettua ponendo questo fascio d'acciajo entro una padella stretta, ma spaziosa, esponendolo coi noti mezzi d'induramento al fuoco ardente, ma senza il contatto dell'aria. Indi si passa la lama per un mucchio di polvere di carbone inumidito, poi nell'acqua piovana o nell'acqua corrente per indurirla. In seguito si stropiccia questa lama collo smeriglio o colla sabbia finchè è netta, si riscalda finchè diviene bleu, si applica del sego ad ambo i lati e si fa raffreddare. Finalmente le si dà il corrosivo servendosi d'una mistura di mezzo *seitel* di densa feccia di birra e di mezz'oncia d'acqua forte precipitata. Devesi poi rimarcare che l'ingrediente per indurire non ha da essere composto di unghie d'animali e di corno, ma di pelle. Il nuovo metodo per ruotare consiste nell'applicazione dei dischi di ottone, ferro, vetro o stagno attaccati al perno d'un torno. Gl'inventori fanno anche menzione del metodo d'indorare istromenti d'acciajo. Ciò consiste nell'applicazione di una soluzione acido-clorica di oro mista di etere.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1833, n.° 8197-773.)

N.° 101. N.° 12786-1175.

Lechorst Carlo e *Rothe Giuseppe* in Vienna: miglioramento nella fabbricazione di nastri di vellute privilegiato il 14 aprile 1822.

Gl'inventori accennano come miglioramento quanto segue: a) per fabbricare tanto il velluto tagliato liscio, quanto il non tagliato devonsi scegliere pettini nè troppo

fini, nè troppo grossi; *b*) devesi, come è di uso, introdurre l'ago non già lateralmente, ma dalla parte posteriore; *c*) il filo, che realmente forma il velluto, è codato e teso come nel lavoro consueto, ma la differenza consiste in ciò, che la seta, la quale entra in un dente, dev'essere anche in una sola cordicella; *d*) essere finalmente vantaggioso di effettuare il torcimento del filo di velluto mediante la conosciuta cordicella inglese, e di servirsi di anelli di vetro.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1833, n.° 8197-773.)

N.° 102. N.° 12786-1175.

Bernhard Antonio in Vienna: nuova macchina a vapore privilegiata il 12 febbrajo 1822.

In questa macchina, dall'inventore chiamata macchina di condensazione o macchina ungherese a vapore, il vapore non agisce come nelle macchine usuali direttamente per mezzo della sua forza espansiva, onde metterla in movimento, ma essa serve soltanto per scaricare l'acqua da un recipiente ermeticamente chiuso e del tutto riempiuto. Il vaso pieno di vapore diviene per la condensazione quasi vacuo d'aria, e si riempie da sè per mezzo di un tubo assorbente da un sottoposto recipiente d'acqua. Coll'acqua in tal guisa alternativamente innalzata senza la tromba di leva e di compressione, ed alternativamente spinta fuori possono essere messe in movimento le ruote che girano dall'alto in basso, oppure se ne può cavare l'acqua dai fondi delle miniere. L'inventore ritiene che servendosi di questa macchina non occorrono i dispendiosi congegni della macchina a vapore, come cilindri, stantuffi, conduttori, ecc.

(Dispaccio aulico 14 aprile 1833, n.° 8197-773.)

N.° 103. N.° 12787-1176.

Pausinger Leopoldo consigliere e *Sturm Francesco* in Vienna: macchina per formare *panericci* e fiocchi di lino privilegiata il 5 agosto 1822.

Questa macchina consiste essenzialmente in ciò, che varj cardi, uno dopo l'altro formati sopra asse di legno a foggia di cono, ove si pone il lino ben pulito e pettinato, vengono messi entro due incavi situati paralellamente in guisa che da 2, 3 o 4 di essi sono estratti i filamenti, i quali sono diversi per la loro lunghezza, indi ripartiti in modo eguale, onde fabbricarne de' *panericci*. I cardi hanno questo di particolare, che sono forniti di punte circolari. Il meccanismo impulsivo stesso è organizzato di parti generalmente note, ma è nuovo riguardo alla sua applicazione.

La macchina per fare i fiocchi di lino distinguesi essenzialmente in ciò, *a*) che il lino formato in *panericci* e condotto nella macchina è compresso e tenuto entro punte di cardi alte soltanto 3/4 di pollice e situate fra due paja di cilindri; *b*) che questi cardi sono talmente messi in movimento per mezzo di un meccanismo particolare, che le piccole punte restano sempre verticali tanto nel riposo, quanto nel movimento; c) che il lino, il quale si stacca dai cilindri di estrazione, vien torto e cangiasi in filato; *d*) che un mantice, applicato al disotto della macchina, netta i filamenti dalla polvere e tiene pulita la macchina. La descrizione presentata dall'inventore contiene le cose più circostanziate e trovansi anche annessi due disegni.

(Dispaccio aulico 13 aprile 1833, n.° 8304-782.)

N.° 104. N.° 12787-1176.

Troyer Giuseppe in Vienna: focolare economico privilegiato l'8 aprile 1822.

L'essenziale del miglioramento consiste in ciò, che la lastra di ferro del focolare è circondata di un orlo a foggia di listello, e ch'essa, non murata, riposa al disopra del focolare. La medesima ha varie aperture rotonde anche da chiudersi, onde cavar profitto dalla fiamma se occorre. Alla parte superiore del predetto focolare v'ha un recipiente che viene riscaldato dai tubi inferiori ove passa il fumo, onde collocarvi i cibi già preparati.

(Dispaccio aulico 13 aprile 1833, n.° 8304-782.)

N.° 105. N.° 12787-1176.

Till Antonio in Praga: miglioramenti nella fabbricazione della cera lacca privilegiati il 1.° aprile 1822.

Questi miglioramenti riguardano *a*) l'uso di alcuni materiali nuovi per far la cera lacca; *b*) i cangiamenti interno all'apparecchio per formare e marcare le stanghe. Per riguardo al primo caso l'inventore propone del gesso cotto e magnesia, ed in vece dell'apparecchio di pietra per fondervi le stanghe ne propone uno di ferro con dei cangiamenti, di modo che si possono formare in una sola volta 12 stanghe di cera lacca di diversa grossezza, marcandole a piacere con conj, ecc.

(Dispaccio aulico 13 aprile 1833, n.° 8304-782.)

N.° 106. N.° 12787-1176.

Gratzl I. M. in Vienna: miglioramento intorno alla tessitura privilegiato il 18 agosto 1822.

Per dare maggior forza al filo di lana che serve di orditura si aggiunge al filato di essa la seta detta *organzino*, e si forma del refe tingendo però prima la lana e la seta.

(Dispaccio aulico 13 aprile 1833, n.° 8304-782.)

N.° 107. N.° 12787-1176.

Ascher Wappenstein in Vienna: macchina per controllare privilegiata il 13 maggio 1822.

Un indice combinato con un congegno di ruote accenna esattamente il numero delle carte da giuoco. Dalla parte opposta trovasi un indice consimile con cui si marcano le partite della parte contraria.

(Dispaccio aulico 13 aprile 1833, n.° 8304-782.)

N.° 108. N.° 12787-1176.

Mahalek Tomaso e *Buresch Carlo*: stufa migliorata privilegiata il 22 ottobre 1822.

Questa stufa è la nota stufa a mantello, la quale al disopra del focolare ha uno spazio per cuocere, friggere e tener caldo il cibo.

(Dispaccio aulico 13 aprile 1833, n.° 8304-782.)

N.° 109. N.° 14626-1304.

Visentini Antonio di Marco di Venezia: pomata nera per uso de' capelli privilegiata il 30 luglio 1829.

Questa pomata è composta di sego ed olio macinati col nero fumo fino; indi si aggiunge della cera per renderla più sostanziosa, non che degli olj eterici per darle un buon odore.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 110. N.° 14626-1304.

Fagnani Paolo in Milano: metodo di litografare sul vetro e di trasportare i disegni sulla tela privilegiato il 21 agosto 1828.

Ciò si effettua servendosi della seguente vernice. Si sciolgono al calore del sole nove once di trementina veneziana e quattro once di mastice in lagrime entro once ventuna d'acqua ragia. Questa vernice viene passata sopra una lastra forte di vetro. Dopo asciutta si comprime il disegno ancora mezzo umido sulla lastra suddetta alquanto riscaldata, indi si stropiccia il disegno finchè la carta siasi staccata dalla vernice. Il disegno rimasto sulla vernice viene poi colla lastra portato sulla tela, ma per ammorbidire alquanto la vernice dev' essere sottoposta ad un moderato calore.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 111. N.° 14626-1304.

Pedretti Paolo in Milano: miglioramento intorno alla fabbricazione de' pennelli per pittori privilegiato il 28 marzo 1826.

Per fabbricare pennelli fini ad uso di Francia si sceglie una buona qualità di pelo del dorso della martora del Canadà, ponendolo entro una forma di latta o legno secondo la grossezza del pennello da farsi. Essendosi questo fiocco di peli collocato ben eguale, si lega colla seta. Dopo ogni stretta del filo vi si pone una goccia di resina copale fusa, ed in ciò deve consistere la resistenza del pelo entro la legatura. Il fiocco di peli legati viene finalmente introdotto nel cannone della penna già cotto e riscaldato. Servendosi di aste di pennello in vece del cannoncino di penna, si legano i fiocchetti col filo di ottone. Per fabbricare i pennelli romani si usano i peli di capretti giovani.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 112. N.° 14626-1304.

Calderolo Jacopo di Novi: carta fatta da' copponi privilegiata il 5 agosto 1825.

La parte essenziale in questa fabbricazione consiste nella macerazione dei copponi di salice o di pioppo nell' acqua di calce o nella soluzione di alcali. La materia immorbidita viene macinata in un molino, indi è resa più fina col mezzo di cilindri, e fattasi la pasta, si trasporta nelle tine, ecc.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 113. N.° 14626-1304.

Manie Lodovico Francesco e *Pietro* in Venezia: apparecchio per raccogliere i gas che si sviluppano nei canali e nelle lagune privilegiato il 14 novembre 1829.

Quest' apparecchio, come è descritto dal privilegiato, consiste in recipienti grandi che si collocano nei siti ove ha luogo il raccoglimento del gas. Questo gas contenente dell' idrogeno deve servire per l' innalzamento de' palloni areostatici o per altri fini.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 114. N.° 14626-1304.

Zappelli Giuseppe di Padova: apparecchio migliorato di distillazione privilegiato il 28 giugno 1826.

L' inventore ha costrutto l' apparecchio di distillazione in guisa che distillando si trae vantaggio dallo spazio privo d' aria, al qual fine trovasi applicata una macchina pneumatica al recipiente.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 115. N.° 14626-1304.

De Girard Filippo a Hirtenberg: termogrado oppure apparecchio onde conservare la temperatura sempre eguale entro uno spazio chiuso privilegiato il 29 giugno 1822.

Quest' invenzione si appoggia sulla legge dell' espansione dei corpi in causa del calore. V' ha un apparecchio, mediante il quale si rinchiude una massa di fluido entro lo spazio od intorno ad esso, ove si vuole conservare la temperatura eguale. Questo fluido contiene sempre la temperatura nello spazio interno. Essa spandendosi o restringendosi agisce sopra un meccanismo che fa passare il calore prodotto dal fuoco esterno, e lo

rimanda. Il dettaglio dell' apparecchio è indicato mediante disegno annesso alla descrizione. L' inventore ritiene essere quest' apparecchio utilissimo per far covare le ova, per riscaldare le serre ed altri luoghi ove occorre di regolare la temperatura.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 116. N.° 14626-1304.

Groll Giuseppe in Pesth: miglioramento delle molle da carrozza privilegiato il 9 settembre 1822.

Applicandosi alle carrozze delle molle doppie, aumentasi l' elasticità. La solita molla riposa sopra una seconda che deve assicurare vie più la superiore e contribuire a dare miglior aspetto alla carrozza.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 117. N.° 14626-1304.

Gay Francesco in Milano: miglioramento ai cammini privilegiato il 18 aprile 1825.

Questo miglioramento consiste in un regolatore intorno al cammino per condur via il fumo, in un tamburo per tener lontano il vento, ed in una valvola per conservare il calore.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 118. N.° 14626-1304.

Di Lauze di Peret Pietro Giuseppe in Milano e *Schnoll Enrico Federico* in Parigi: apparecchio per comprimere il gas infiammabile privilegiato il 10 dicembre 1824.

Il gas viene compresso nei fiaschi mediante una macchina messa in movimento dal vapore; i fiaschi sono costrutti in guisa che l'animella presso la fiamma fa uscir sempre la medesima quantità di gas per l'illuminazione.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 119. N.° 14626-1304.

Gay Francesco in Milano: miglioramento della stufa a colonna privilegiato il 26 settembre 1826.

Questa stufa ha una parte inferiore con un regolatore pel fuoco. Il calore si comunica per mezzo della colonna alla cornice superiore. Questa stufa deve consumare poca legna.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 120. N.° 14626-1304.

Gruber Francesco, *Feugel Ferdinando* e *Müller Andrea* in Vienna: miglioramento intorno agli stromenti di ferro privilegiato il 27 gennajo 1823.

Questo miglioramento consiste in ciò, che gli stromenti di ferro vengono coperti di lastre di acciajo, saldando questi metalli mediante il borace ed il vetro antimoniale. Siffatti stromenti si possono sostituire a quelli di solo acciajo e sono meno costosi.

(Dispaccio aulico 19 aprile 1833, n.° 9152-852.)

N.° 121. N.° 15016-1338.

Königswald Cecilia in Vienna: globetti per cavar macchie privilegiati il 15 ottobre 1824.

Le parti componenti questi globetti sono il bolo rosso bruno, che polverizzato viene misto di un chiaro d'ova, lo spirito di trementina e l'acqua per formarne una massa.

(Dispaccio aulico 27 aprile 1833, n.° 9837-916.)

N.° 122. N.° 15016-1338.

Fritz Giuseppe in Vienna: macchina per purgare il tritello privilegiata il 23 settembre 1824.

La macchina ha sei riparti e due tubi d'aria che separano la crusca dal tritello. Si vuole che questa macchina facilmente sia applicabile ad ogni molino e renda superfluo il cribro per l'ulteriore purgazione.

(Dispaccio aulico 27 aprile 1833, n.° 9837-916.)

N.° 123. N.° 15016-1338.

Knezaurek Giuseppe in Vienna: macchina aeronautica privilegiata il 23 settembre 1824.

Questa macchina consiste in due o più ale elastiche, le quali sopra un perno si muovono orizzontalmente o verticalmente, e comprimendo l'aria agiscono a guisa delle ale degli uccelli. Il movimento ha luogo mediante molle di acciajo.

(Dispaccio aulico 27 aprile 1833, n.° 9837-916.)

N.° 124. N.° 15016-1338.

Seidan Giuseppe: miglioramento nella fabbricazione delle cornici d'oro privilegiato il 14 luglio 1823.

Per formare il disegno si serve di due cilindri incisi, dei quali l'uno contiene il disegno incavato, l'altro elevato. Le strisce che servono alla cornice e che vengono fornite di disegni sono composte di carta incollata o di lastre metalliche indorate. Nell'istessa guisa si possono fabbricare ornamenti per mobili.

(Dispaccio aulico 27 aprile 1833, n.° 9837-916.)

N.° 125. N.° 15016-1338.

Hermann Davide in Vienna: stoffa di seta di nuova invenzione privilegiata il 23 settembre 1824.

Questa stoffa è un' imitazione delle blonde, e viene fabbricata dalla seta greggia sul telajo comune combinato colla macchina di Jacquart. Vi si richiedono due orditure, delle quali l'una di seta filata forma la base, ovvero il *crêpe*, l'altra di seta non filata, che serve per formare le figure od il disegno. Anche il filo di trama è di seta di *crêpe*. Il pettine dev'essere largo nove ottavi di braccia, e contiene 3200 denti. Questa stoffa viene tinta dopo essere stata tessuta. Del rimanente il telajo è fornito di una *lizura*, di otto cordicelle e di tre sgabelli.

(Dispaccio aulico 27 aprile 1833, n.° 9837-916.)

N.° 126. N.° 15016–1338.

Döring Francesco in Vienna: nuova invenzione di teste da pipa privilegiata il 23 settembre 1824.

Queste teste da pipa sono fatte di pasta, di carta macinata, di magnesia e di farina di ossa. Di questi ingredienti si formano le predette teste sottoponendoli ad uno strettojo; indi si adornano al di fuori a piacere; internamente vengono foderate di schiuma di mare, di argilla o di lastra metallica.

(Dispaccio aulico 27 aprile 1833, n.° 9837–916.)

N.° 127. N.° 15016–1338.

Brachmann Samuele in Vienna: miglioramento intorno al metodo di raffinare l'olio da ardere privilegiato il 23 settembre 1824.

L'inventore propone un'esatta operazione sedimentosa, recipienti di varie chiavi, l'uno posto sopra l'altro, l'uso di acido zolforico e di sale comune, finalmente la replicata lavatura nell'acqua tepida. Essendo questo metodo conosciuto, non occorre di entrare in dettagli più esatti.

(Dispaccio aulico 27 aprile 1833, n.° 9837–916.)

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.